



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 48

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 luglio 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	» 13

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 14
---------------------------	----------------

3^a (Affari esteri) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria</i>	» 19
---------------------------	------

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):

<i>Plenaria</i>	» 22
---------------------------	------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 98
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i>	» 109
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 112
<i>Sottocommissione per i pareri (notturna)</i>	» 126
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 127

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 134
<i>Plenaria</i>	» 134

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 144
---------------------------	-------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 149
---------------------------	-------

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i>	» 159
---------------------------	-------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	163
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	166
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	174
<i>Plenaria</i>	»	174

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	177
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	»	178
<i>Plenaria</i>	»	178

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	179
---------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,15.

VERIFICA DEI POTERI

I. Esame dei ricorsi di carattere generale relativi alla validità delle elezioni svolte sul territorio nazionale e degli atti elettorali propedeutici a tali elezioni

1 – Ricorso concernente i procedimenti elettorali preparatori

In data 27 marzo 2013, è stato presentato un ricorso dai signori Rubino, iscritto nelle liste elettorali della regione Sicilia e legale rappresentante del Movimento Popolare cattolico Fratelli d'Italia, e Murtas, iscritto nelle liste elettorali della regione Lazio e coordinatore nella regione Lazio del predetto Movimento avverso l'esclusione del contrassegno e la conseguente impossibilità del ricorrente di concorrere per l'attribuzione di seggi presso la regione Sicilia.

Successivamente il signor Murtas presentava una nota aggiuntiva precisando che il reclamo proposto riguarda le elezioni nazionali nel loro complesso.

Il predetto ricorso presenta due diversi aspetti collegati, il primo relativo all'esclusione della candidatura nella regione Sicilia e il secondo relativo all'esclusione del contrassegno a livello nazionale, che pone un pregiudiziale problema di carattere generale, valido per tutte le regioni del territorio nazionale. Pertanto la trattazione del ricorso nel suo significato complessivo è propria del Presidente poiché riguarda il deposito dei contrassegni e quindi investe le elezioni nazionali, riproponendo all'attenzione

della Giunta la questione della giurisdizione sugli atti elettorali preparatori.

Sulla base della costante giurisprudenza delle Giunte del Senato (vedi da ultimo XV Leg., seduta 26 febbraio 2008 e XVI Leg., seduta del 31 luglio 2008) e della Camera dei deputati (vedi da ultimo XVI Leg., seduta dell'11 dicembre 2008) secondo la quale l'art. 66 Cost. non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni dei contrassegni, liste o candidati decise prima dello svolgimento delle elezioni, si propone di non entrare nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nel predetto ricorso.

Dopo un intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), al quale fornisce chiarimenti il PRESIDENTE, la Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

2 – Ricorsi concernenti questioni di legittimità costituzionale

A) Ricorso proposto dal signor Longo, presidente del Movimento difesa del cittadino per la correzione dei risultati elettorali, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'articolo 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 533/93, nella parte in cui prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza a livello regionale anche a favore di liste o di coalizioni di liste che non hanno avuto la maggioranza dei voti validi e senza che l'applicazione sia condizionata al raggiungimento di una soglia necessaria di voti o di seggi ottenuti sempre a livello regionale.

B) Ricorso proposto dal signor Vaccaro, avverso la proclamazione (in particolare) dei senatori eletti nella regione Lazio e (in generale) di tutti i senatori eletti nelle varie regioni, in cui si lamenta l'incostituzionalità della legge elettorale per il Senato, in particolare a causa delle previsioni riguardanti un ordine di graduatoria predefinito, determinati effetti distorti legati all'attribuzione del premio di maggioranza, la possibilità di pluricandidature con facoltà successiva di opzione, nonché anche a causa delle stesse modalità procedurali con cui il relativo progetto di legge è stato esaminato presso le Camere.

Circa la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi elettorali durante le procedure di verifica, le due Camere hanno assunto posizioni diverse e non univoche, sia in passato che più di recente. In particolare, nelle ultime legislature le Giunte delle due Camere hanno assunto posizioni diametralmente opposte.

Da un lato, presso la Giunta del Senato sono state ritenute ammissibili e poste ai voti (anche se non approvate) proposte di sollevare questione di legittimità costituzionale (v. sedute del 21 gennaio 2008 e del 10 luglio 2009), oppure sono state ritenute manifestamente infondate (v. seduta del 20 ottobre 2008: cfr. Atti Senato, XVI Leg., Doc. III, n. 1). Invece, dall'altro lato, la Giunta della Camera (v. seduta del 17 giugno

2009) ha escluso tale facoltà per sé e per la stessa Assemblea, che non possono qualificarsi come giudici a quo, in quanto sarebbero sprovvisti del requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette. Si tratta pertanto di una problematica «aperta», con riferimento alla quale in passato evidentemente la Giunta del Senato ha voluto valorizzare certi contenuti delle pronunce della Corte costituzionale (v. il secondo «considerato» dell'ordinanza n. 117 del 2006) e della Corte di Cassazione (v. Sez. Un. civ., sentenze nn. 9152, 9152 e 9153 del 2008) circa la giurisdizionalità delle funzioni svolte dalle Assemblee e dai loro organi istruttori in materia di verifica dei poteri.

Come noto, la Corte di Cassazione (I Sez. civ., ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060) ha già investito la Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale riguardante la stessa legge elettorale per il Senato.

Lasciando impregiudicate le varie e complesse problematiche attinenti alla proponibilità di questioni di legittimità costituzionale nelle varie fasi del procedimento di verifica dei poteri – anche in considerazione delle differenti prassi delle Giunte dei due rami del Parlamento –, data la pendente questione di legittimità costituzionale già autorevolmente sollevata sulla legge elettorale per il Senato a questo punto potrebbe essere a suo avviso opportuno attendere la decisione al riguardo della Corte costituzionale, accantonando quindi l'esame dei due citati ricorsi.

Si apre quindi la discussione.

Dopo un intervento del senatore BUEMI – il quale richiama l'attenzione sul conflitto di interessi in cui si troverebbero i membri della Giunta che sono stati proclamati sulla base della legge elettorale già sottoposta al giudizio della Corte costituzionale –, il senatore CALIENDO (*PdL*) non ritiene del tutto incontrovertibile che la Giunta possa sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Dopo una richiesta in tal senso del senatore GIARRUSSO (*M5S*), il PRESIDENTE chiarisce che nella sostanza la già sollevata questione di costituzionalità coincide con i contenuti dei due citati ricorsi, salvo qualche particolarità aggiuntiva presente in questi ultimi.

Prende quindi la parola il senatore PAGLIARI (*PD*), secondo il quale i due ricorsi in questione non dovrebbero considerarsi ammissibili, in quanto surrettiziamente volti a dar vita ad un'impugnazione diretta per motivi di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, la quale, come è noto, non è prevista nell'ordinamento italiano. Mentre la senatrice LO MORO (*PD*) fa presente che già il rinvio della decisione potrebbe ingenerare improprie aspettative circa l'esito finale delle pronunce della Giunta, per cui invita ad assumere decisioni non interlocutorie.

Il senatore CUCCA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Pagliari, perché ragionando diversamente allora l'impugnativa di qualsiasi atto elettorale, anche amministrativo, potrebbe essere strumentalmente utilizzata per investire la Corte costituzionale, al di là dei prescritti giudizi di rilevanza e di non manifesta infondatezza. Ad avviso del senatore CRIMI (*M5S*) in realtà si tratta di due percorsi diversi (quello della già sollevata questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di Cassazione e quello contenuto nell'istanza dei due ricorsi, che tra l'altro condivide nel merito). In ogni caso, la futura decisione della Corte costituzionale non potrà non riverberarsi sui lavori della Giunta.

Il senatore GIARRUSSO si ritiene perfettamente convinto della possibilità che la Giunta possa sollevare una questione di legittimità costituzionale, trattandosi di un organo «giudicante» ancorché non «giurisdizionale» in senso stretto, sempre che la questione sia rilevante e fondata.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) reputa opportuno assumere una decisione già nell'odierna seduta, onde proseguire l'attività di verifica dei risultati elettorali di competenza della Giunta. Se poi la Corte costituzionale deciderà in un determinato modo circa la costituzionalità della legge elettorale, evidentemente la Giunta ne dovrà prendere atto.

Il senatore FERRARA (*GAL*) sottolinea la distinzione tra funzioni giudicanti e attività giurisdizionale ai fini della sollevabilità di una questione di legittimità costituzionale. Dopo un intervento del senatore CALIENDO, il quale rileva come anche collegi «giudicanti» come gli organi di autogoverno delle magistrature non abbiano mai sollevato questioni di legittimità costituzionale, il senatore GIARRUSSO ribadisce che in ogni caso è la Corte costituzionale a dover decidere l'ammissibilità o meno di una questione di legittimità costituzionale in considerazione della natura dell'organo giudicante che l'ha sollevata.

La senatrice LO MORO ribadisce l'opportunità di una decisione immediata e di evitare pronunce che in qualche modo conducano al blocco dell'attività della Giunta, a prescindere dalle complesse problematiche emerse nel corso della seduta. Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime l'avviso che sin dalla riunione odierna la Giunta possa assumere una decisione, sottolineando che – al di là delle future pronunce della Corte costituzionale – al momento la Giunta deve poter procedere nella propria attività istituzionale.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) fa presente che, per il principio di non contraddizione, qualora si decidesse di rinviare ogni decisione sui ricorsi a livello nazionale, evidentemente non si potrebbe procedere alla verifica dei risultati elettorali delle singole regioni.

Dopo un intervento della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), la quale condivide l'esigenza di non rinviare una decisione sui ricorsi in esame, il PRESIDENTE chiarisce che in caso di rinvio del seguito dell'esame dei ricorsi a livello nazionale non si potrà procedere alla verifica delle elezioni delle regioni, posta al secondo punto dell'ordine del giorno, per cui a suo avviso è opportuno che la Giunta assuma una deliberazione. Al qual fine – alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito – reputa opportuno a questo punto porre ai voti direttamente la reiezione dei due ricorsi in esame, poiché nella sostanza si profilano come inammissibili in quanto, da un lato, appaiono surrettiziamente volti a dar vita ad un'impugnazione diretta di una legge per motivi di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale e, dall'altro lato, non è stata ritenuta proponibile una questione di legittimità costituzionale in questa fase del procedimento di verifica dei poteri.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta del Presidente di respingere i due ricorsi per le motivazioni sopra esposte.

II. Esame delle seguenti materie

Regione Basilicata

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), relatore per la regione Basilicata, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Giovanni Barozzino, Filippo Bubbico, Salvatore Tito Di Maggio, Emma Fattorini, Salvatore Margiotta, Vito Rosario Petrocelli e Guido Walter Cesare Viceconte.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Calabria

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*), relatore per la regione Calabria, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Pietro Aiello, Giovanni Emanuele Bilardi, Antonio Stefano Caridi, Vincenzo Mario Domenico D'Ascola, Antonio Gentile, Doris Lo Moro, Domenico Minniti, Francesco Molinari, Nicola Morra e Domenico Scilipoti.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione della senatrice Lo Moro, che non partecipa al voto in quanto eletta nella regione.

Regione Liguria

La senatrice LO MORO (*PD*), relatrice per la regione Liguria, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Donatella Albano, Massimo Caleo, Cristina De Pietro, Paolo Guerrieri Paleotti, Augusto Minzolini, Roberta Pinotti, Maurizio Giuseppe Rossi e Vito Vattuone.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Marche

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore per la regione Marche, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Silvana Amati, Remigio Ceroni, Camilla Fabbri, Serenella Fucksia, Maria Paola Merloni, Mario Morgoni, Riccardo Nencini e Francesco Verducci.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione della senatrice Fucksia, che non partecipa al voto in quanto eletta nella regione.

Regione Piemonte

La senatrice FILIPPIN (*PD*), relatrice per la regione Piemonte, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Alberto Airola, Daniele Gaetano Borioli, Enrico Buemi, Vannino Chiti, Michelino Davico, Nerina Dirindin, Stefano Esposito, Nicoletta Favero, Elena Ferrara, Elena Fissore, Federico Fornaro, Stefano Lepri, Lucio Malan, Patrizia Manassero, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Andrea Olivero, Manuela Repetti, Maria Rizzotti, Marco Scibona, Gianluca Susta e Magda Angela Zanoni.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei senatori Buemi e Malan, che non partecipano al voto in quanto eletti nella regione.

Regione Sardegna

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), relatore per la regione Sardegna, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Ignazio Angioni, Roberto Cotti, Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Emilio Floris, Bachisio Silvio Lai, Luigi Manconi, Manuela Serra e Luciano Uras.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione del senatore Cucca, che non partecipa al voto in quanto eletto nella regione.

Regione Toscana

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), relatore per la regione Toscana, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Alessandra Bencini, Laura Bottici, Laura Cantini, Rosa Maria Di Giorgi, Valeria Fedeli, Marco Filippi, Maria Grazia Gatti, Stefania Giannini, Manuela Granaiola, Andrea Marcucci, Claudio Martini, Altero Matteoli, Donatella Mattesini, Riccardo Mazzoni, Sara Paglini, Alessia Petraglia, Maurizio Romani e Denis Verdini.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Trentino-Alto Adige

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), relatrice per la regione Trentino-Alto Adige, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Johann Karl Berger, Sergio Divina, Vittorio Fravezzi, Francesco Palermo, Franco Pannizza, Giorgio Tonini e Karl Zeller.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Umbria

La senatrice DE MONTE (*PD*), relatrice per la regione Umbria, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Valeria Cardinali, Nadia Ginetti, Miguel Gotor, Linda Lanzillotta, Stefano Lucidi, Gianluca Rossi e Luciano Rossi.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Valle d'Aosta

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), relatrice per la regione Valle d'Aosta, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Albert Lanièce.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 2539/09 RG pendente presso il Tribunale ordinario di Cassino

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore CUCCA (PD) il quale evidenzia preliminarmente che in data 20 giugno 2013 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 2, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento civile n. 2539/09 RG, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Cassino.

L'ex senatore Ulisse Di Giacomo ha convenuto in giudizio l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico – indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto – promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti alla pubblicazione di articoli – che l'attore ritiene diffamatori – sul quotidiano «Nuovo Oggi Molise». Si tratta, in particolare, di articoli apparsi sul predetto quotidiano tra il 1° febbraio 2007 e il 27 giugno 2009.

Si fa tuttavia presente che tali articoli non sono allegati alla richiesta dell'autorità giudiziaria e non è stato possibile reperirli in altro modo, trattandosi di articoli pubblicati su un quotidiano a carattere locale. Va evidenziato che in fase istruttoria la conoscenza del contenuto di tali articoli di stampa è essenziale al fine di valutare se le dichiarazioni riportate negli stessi rientrano o meno nell'ambito di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il relatore propone quindi alla Giunta di deliberare un'integrazione istruttoria, finalizzata a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria l'istanza di trasmissione a questo ramo del Parlamento di copia degli articoli di stampa citati nell'ordinanza del Tribunale di Cassino.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) esprime il proprio disappunto per l'incompletezza della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria, che non consente alla Giunta di acquisire elementi cognitivi adeguati in merito ai fatti oggetto del procedimento civile in questione.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta, formulata dal relatore, di deliberare un'integrazione istruttoria, finalizzata a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria l'istanza di trasmissione a questo ramo del Parlamento di copia degli articoli di stampa citati nell'ordinanza del Tribunale di Cassino depositata il 4 giugno 2013 (relativa al procedimento civile n. 2539/2009).

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI IMMUNITÀ

COMMISSIONI 3^a, 4^a e 14^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
CHITI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Propone quindi che, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sia adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013

Il presidente della 14^a Commissione CHITI introduce brevemente l'indagine conoscitiva in titolo, rilevando come essa intenda approfondire uno degli aspetti più rilevanti e, al contempo, problematici del processo di unificazione europea.

Il presidente della 4^a Commissione LATORRE (PD) illustra, in qualità di relatore, le motivazioni politiche alla base dell'indagine, tra cui

spicca la particolare importanza del Consiglio europeo del prossimo dicembre. Per la prima volta nella storia dell'Unione europea, infatti, si terrà una riunione tematica sulla difesa, con importanti riflessi anche in vista del secondo semestre di presidenza italiana, che avrà luogo nel 2014.

L'integrazione nel campo della Difesa rappresenta, pertanto, un passaggio fondamentale, sia per le importanti ricadute in politica estera e in relazione allo sviluppo tecnologico, sia per il rilancio del processo di integrazione europea, apparentemente minato (a causa della crisi economica) dal mancato consolidamento di interessi condivisi ma, al contempo, necessario per fare efficacemente fronte alle pericolose instabilità presenti in Nord Africa e nel Mediterraneo (testimoniate dalle crisi in Mali, Egitto e Siria).

Sulla base di tali premesse, l'attività conoscitiva delle Commissioni riunite assume un valore specifico, considerato che il Governo potrebbe trarre dalla stessa grande beneficio proprio nella rappresentazione delle posizioni italiane in seno all'Unione.

L'oratore dà quindi conto di un primo programma di audizioni, che rimane comunque aperto a qualsiasi proposta di integrazione da parte dei Gruppi e che risulta funzionale all'approfondimento di quattro profili specifici: istituzionali e comunitari, di politica estera, militari ed industriali. In particolare, sono state già programmate: per il 4 luglio, l'audizione del Presidente della Sottocommissione difesa della Commissione esteri del Parlamento europeo, onorevole Danjean, per il 9 luglio, l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Binelli Mantelli, per il 17 luglio l'audizione del direttore generale dell'Agenzia europea della Difesa, signora Arnould e per il 23 luglio l'audizione del fondatore del *Galtung Institut*.

Sono inoltre in corso di predisposizione le audizioni di rappresentanti dell'Istituto affari internazionali (IAI) e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dottor Pansa, di esponenti apicali del Consorzio *Eurofighter* e del segretario dell'OSCE, ambasciatore Zannier.

Conclude rilevando che la tematica affrontata in sede di Consiglio europeo non sarà la predisposizione di un «libro bianco», bensì l'analisi dell'integrazione europea, soprattutto con riferimento agli aspetti industriali e tecnologici, auspicando altresì che le Commissioni pervengano alle rispettive conclusioni entro la fine del mese di novembre.

Il presidente della 3^a Commissione CASINI auspica che la crisi politica ed economica dell'Unione europea possa, come altre volte in passato, costituire uno stimolo per uno scatto in avanti nel percorso di integrazione. L'Europa è chiamata ad assumere nuove responsabilità in tema di sicurezza collettiva, proprio nel momento in cui la crisi economica comporta una forte riduzione delle spese militari.

Sottolinea, al riguardo, come oggi nessuno Stato europeo sia in grado di mantenere uno spettro completo di capacità militari e che dunque non si tratta più di scegliere tra un modello di difesa nazionale e un modello europeo, ma tra quest'ultimo e l'irrelevanza nello scenario globale.

L'esistenza di 28 strutture militari nazionali contrasta, peraltro, col fatto che, tranne pochissime eccezioni, negli ultimi 30 anni, gli eserciti europei hanno sempre agito in operazioni multinazionali.

Sottolinea, inoltre, come una maggiore integrazione consentirebbe di ridurre le spese, colmare le lacune strutturali degli eserciti europei e impostare in maniera più proficua il rapporto con la NATO.

Evidenzia come l'Unione europea, per dotarsi delle capacità militari necessarie, abbia bisogno di un mercato della difesa competitivo e di un'industria efficiente e avanzata. È dunque necessaria una maggiore apertura del mercato, anche per consentire alle industrie europee di operare economie di scala, riducendo le duplicazioni nell'ambito di ricerca e sviluppo.

Conclude mettendo in risalto l'importanza dell'assetto istituzionale, auspicando il rafforzamento e lo sviluppo delle innovazioni introdotte con il Trattato di Lisbona, nonché la necessità di superare gli ostacoli politici avanzati in particolare da Regno Unito e Francia, che finora hanno limitato l'integrazione in materia di difesa. Auspica, infine, che i relatori svolgano una funzione di coordinamento, assicurando la continuità dei lavori dell'indagine.

Il senatore TONINI (*PD*) sottolinea l'alto costo degli strumenti militari nazionali e la loro inefficienza, evidenziata in occasione sia della crisi del Kosovo che della crisi libica. Afferma la necessità di uniformare i sistemi militari, anche sotto l'aspetto industriale e di estendere pienamente anche a questo settore le regole del mercato unico.

Ricorda, quindi, l'importanza cruciale della questione istituzionale, anche perché gli aspetti relativi alla difesa costituiscono la componente più sensibile della sovranità nazionale.

Rammenta l'importanza storica del Consiglio europeo di dicembre e l'utilità dell'indagine conoscitiva, anche per la diffusione di questi temi nell'opinione pubblica italiana e per il rafforzamento dell'azione del Governo italiano.

Esprime, infine, apprezzamento sul programma di lavoro dell'indagine suggerendo di approfondire, in particolare, le questioni istituzionali e di ampliare la lista di esperti e ricercatori stranieri.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) sottolinea l'esigenza di valutare le prospettive della difesa europea, anche in relazione al disposto costituzionale. Evidenzia, infine, l'opportunità di approfondire le questioni relative al rapporto con l'Alleanza atlantica e il rapporto tra difesa comune e allargamento dell'Unione.

Il senatore MINZOLINI (*PdL*) concorda con il senatore Tonini sull'importanza degli aspetti politici e istituzionali, su cui probabilmente in sede di Consiglio europeo si incontreranno le maggiori difficoltà. Sottolinea, quindi, l'esigenza di attivare delle alleanze tra i Parlamenti più impegnati nel percorso di integrazione in materia di difesa.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*), muovendo dalla considerazione che la Commissione esteri del Parlamento europeo estrinseca la propria attività anche nel campo dei diritti civili, oltre che in quello della difesa, osserva che mentre per quanto attiene al primo aspetto si è registrato un notevole impulso verso l'armonizzazione delle politiche dei Paesi membri, in relazione al secondo non si è, sino ad ora, registrata un'analoga spinta organizzativa. Tuttavia, la necessità di coniugare il contenimento dei costi con le esigenze di duttilità dello strumento militare impone proprio un rinnovato impegno in tale ambito, rendendo la politica di difesa e la definizione di forze armate comuni un tassello chiave nel delicato processo di integrazione.

L'oratore pone, inoltre, l'accento sugli indubbi benefici che potrebbero derivare, per le aziende nazionali, dall'effettiva implementazione di un mercato unico europeo per la difesa.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) invita invece a considerare un approccio più realistico alle problematiche sottese all'indagine conoscitiva in titolo. A dispetto dei numerosi afflitti europeistici espressi nelle sedi istituzionali, permangono infatti – e proprio in ambito europeo – significative divergenze nelle condotte dei Paesi membri, sia sul piano politico che industriale. Anche in ambito nazionale, inoltre, l'approccio alle questioni sulla difesa sembra ancora connotato da forte ambiguità, come attestato dai contenuti di un recente atto di indirizzo sul programma di acquisizione del velivolo F-35 approvato dalla Camera dei deputati.

Replica il presidente della 4^a Commissione LATORRE (*PD*) in qualità di relatore, ribadendo la particolare valenza politica del Consiglio europeo di dicembre e l'opportunità che rappresenta per il Paese. Ciò soprattutto alla luce del fatto che, proprio nel corso del 2013, avrà luogo anche la revisione dello strumento militare nazionale e che tale revisione dovrà necessariamente coordinarsi con la nascente dimensione europea. Peraltro, l'Europa impegna, globalmente, rilevanti risorse nel settore della difesa, che necessitano, però, di un'opportuna razionalizzazione.

Non vanno poi trascurate, a suo avviso, le importanti ricadute in ambito industriale: solo un efficace processo di integrazione europea, infatti, sarebbe in grado di valorizzare adeguatamente le eccellenze tecnologiche del Paese. Infine, una maggiore integrazione della difesa europea non si porrebbe in nessun caso in conflitto con i vincoli derivanti dal trattato NATO.

Conclude assicurando che le proposte di integrazione del programma di audizioni emerse nel corso del dibattito saranno debitamente valutate ed auspicando che l'indagine possa svolgersi in maniera costruttiva e proficua.

Il presidente CHITI rinvia, quindi, il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 3^a e 8^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(589) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella scorsa seduta, dopo le relazioni dei due Relatori, era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, comunica che si procederà all'illustrazione dell'emendamento presentato, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore RUSSO (PD), relatore per la 3^a Commissione, illustra l'emendamento 4.1, che riguarda la normativa da applicarsi ai lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea. Ricorda che il testo ori-

ginario del disegno di legge prevede, all'articolo 4, che a tale rapporto sia applicabile la legge regolatrice del contratto di arruolamento, in analogia a quanto disposto per i marittimi italiani e comunitari. L'emendamento intende sopprimere tale articolo, mantenendo quindi in vigore la normativa attuale che prevede che il rapporto di lavoro in questione sia regolato dalla legge scelta dalle parti. Evidenzia come tale emendamento sia frutto di un esame approfondito della questione, di un'analisi della legislazione comparata dei principali Paesi europei e di un confronto con i sindacati, che hanno espresso il loro favore per tale modifica. Sottolinea infine che l'approvazione dell'emendamento non diminuirebbe le garanzie nei confronti dei lavoratori marittimi, che già trovano altre forme di tutela.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*), nel ricordare di avere aggiunto la firma all'emendamento 4.1 del relatore Russo, sottolinea che tale proposta emendativa è frutto di un'ampia condivisione tra gli operatori del settore ed è volta ad evitare una perdita di competitività della marina mercantile italiana.

Il presidente MATTEOLI invita il Rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sull'emendamento 4.1.

Il vice ministro GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il presidente MATTEOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 4.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con la modificazione accolta, a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, nonché ad apportare le correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 589

Art. 4.

4.1

Russo, Maurizio Rossi

Sopprimere l'articolo 4.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Barretta e per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente SACCONI (*PdL*) annuncia che allo scadere del termine sono stati presentati 91 emendamenti e 23 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Il sottosegretario DELL'ARINGA auspica la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge: ciò non per minimamente limitare le prerogative del Parlamento, ma anzi per condividere con esso la necessità della

rapida approvazione di un provvedimento contenente misure di emergenza sia sul versante finanziario e fiscale che su quello lavoristico e la cui adozione è quantomai urgente. Rammenta al riguardo le lamentele delle regioni con riferimento alle risorse destinate all'erogazione di ammortizzatori sociali, ancora non disponibili, a fronte di una situazione occupazionale di grave difficoltà. I temi affrontati nel provvedimento d'urgenza sono peraltro in questa sede solo parzialmente risolti e si renderanno necessari ulteriori interventi a carattere organico.

Il senatore CARRARO (*PdL*) dà atto al sottosegretario Dell'Aringa di aver evidenziato le ragioni per le quali il Governo ritiene assolutamente urgente procedere alla definitiva conversione del decreto-legge in esame, al fine di dare certezza circa il contenuto e la decorrenza delle disposizioni concernenti il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Tuttavia, anche prendendo atto di tali indicazioni, rimarca che le disposizioni inserite inizialmente nel provvedimento d'urgenza sono già formalmente in vigore, attenuando quindi a suo parere la portata delle motivazioni addotte circa l'urgenza di una celere conversione del decreto-legge.

Il presidente SACCONI (*PdL*), pur prendendo atto di tali argomentazioni, osserva che in conseguenza del provvedimento saranno necessari provvedimenti attuativi fortemente attesi, ciò che conferma l'esigenza di una tempestiva conversione del decreto-legge in esame.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) comprende l'argomentazione dell'urgenza rappresentata dal sottosegretario Dell'Aringa con riferimento al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, ma ritiene che l'esame del decreto-legge n. 54 rappresenti altresì l'occasione per una riflessione radicale sul tema. Si riferisce in particolare ad alcuni dati ISTAT dai quali risulta come gli ammortizzatori siano oggi correntemente utilizzati in situazioni nelle quali il rapporto di lavoro è solo formalmente sospeso, ma in realtà di fatto da anni non più esistente; in casi del genere la probabilità di una ripresa del lavoro in quella stessa azienda è sostanzialmente nulla e l'erogazione del trattamento di Cassa integrazione integra un sostanziale snaturamento dell'istituto. Peraltro un simile utilizzo degli ammortizzatori sociali indirizza i lavoratori in un vicolo cieco, atteso che maggiore è il tempo di inattività, minore è la possibilità di un loro ricollocamento. In questo senso, auspica un cambiamento della cultura industriale e sindacale del Paese.

Il senatore FORNARO (*PD*), anche sulla scorta delle osservazioni testé formulate dal senatore Ichino, ritiene opportuno focalizzare l'intervento sui due principali filoni normativi oggetto del decreto-legge, a partire dalle disposizioni concernenti la cassa integrazione in deroga. In proposito condivide, a nome della propria parte politica, i rilievi svolti dal sottosegretario Dell'Aringa per quanto riguarda l'urgenza di procedere alla definitiva conversione del decreto-legge, tenendo presente la situa-

zione di emergenza che si è venuta a creare a proposito della erogazione dei trattamenti integrativi del reddito. Aggiunge che, nel proprio intervento, il senatore Ichino ha proposto alcune fondate argomentazioni a favore di un intervento di riforma organica della disciplina degli ammortizzatori sociali, ivi compresa la possibile introduzione dell'istituto del reddito minimo, sui cui contenuti ritiene utile avviare un confronto con i senatori del Movimento Cinque Stelle.

Per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento d'urgenza, ritiene necessario che le Commissioni riunite seguano l'indicazione fornita dal rappresentante del Governo relativamente alla tempestiva conversione del decreto-legge. A conferma di tale impostazione, il Gruppo del Partito democratico ha rinunciato alla presentazione di emendamenti e ha ritenuto che lo strumento dell'ordine del giorno fosse quello più appropriato per sottoporre al Governo alcune proposte di riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali, sulle quali auspica possa esservi una reale attenzione da parte dell'Esecutivo.

Passando alle disposizioni fiscali contenute nel provvedimento d'urgenza, osserva come vi sia grande preoccupazione da parte dei sindaci per l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale abolizione dell'IMU sulla prima casa. Infatti, a fronte della sospensione prevista dal decreto-legge, si è risolta la questione degli effetti di cassa per i comuni, consentendo un ricorso alle anticipazioni di tesoreria oltre il limite previsto dalla normativa attualmente in vigore. Tuttavia un eventuale intervento di definitiva esenzione dell'IMU sulla prima casa richiederebbe una rimodulazione complessiva dei trasferimenti erariali, con la necessità di individuare in anticipo i criteri di quantificazione dei mancati introiti, non potendosi in ogni caso tener conto delle aliquote stabilite per il 2012. È evidente come la mancata definizione di tali profili imponga ai comuni un non trascurabile grado di incertezza finanziaria, in sede di predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione.

Il presidente SACCONI (*PdL*), nel dare il benvenuto al sottosegretario Baretta, nel frattempo sopraggiunto, ritiene importanti le precisazioni che egli vorrà svolgere sul punto al termine della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*), rinunciando a intervenire nella discussione generale, si riserva di prendere la parola in fase di illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) illustra l'emendamento 4.20, di cui è primo firmatario. Ricorda che, secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, otto lavoratori disoccupati su dieci trovano un nuovo posto di lavoro entro l'anno se non assistiti da trattamento di Cassa integrazione. Ciò dimostra

che l'integrazione salariale non rappresenta lo strumento ideale e deve aver luogo solo allorché vi sia la ragionevole ipotesi di una ripresa del rapporto di lavoro nella medesima azienda. In questo quadro, la proposta emendativa prevede l'utilizzo delle risorse disponibili per trattamenti di integrazione salariale secondo determinate percentuali, destinando alla proroga dei trattamenti di disoccupazione un terzo delle risorse, un ulteriore terzo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ed un altro terzo alla sperimentazione di un sistema di reddito minimo di inserimento, oggetto di esperienze non felici in Campania e Lazio e sul quale invece si sta verificando una buona sperimentazione in Trentino Alto Adige.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) dà ragione degli emendamenti 1.39 e 1.0.2, segnalando che nel secondo caso il differimento del termine per la proroga dell'iscrizione dei fabbricati rurali al Catasto edilizio urbano è motivato dal gran numero di domande pervenute in particolare nella provincia di Bolzano, il cui mancato esito rischia di determinare sanzioni a carico di soggetti incolpevoli. Illustra altresì l'emendamento 1.38.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.17 e 1.19: il primo si propone di estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU agli immobili dichiarati inabitabili o inabitabili e il secondo intende estendere la sospensione dell'IMU anche agli immobili strumentali degli artigiani.

Per quanto riguarda l'articolo 4, dà conto dell'emendamento 4.3, con il quale si prevede di estendere la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anche ai lavoratori dipendenti degli studi tecnici e professionali. Infine dà conto degli emendamenti 4.32 e 4.35.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 da parte del proprio gruppo, facendo presente che con essi si prevedono esenzioni o sospensioni dell'IMU per alcune categorie di soggetti o immobili, quali le giovani coppie che abbiano stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari del proprietario e gli immobili strumentali delle imprese. Altri emendamenti si riferiscono alla detraibilità dell'IMU dall'imponibile ai fini dell'IRAP e dell'IRES, agli immobili di carattere storico e di pregio, agli immobili degli enti che svolgono ricerca scientifica.

Altre proposte riguardano l'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale, la sospensione anche per gli immobili dei comuni e l'equiparazione dell'abitazione principale anche gli immobili detenuti dagli anziani o dai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari.

Ulteriori emendamenti concernono l'esclusione dell'IMU per non più di tre anni per gli immobili invenduti dalle imprese edili; gli immobili dichiarati al catasto e situati nelle aree colpite da alcuni eventi alluvionali;

gli immobili iscritti in catasto e dichiarati inagibili a seguito del sisma del maggio 2012.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, l'emendamento 2.1 introduce il principio di riduzione del carico fiscale sugli immobili inventurati delle imprese edili, per un periodo non superiore a tre anni, mentre l'emendamento 2.2 prevede che la riforma dell'imposizione immobiliare definisca anche le agevolazioni fiscali per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra gli emendamenti 1.14 e 1.15, di cui sottolinea il tenore analogo e la modesta entità degli oneri finanziari connessi, concernenti la sospensione della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso abitativo detenuti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e la sospensione anche per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di soggetti anziani o disabili, che risiedono all'interno di strutture di ricovero.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce le motivazioni già espresse in precedenza dal sottosegretario Dell'Aringa per quanto riguarda l'esigenza di una tempestiva conversione del decreto-legge, ricordando innanzitutto che si sono già prodotti gli effetti derivanti dalla sospensione della prima rata dell'IMU per il mese di giugno e che occorre quindi dare un maggior grado di certezza ai rapporti tributari dei contribuenti, per quanto riguarda il pagamento di tale imposta. Si dichiara pienamente consapevole che la sospensione dell'IMU è una misura d'emergenza e per tale ragione rimarca che la sua stabilizzazione risulta anche funzionale all'imminente riforma della tassazione immobiliare, più volte preannunciata dal ministro dell'economia Saccomanni. L'urgenza di varare tale intervento organico è ribadita anche dalla possibilità, concessa ai comuni, di approvare entro il mese di settembre i rispettivi bilanci di previsione.

In merito ai contenuti degli emendamenti illustrati, rimarca che le disposizioni recate dal decreto-legge presuppongono un delicato equilibrio finanziario, già ampiamente definito e non suscettibile di ulteriori modifiche, nella consapevolezza che si tratta, peraltro, di un quadro che sarà ulteriormente completato e definito dall'annunciata riforma dell'imposizione immobiliare. Sotto tale profilo, rimarca che non vi sono obiezioni di merito da formulare, ma che le proposte in esame tendono ad anticipare i contenuti di una riforma complessiva e non possono quindi trovare accoglimento in sede di conversione del decreto-legge in esame. A titolo di esempio ricorda gli emendamenti finalizzati a esentare dall'IMU eterogenee categorie di immobili, non detenuti come abitazioni principali: indipendentemente dal merito delle proposte, è evidente che si rischia di rendere frammentaria e disomogenea la nozione di seconda casa, rilevante ai fini dell'applicazione dell'IMU. Osserva che, se da un lato è politicamente legittimo porre la questione di un eventuale regime agevolativo dell'IMU su singole categorie di immobili, dall'altro, tuttavia, si rischia di alterare l'impostazione di fondo adottata con il decreto-legge. In secondo luogo,

ritiene non si possa evitare di raccordare in modo più stretto la già preannunciata riforma della tassazione immobiliare con la più complessiva delega per la riforma del sistema fiscale attualmente all'esame della Camera. In generale, quindi, gli emendamenti illustrati presuppongono la definizione di un quadro normativo più organico e globale, che tuttavia non può aver luogo nell'ambito del provvedimento d'urgenza in esame. Ritiene quindi di aver motivato il parere di contrarietà sugli emendamenti agli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni, per le mancate entrate connesse con la sospensione dell'IMU sulla prima casa, fa presente al senatore Fornaro che il Governo ha provveduto al computo di tali cifre basandosi sugli introiti esposti nel bilancio dai singoli comuni, sulla base quindi delle aliquote previste per i singoli enti territoriali.

Dopo un ulteriore intervento del senatore FORNARO (PD), il sottosegretario ribadisce l'obiettivo del Governo di accentuare i profili dell'IMU come tributo locale, per quanto riguarda la correlazione tra il prelievo e la base imponibile.

Il sottosegretario DELL'ARINGA, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ribadisce la più generale esigenza di una celere conversione del decreto-legge. Gli emendamenti presentati a tali disposizioni si distinguono peraltro a seconda che intendano modificare la quantità delle risorse messe in campo o i loro criteri di assegnazione: se, da un lato, sono maggioritarie le proposte tendenti ad ampliare l'entità delle risorse disponibili, non si può trascurare il fatto che l'emendamento 4.20 del senatore Ichino ne preveda sostanzialmente una riduzione e una diversa destinazione per istituti non assimilabili agli ammortizzatori in deroga. Nel merito di tali proposte ribadisce la necessità di non modificare quanto previsto dal decreto-legge, ricordando peraltro che i criteri di assegnazione delle risorse saranno definiti da un decreto interministeriale che sarà sottoposto, per effetto di una modifica approvata dalla Camera, ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente della 6^a Commissione Mauro Maria MARINO (PD), relatore, evidenzia che il tema delle modifiche alla disciplina dell'IMU è attualmente discusso nelle Aule parlamentari in diverse sedi e da differenti prospettive, ricordando il lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. Occorre poi aggiungere anche l'impegno del Governo a presentare in tempi brevi al Parlamento un organico disegno di riforma della fiscalità immobiliare: a tale riguardo, ritiene fondamentale ricordare anche l'impegno del ministro Saccomanni ad attendere le conclusioni che saranno formulate dalla 6^a Commissione all'esito della procedura informativa prima ricordata. Nel predisporre modifiche alla disciplina dell'IMU, giudica quindi fondamentale uscire dalla logica degli interventi frammen-

tari ed emergenziali per elaborare e predisporre, al contrario, un intervento di carattere strutturale, i cui contenuti dovranno però essere definiti e concordati con il Parlamento, all'esito di un percorso condiviso. Tale condizione appare prodromica affinché le Commissioni riunite diano un seguito alla richiesta del Governo di favorire una rapida conversione del decreto-legge. Peraltro sia gli emendamenti che gli ordini del giorno presentati anticipano in parte i possibili contenuti della riforma della tassazione degli immobili, a conferma dell'indicazione secondo cui occorre un approccio di carattere più strutturale.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del sistema fiscale, che riguarda naturalmente anche la materia del catasto, fa presente che sono allo studio adeguate forme di collaborazione con la VI Commissione finanze della Camera. Infine evidenzia che, se la sospensione della prima rata dell'IMU fosse estesa ad altre categorie di immobili, si creerebbero delle difficoltà di ordine pratico, considerato che, per le categorie non soggette alla sospensione, la prima rata dovrebbe essere stata già versata alla scadenza di giugno.

Il presidente SACCONI (*PdL*) condivide quanto affermato in particolare dal sottosegretario Dell'Aringa con riferimento ai criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Ribadisce che il provvedimento prevede la definizione di alcuni criteri, rinviandola ad un atto di normazione secondaria da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti ed al confronto con le parti sociali e le regioni. Giudica fortemente innovativi i criteri di concessione proposti nell'emendamento 4.20, che addirittura si riferisce alla sperimentazione di un sistema di reddito minimo di inserimento. Auspica tuttavia che l'emendamento possa essere riconsiderato in altra sede, all'interno di una più generale riflessione sul tema, augurandosi altresì il ritiro degli altri emendamenti in materia lavoristica. Condivide infatti l'esigenza di una rapida tempistica nell'*iter* del provvedimento e si unisce alle preoccupazioni già espresse dal sottosegretario Dell'Aringa con riferimento al lungo tempo trascorso in assenza di erogazione di ammortizzatori sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SACCONI avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, finalizzato alla programmazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 890, recante interventi sull'occupazione, la coesione sociale, l'IVA e misure finanziarie, è differito a domani, alle ore 15. Conseguentemente, la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per la stessa ora per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 843, non avrà più luogo. Comunica altresì che, ove non dovessero pervenire in tempo utile

i pareri richiesti alle Commissioni permanenti 1^a e 5^a sul testo e sugli emendamenti del decreto-legge n. 54, la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per giovedì 4 luglio, alle 14,30, potrà essere dedicata all'incardinamento del disegno di legge n. 890.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 843

(al testo del decreto-legge)

G/843/1/6 e 11

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

l'articolo 2 del medesimo provvedimento dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013;

la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non può prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio scorso relative all'energia e alla fiscalità;

in particolare il Consiglio europeo ha concentrato l'attenzione sugli interventi da adottare per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a riformare la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che non si limitino ad una revisione dell'IMU e della Tares ma che considerino gli effetti più complessivi degli altri regimi impositivi sul patrimonio immobiliare in particolare quelli che

incidono sulle transazioni anche in coerenza con gli impegni assunti in Europa nell'ambito del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.

G/843/2/6 e 11

BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premesso che:

l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;

l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;

l'applicazione della normativa sull'IMU, in assenza di una complessiva riforma del catasto ha provocato, specialmente nelle città medio-grandi, evidenti effetti distorsivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere in tempi brevi una riforma del sistema catasta le adottando, in attesa di tale riforma, gli indici delle quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio-Omi su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.

G/843/3/6 e 11

FORNARO, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premessi che:

nella scorsa legislatura è stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale, volto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;

in particolare attraverso la disciplina del federalismo fiscale è stato iniziato un processo ancora lontano dall'essere completato – per la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali;

il più significativo intervento attuativo della delega, vale a dire la nuova fiscalità municipale è stato più volte modificato, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, mediante la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un quadro normativo mutevole ed al momento ancora non a regime, come espone la complessa vicenda dell'imposta municipale propria (IMU);

in particolare la legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità per il 2013 –, ha attribuito interamente ai comuni il gettito dell'imposta (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato), con ciò per un verso ripristinando la configurazione dell'imposta come essenzialmente municipale, ma, per altro verso comportandone, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l'emergenza finanziaria che, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2011, ha reso urgente l'adozione di misure di consolidamento dei conti pubblici, ha costituito un serio ostacolo alla completa e definitiva riforma della fiscalità regionale e locale,

considerato che:

l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà

indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;

la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, che dovrà considerare anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché la previsione della deducibilità dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dai redditi di impresa,

impegna il Governo:

a tenere conto nella riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per ciò che concerne il nuovo assetto dei tributi propri comunali, della necessità di ripristinare l'autonomia regolamentare dei comuni in materia di esenzioni, detrazioni e assimilazioni.

a valutare l'opportunità di procedere ad una complessiva riforma non solo dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ma anche di quella comunale;

a tenere in considerazione, nella complessiva ridefinizione della finanza locale, della natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, eliminando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/843/4/6 e 11

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premessi che:

le assimilazioni a prima casa nella previgente normativa ICI erano molto ampie e con la riforma IMU si sono fortemente ridotte;

l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, è stata oggetto in passato di eccessi e di abusi e eliminata ai fini IMU; rimane però almeno un caso che risulta ingiustamente colpito e riguarda i proprietari della prima e unica casa, concessa in uso gratuito o in nuda proprietà ai figli o genitori che vi risiedono; il principio di equità del tributo invocherebbe, per questi casi, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione e non la tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli;

tuttavia in questi casi il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oggi vigente, fissa per queste abitazioni l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale, senza nessuna detrazione;

si tratta di una norma che rappresenta un vero e proprio aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori;

considerato che:

i progressivi e apparentemente inarrestabili processi di invecchiamento e di denatalità del nostro Paese, hanno grandemente inciso sulla composizione del nucleo familiare, sempre più condizionato non solo dalla presenza di figli piccoli ma anche di persone anziane, spesso 'non autosufficienti, e richiedono uno sforzo suppletivo in termini di innovazione della struttura delle abitazioni, della organizzazione degli spazi e dei servizi;

l'annunciata riforma dovrà anche sanare alcuni profili di iniquità contenuti nella normativa vigente, al fine di non penalizzare le persone tenute a pagare l'imposta dovuta per la «seconda casa», come gli anziani che risiedono in una casa di cura, le persone che possiedono solo una casa e per motivi di mobilità lavorativa si trovano in affitto in un altro comune, ivi inclusi i residenti all'estero che mantengano la proprietà della casa di abitazione presso il luogo di origine;

tali tematiche non potranno essere ignorate nel corso dell'esame della revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, poiché attengono a problematiche

fortemente sentite dalla popolazione, soprattutto nella situazione attuale, caratterizzata da una crisi economica e sociale che non ha precedenti nella storia repubblicana,

impegna il Governo:

nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ad intervenire in modo equilibrato sul regime delle assimilazioni ad abitazione principale, in particolare rispetto alle questioni sociali emergenti quali: *a)* gli anziani che risiedono in case di cura ed in generale fuori la casa di proprietà; *b)* le persone che possiedono solo una casa e per motivi di mobilità lavorativa si trovano in affitto in un altro comune, ivi inclusi i residenti all'estero; *c)* gli immobili

delle famiglie che hanno concesso il comodato d'uso a parenti di primo grado ove questa sia l'unica casa aggiuntiva della famiglia. Sempre tenendo in considerazione adeguati riferimenti ad indicatori di capacità contributiva ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare.

G/843/5/6 e 11

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premessi che:

secondo i dati elaborati dall'Agenzia del territorio («Gli immobili in Italia 2012») a fine 2010 lo *stock* immobiliare complessivo di proprietà delle persone fisiche era pari a circa 52,8 milioni di unità, di cui 19,7 milioni di abitazioni principati (37,3 per cento) 5,2 milioni di immobili locati (9,9 per cento) e 5,8 milioni di immobili a disposizione (11 per cento);

negli anni più recenti le politiche in favore delle famiglie che vivono in affitto si sono progressivamente indebolite, in particolare, il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge n. 431 del 1998, che ammontava a 205 milioni di euro nel 2008, è stato ridotto fino all'azzeramento a partire dal 2012. Il canone «concordato», introdotto sempre dalla legge n. 431 del 1998, ha registrato una diffusione inferiore alle aspettative (rappresenta, secondo i dati di Confe-dilizia, poco meno del 6 per cento del totale dei contratti di locazione) ed ha visto via via affievolirsi le agevolazioni fiscali inizialmente previste;

con il decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto «Salva Italia» si è anticipata al 2012 l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. In particolare, l'articolo 13, comma 4, ha aumentato del 60 per cento il coefficiente moltiplicativo delle rendite catastali riguardante i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

il comma 6 ha stabilito l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, attribuendo ai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446, la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 per cento. Ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l'aliquota IMU di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali. Il decreto legislativo n. 23 del 2011 aveva invece previsto che l'imposta fosse ridotta per legge alla metà (0,38 per cento) per gli immobili locati, anche in considerazione del fatto che per tale tipologia di immobili l'IMU sostituisce solo l'ICI e non anche l'imposta sul reddito come invece accade per gli altri immobili;

secondo un'indagine realizzata da Confedilizia nei comuni capoluoghi di regione, il combinato disposto dell'aumento del coefficiente di moltiplicazione delle rendite e delle aliquote IMU (che, secondo un'analisi ANCI-IFEL il 52,1 per cento dei comuni – ma il 100 per cento di quelli con oltre 250 mila abitanti – ha portato a livelli superiori a quello base dello 0,76 per cento, a sua volta maggiore del livello massimo dello 0,7 per cento previsto per l'ICI fino al 2011) produrrà nel 2013 un aumento drammatico dell'imposizione sugli immobili locati sia rispetto all'acconto IMU 2012 (calcolato ad aliquota base 0,76 per cento) che, ancor di più, rispetto all'ICI in vigore nel 2011: immobili locati con contratti «liberi»: +30 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +143 per cento medio rispetto all'ICI 2011; immobili locati con contratti «concordati»: +6 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +409 per cento medio rispetto all'ICI 2011;

questi aumenti, decisamente esorbitanti nel caso degli immobili locati a canone concordato, si riflettono negativamente sul mercato delle locazioni, colpendo famiglie che in buona parte sono in condizione di disagio abitativo;

va sottolineato, inoltre, come i proprietari di immobili tenuti a disposizione abbiano beneficiato dell'assorbimento dell'IRPEF sulle case sfitte (che produceva un gettito complessivamente pari a 1,6 miliardi annui), a differenza dei proprietari di immobili locati che continuano a pagare l'IRPEF o la cedolare secca sui canoni d'affitto;

appare perciò urgente e indispensabile una rimodulazione delle aliquote IMU per ridurre la pressione sugli immobili locati, focalizzando l'intervento su quelli locati a canone concordato,

considerato, altresì, che:

l'alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, svolge una funzione di interesse generale, di salvaguardia della coesione sociale, di riduzione del disagio abitativo di individui e famiglie svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie,

impegna il Governo:

nel quadro della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare prospettata dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, a prevedere una rimodulazione delle aliquote IMU riducendo in misura significativa l'aliquota base per le abitazioni locate a canone concordato;

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della futura riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'applicazione alle unità abitative con caratteristiche di alloggio sociale, come definite dal decreto ministeriale menzionato, assegnate in locazione ai propri soci come abitazione principale, dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni, così come previsto dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le abitazioni principali.

G/843/6/6 e 11

DI GIORGI, LEPRI, MATURANI, SUSTA, CHIAVAROLI, CERONI, FRAVEZZI, Gianluca ROSSI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CIRINNÀ, CUOMO, DE MONTE, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIZZETTI, PUPPATO, RUSSO, RUTA, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, ZANONI, FEDELI

Il Senato,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

il Governo Monti, attraverso l'articolo 91-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia il disciplinare circa i presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» (per attività a contenuto commerciale e non) degli immobili, allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita;

considerato che:

la delega circa la definizione del rapporto di proporzionalità tra attività commerciali e non, il cui termine era previsto al 23 maggio 2012, è stata assolta sei mesi dopo, con la pubblicazione del decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 200;

anche la nozione di commercialità, concetto-chiave da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, ha trovato specificazione solo con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 200 del 2012, in seguito ad una affrettata genesi legislativa (articolo 9, comma 6 decreto-legge n. 174 del 2012), la cui assenza aveva provocato, in settembre, la censura del Consiglio di Stato nel Parere n. 7658/2012;

il decreto ministeriale n. 200 del 2012 si è materializzato a ridosso dell'ultima scadenza di pagamento per il 2012, determinando, alla luce dell'esegesi imprevedibile del concetto di commercialità ivi statuito, l'emersione retroattiva di materia tassabile;

ad oggi non è stato ancora emanato alcun modello con relative istruzioni per poter effettuare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 200 del 2012 in merito agli utilizzi immobiliari «misti»;

rilevato, altresì, che:

il decreto ministeriale n. 200/2012: 1) ha disciplinato il presupposto dell'esercizio commerciale declinandolo in termini differenziati per settori d'ambito, sulla base di criteri discretivi la cui ratio rimane inespresa nel decreto, né trova riscontro nella norma originaria mutuata dall'ICI, che ha disciplinato la tassazione degli immobili devoluti alle attività istituzionali degli enti *non profit* per quasi un ventennio; 2) ha tracciato un modello tecnico-empirico della nozione di commercialità avulso dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito (articoli 143 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e di Iva (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), disarticolando il piano di approccio alla tassazione di ciò che il normatore, nei vari ambiti, intende per «commerciale», in termini tra loro non più coerenti, e rendendo per questa via ostico l'approccio agli adempimenti sia sostanziali che strumentali al corretto assolvimento del tributo; 3) ha equiparato *de facto* il trattamento del rapporto tra socio e associazione a quello tra ente e terzo non-socio, giustapponendo per tale via le logiche, viceversa distinte, del corrispettivo e dell'auto finanziamento, l'una espressione della concorrenza e del mercato, l'altra delle scelte interne di autodeterminazione democratica e partecipativa degli aderenti, pertanto non influenzata dalle regole dell'economia «esterna», bensì guidata dalla *mission* dell'ente e dalla programmazione delle attività giudicate necessarie e sufficienti ad attuarla; 4) ha stabilito, per le associazioni culturali, ricreative e sportive, una nozione di commercialità vincolata al criterio del «corrispettivo simbolico», da intendersi tale qualora non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analo-

ghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (articolo 4 del decreto n. 200 del 2012), senza tuttavia emanare disposizioni esplicative in ordine a come si determini il valore medio di parametrizzazione e come i singoli enti possano accedere alla conoscenza di tale valore;

constatato che:

lo scollamento della nozione di commercialità delineato in ambito IMU rispetto al quadro normativo prevalente e la complessità del meccanismo congegnato sono tali da renderlo incerto, astruso, inidoneo a consentire agli enti di accedere alla sua corretta applicazione, e per tale motivo foriero di contestazioni e contenziosi;

lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nella risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013, ha ammesso che «il calcolo dall'imposta (...) richiede, oggettivamente, un'elaborazione più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU» arrivando in tale sede a sostenere, in assenza di previsione normativa e in contrasto con quella vigente, che gli enti non commerciali possano versare l'IMU in tre rate, con un meccanismo simile a quello dell'imposizione diretta (duplice acconto in corso d'anno e conguaglio in sede di versamento della I rata nell'anno successivo);

osservato che:

è evidente lo stato di confusione e di paralisi applicativa indotti dalla complessità del meccanismo, dall'assenza di parametrizzazioni precise a sostegno dei presupposti, dal ritardo nell'emanazione dei regolamenti attuativi, dall'estraneità del modello legale delineato rispetto a quello più generale che interessa le attività commerciali dei soggetti non profit, dall'assimilazione delle attività rivolte effettivamente al mercato con quelle di matrice più squisitamente mutualistica e solidale;

si rende necessario – nell'interesse dell'Erario e dei Municipi cui sono destinate le risorse del tributo, a salvaguardia del principio costituzionale della capacità contributiva, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e contribuente sanciti dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212, di semplificazione e snellimento degli adempimenti anche in chiave di depotenziamento del possibile contenzioso – promuovere azioni tese a ristabilire in quest'ambito la certezza del diritto, sanare le contraddizioni che incrinano la linearità dalla disposizione e la coerenza con il disegno normo – fiscale più generale, consentire agli enti di accedere ad uno strumento semplificato di assolvimento dell'imposta;

la mancata soluzione della problematica sopra esposta rischia di recare grave nocimento all'iniziativa svolta dagli enti *non profit* e compromettere i benefici sociali prodotti dalle loro attività. In Italia parliamo di oltre 235.000 organizzazioni, circa 750.000 lavoratori retribuiti e oltre 3 milioni di volontari, un sistema che fornisce servizi di importanza vitale per tanti cittadini e cittadine: dalle mense sociali ai dormitori, dall'assistenza ai disabili alla cura degli anziani, dalla protezione civile alla difesa

del patrimonio culturale, dalla promozione della pratica sportiva per tutti ai centri di aggregazione e socialità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nell'ambito del riesame complessivo della materia, di una revisione della normativa IMU in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento dell'IMU solo per gli immobili (o le porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali;

a valutare a tale riguardo la possibilità di revisionare il modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200 del 2012, in modo da rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito reddito (articoli 143 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e Iva (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

a fornire le indicazioni necessarie affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 200 del 2012;

a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di prevenire eventuali contenziosi che emergessero a causa della attuale incertezza della norma e della conseguente difficoltà di interpretazione e corretta applicazione del tributo per gli anni 2012 e 2013.

G/843/7/6 e 11

MARINELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013 prevede che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del

2011 è sospeso per diverse categorie di immobili con l'esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali di pregio;

considerato che le spese di manutenzione e di decoro che gravano sui proprietari fabbricati classificati nelle categorie catastali escluse dalla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale rendono più onerosa e gravosa la gestione di beni immobili di valore storico e artistico che spesso contribuiscono in maniera determinante a qualificare il pregio paesaggistico e culturale dei centri storici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria anche agli immobili il cui pregio storico, artistico e culturale sia riconosciuto.

G/843/8/6 e 11

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

il nostro Paese è segnato da una terribile crisi che ha contagiato qualsiasi settore dell'economia e che, ormai, non è più solo di natura economico-finanziaria ma anche morale, politica e sociale;

in questo contesto è favorevole qualsiasi provvedimento che riduca le imposte ed è considerata senz'altro positiva sia la sospensione dell'IMU sulla prima casa sia il rinvio ad ottobre dell'aumento dell'IVA;

tuttavia, occorre che il Governo oltre ad eliminare totalmente il pagamento dell'imposta sulla prima casa, dovrebbe anche prendere in considerazione il varo di alcune misure che potrebbero sembrare particolari ma che, invece, interessano molti cittadini contribuenti. Si tratta di quei casi in cui, per motivi importanti, come, per esempio, di salute si è costretti ad affittare la propria casa e andare a vivere in affitto, in una casa equivalente;

in tal caso, per una famiglia, i cui soldi percepiti dall'affitto dell'abitazione di proprietà servono a pagare la pigione della casa nella quale abitano, si ritiene incettabile che, per il versamento dell'IMU, l'abitazione di proprietà venga considerata, ai fini fiscali, seconda casa, sulla quale grava un'imposta di gran lunga superiore a quella della prima casa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attuare una revisione del pagamento dell'IMU per i casi citati in premessa, per dare inizio, in maniera reale, a quella politica di contrasto alla crisi economica e sociale che attanaglia il nostro Paese.

G/843/9/6 e 11

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto è volto alla sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il 16 giugno, per determinate categorie di immobili;

considerato che:

tra gli effetti negativi dell'IMU sul patrimonio immobiliare emerge in particolare l'aggravio impositivo sui settori dei servizi e della produzione, che in nessun modo hanno beneficiato di alcuna attenuazione dell'imposta, né in fase di determinazione della base imponibile da parte dello Stato, né in fase di determinazione delle aliquote da parte dei Comuni;

nell'attuale congiuntura in cui a una crisi che sembra non finire mai si somma una pressione fiscale già a livelli *record*, continuare a obere in maniera così insistente le imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato e dell'artigianato, non solo penalizza le loro potenzialità di crescita, ma mette a rischio la loro stessa sopravvivenza;

l'IMU sta soffocando le piccole imprese, con rincari medi – secondo uno studio della Cna – che si aggirano intorno al 77 per cento per un piccolo capannone, e che per un ufficio a in una grande città possono arrivare al 240 per cento, e in ogni caso mai sotto il 100 per cento;

i dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

i comuni hanno cercato di moderare le aliquote per la prima casa, ma per i beni strumentali, dal valore catastale spesso molto elevato, si arriva facilmente anche al 10,6 per mille (dati CNA). Per gli artigiani è un danno grave, perché si tratta di un'imposta che prescinde dal fatturato, e che quindi va pagata anche se l'azienda è in perdita;

gli immobili strumentali delle imprese non rappresentano un accumulo di patrimonio, ma sono destinati alla produzione, e per questo sono già sottoposti ad imposizione attraverso la tassazione Irpef o Ires per il reddito che contribuiscono a generare,

impegna il Governo:

ad adottare un apposito atto normativo volto a prevedere:

uno sgravio diretto sui parametri IMU (aliquote e valori catastali) in particolare per le attività artigianali;

la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D – ad eccezione della categoria catastale D/5 – fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

G/843/10/6 e 11

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'anticipazione – in via sperimentale – dal 1° gennaio 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e ne ha fissato il presupposto nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

dopo l'esperienza del 2012 in merito alla prima applicazione dell'imposta, il peso maggiore dell'IMU è stato avvertito dalle imprese, le quali già vivono un momento di grave difficoltà a seguito della perdurante crisi economica;

l'attuale ineducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP appare ingiustificatamente penalizzante. Nel comparto primario in cui soprattutto le piccole e medie imprese sono il fattore di produzione per eccellenza, l'incremento dell'imposizione fiscale sul patrimonio produrrà un danno rilevante incidendo su un settore già in notevole difficoltà;

l'aumento automatico da 60 a 65 del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali per gli immobili di categoria D a partire dal 1° gennaio 2013 costituisce un'ulteriore, grave ingiustizia che dovrebbe essere rimossa;

occorre dunque bloccare il moltiplicatore delle rendite catastali, come lo stesso Esecutivo ha già annunciato. Infatti, il Ministro dello sviluppo economico e il Sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, hanno di recente affermato che il Governo sta lavorando per cancellare l'aumento automatico da 60 a 65 del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali per gli immobili di categoria D, che è scattato dal 1° gennaio 2013,

impegna il Governo

ad intervenire, come d'altronde già annunciato, per alleggerire l'impatto dell'IMU sulle imprese, alla luce della crisi economica in atto e degli effetti che il moltiplicatore delle rendite catastali produrrà su un comparto già molto penalizzato.

G/843/11/6 e 11

GIACOBBE, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

il comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento prevede che la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per determinate categorie di immobili, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma, tra i quali l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;

in questa fase di perdurante e profonda crisi economica è necessario ridurre la pressione dei tributi che gravano sull'impresa indipendentemente dalla redditività, come l'IRAP e l'IMU;

la semplice deducibilità dell'IMU ai fini IRPEF e IRES non darebbe alcun beneficio proprio alle imprese in maggiore stato di sofferenza, che sono quelle che non realizzano utili,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a ridurre il carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese;

a valutare l'opportunità, nella complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di prevedere la deducibilità dell'IMU dal valore della produzione netta ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

G/843/12/6 e 11

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per determinate categorie di immobili, ossia l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

la citata sospensione rischia, tuttavia, di non produrre alcun effetto positivo per le famiglie a basso reddito che vivono, in affitto, in alloggi di proprietà di fondazioni e di soggetti del privato-sociale, che realizzano edilizia di *housing* sociale in affitto a canone convenzionato o sociale, realtà che in questi anni hanno risposto al bisogno abitativo sperimentando nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato, sostenendo politiche della casa in una fase in cui «il pubblico» ha ridotto drasticamente gli investimenti in conto capitale;

il mancato riconoscimento da parte del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dello status di abitazione principale agli alloggi assegnati in godimento dalle realtà di *housing* sociale (che è subordinata al requisito di non possesso di altro alloggio) comporta l'applicazione dell'aliquota per la seconda casa, non riconoscendo l'obiettivo sociale e l'interesse pubblico di queste realizzazioni;

le sperimentazioni di *housing* sociale sono oggi una significativa realtà, che oltre a realizzare nuovi alloggi si pone l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e salvaguardare la coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad incentivare la diffusione dell'*housing* sociale, riconoscendo, all'atto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui al-

l'articolo 1 del presente provvedimento, a questa tipologia di abitazioni in affitto a proprietà indivisa l'equiparazione ad abitazione principale.

G/843/13/6 e 11

TURANO, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

il provvedimento in esame contiene alcuni interventi prioritari tra cui misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU); la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;

per gli italiani residenti all'estero, la casa in Italia rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine e la base a cui fare ritorno negli anni della pensione, o l'investimento effettuato in Italia per consentire il proprio rientro o quello dei figli;

l'imposta municipale propria (o imposta municipale unica - IMU), è stata introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ne stabiliva la vigenza a partire dal 2014, ed è stata poi anticipata al 2012 dal Governo Monti con la cosiddetta manovra «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

per l'IMU, il decreto «Salva Italia» ha definito diverse aliquote base, modificabili in aumento o in diminuzione dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale; l'aliquota base da applicare varia a seconda che l'immobile sia o non sia l'abitazione principale del proprietario;

per l'immobile considerato «abitazione principale», ossia quello in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, era prevista un'aliquota dello 0,4 per cento, modificabile dello 0,2 in aumento o in diminuzione dai comuni e una detrazione di 200 euro annui, con un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio nel nucleo familiare, di età non superiore a ventisei anni. Per l'immobile che non costituisce l'abitazione principale del proprietario, l'ali-

quota di base era fissata allo 0,76 per cento, modificabile da 0,4 a 1,06 per cento con delibera del consiglio comunale;

ne consegue che il carico fiscale risulta sensibilmente, inferiore nel caso in cui gli immobili vengano riconosciuti come abitazione principale;

nell'applicazione dell'ICI, l'articolo 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, prevedeva che si considerasse direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;

sin dall'introduzione dell'IMU, l'attività parlamentare dei deputati eletti nella circoscrizione estero è stata volta ad equiparare gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero alle abitazioni principali, garantendo, così, che il trattamento fiscale, di cui gli italiani all'estero avevano goduto per vent'anni ai fini dell'ICI, continuasse ad operare anche per l'imposta municipale propria;

in sede d'esame in Assemblea del «decreto Salva Italia» è stato accolto un ordine del giorno (ODG 9/04829-A/043) che impegnava il Governo ad assicurare, anche ai cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia, la detrazione di base di 200 euro sull'abitazione posseduta in Italia;

un emendamento al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha affidato ai comuni la facoltà di decidere quale aliquota IMU applicare agli immobili posseduti nei rispettivi territori dai connazionali residenti all'estero e di estendere a tali immobili lo stesso trattamento previsto per le «abitazioni principali», riconoscendo in linea di principio la possibilità di ripristinare la disciplina in vigore per vent'anni ai fini dell'ICI;

le case possedute in Italia dagli italiani all'estero generano molto spesso un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili; in molti casi, proprio su un'attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori, si fondano le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno,

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa, nella riforma della legislazione sull'imposta municipale unica, tesa a ripristinare l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata;

a garantire che le nuove disposizioni tengano comunque conto nella ridefinizione dei tributi sui servizi del valore sociale ed economico della nostra emigrazione e dell'esigenza di mantenere vivo il legame tra il territorio e gli emigrati;

a valutare l'opportunità di precisare con apposita circolare che le disposizioni che i comuni hanno assunto in relazione alla equiparazione

ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, si applicano anche nei casi in cui il cittadino italiano risulti iscritto ad un comune AIRE diverso dal comune in cui è dislocato l'immobile, come peraltro si evince dalla norma che cita espressamente «posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato», senza fare riferimento al comune di iscrizione AIRE.

G/843/14/6 e 11

BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;

l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;

a differenza di quanto previsto in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo di applicazione dell'IMU;

mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie, i fabbricati rurali strumentali che

l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma. 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota agevolata, che i comuni possono ulteriormente ridurre;

l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;

l'emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell'immobile nella categoria catasta le D/10 – che individua esclusivamente i «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», non è condizione unica per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, poiché rientrano nell'agevolazione anche le fattispecie presenti nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10;

l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catasta le di appartenenza e pertanto anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si potrebbe riconoscere la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU;

la circolare ministeriale 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; tuttavia ai fini del riconoscimento della ruralità negli atti e al fine di evitare possibili contenziosi è necessario che in catasto sia presente una specifica annotazione accanto ai dati catastali dell'immobile;

la sospensione della rata si applicherebbe solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità mentre per quelli che, pur essendo rurali non sono stati inseriti nel requisito di ruralità il mancato pagamento della rata sospesa a giugno espone il contribuente al rischio di vedersi richiedere il pagamento, la mora e le sanzioni da parte del comune,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, a prevedere agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.

G/843/15/6 e 11

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843),

premessi che,

l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame, prevede nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013 la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per alcune categorie di immobili;

il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

il Governo Monti, attraverso l'articolo 91-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali» delegando poi la specificità dei casi al decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200;

tra tali esenzioni non rientrano gli enti di ricerca che, sotto forma di ONLUS, svolgono ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

in un quadro più generale di riforma della disciplina relativa al pagamento dell'IMU a valutare l'opportunità di prevedere modalità di esenzione o di riduzione dell'imposta in oggetto per gli enti ONLUS che svolgano attività di ricerca sanitaria anche utilizzando fondi provenienti da elargizioni o donazioni private.

G/843/16/6 e 11

AMATI

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843)

premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria;

la vigente normativa sull'IMU prevede quale requisito per l'accesso all'agevolazione «prima casa» per il pagamento della imposta, il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale;

il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia che viene comandato a prestare servizio presso una sede diversa da quella di residenza, per la mancanza del doppio requisito si trova nella condizione di dover pagare l'imposta relativa alla propria unica abitazione di proprietà come «seconda casa»;

per il personale del comparto militare e delle forze dell'ordine il trasferimento è un ordine di servizio e risponde ad una precisa esigenza di funzionalità;

la legge 22 dicembre 2011, n. 214, del introduce la possibilità per i comuni di considerare gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari nonché da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato adibiti ad abitazione principale;

appare opportuno adottare, in materia di imposizione immobiliare, misure di equità e di protezione sociale più certe e stringenti in grado di assicurare un trattamento equo ed uniforme sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nell'annunciato provvedimento di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, disposizioni volte ad assimilare all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta e relative pertinenze, a titolo di proprietà, da esponenti delle Forze armate e delle forze dell'ordine che spostano la residenza, per motivi di servizio, in caserme o alloggi di servizio, in comune diverso da quello in cui è quello di proprietà, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

G/843/17/6 e 11

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843),

premessò che,

il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha approvato in data 12 giugno una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'applicazione dell'IMU sui beni immobili degli italiani residenti all'estero situati nel nostro Paese,

considerato che,

il Governo è impegnato a elaborare entro il 31 agosto 2013 una riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, in ragione della contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

il Governo, con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ha recentemente disposto la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, e altre unità immobiliari ad esse assimilabili;

la disciplina inerente le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero non prevede attualmente la loro classificazione come abitazioni principali, a differenza di quanto stabilito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a meno che non lo stabiliscano i regolamenti specifici approvati dai singoli Comuni interessati, i quali possono disporre tale classificazione a condizione che le unità immobiliari in questione non risultino locate; l'orientamento prevalente dei Comuni è quello di non usufruire di tale facoltà;

per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'imposta, i cittadini italiani residenti all'estero, a differenza di quanto previsto dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono in tutto e per tutto assimilati ai cittadini residenti in Italia, nonostante la loro condizione di evidente svantaggio nel rapporto con la pubblica amministrazione e gli enti locali;

i cittadini italiani residenti all'estero hanno svolto un ruolo fondamentale rispetto allo sviluppo economico e l'equilibrio finanziario del Paese, nel passato così come nel presente: va ricordato, a titolo esemplificativo, che tale contributo può essere solo parzialmente quantificato in una quota pari al 5-7 per cento delle entrate nella bilancia dei pagamenti tra gli anni 50 e gli anni 70 del secolo scorso, attraverso le rimesse; tale contributo oggi, considerando le somme che le casse pensionistiche pub-

bliche estere versano ai nostri connazionali in pensione rientrati in Italia, insieme a quelle versate dalle casse pensioni aziendali e ai versamenti di derivazione privatistica, si può stimare realisticamente una cifra di cinque miliardi di euro spesi e investiti, anno dopo anno, in Italia;

hanno avuto luogo rilevanti trasformazioni del fenomeno migratorio negli ultimi decenni e in particolare in questi ultimi anni, tali da modificare sensibilmente la qualità e la quantità delle nuove migrazioni, la natura dei bisogni individuali, le potenzialità economiche e culturali rappresentate dal fenomeno stesso per il futuro del nostro Paese;

l'importanza che diversi Paesi europei, quali ad esempio Germania, Francia, Spagna, attribuiscono alla funzione propulsiva che le comunità e i singoli cittadini residenti all'estero svolgono in ordine alla competitività e alla capacità di attrazione degli investimenti esteri dei rispettivi sistemi-paese: nello scenario globale, a maggior ragione nella condizione critica che affligge le economie europee e in particolare quella del nostro Paese, la solidità del legame tra i Paesi d'origine, i singoli cittadini espatriati e le comunità, l'attenzione al ruolo strategico della lingua e della cultura di riferimento, sono fattori essenziali per lo sviluppo delle imprese, l'appetibilità dei prodotti e la crescita dell'occupazione;

la valenza simbolica e delle implicazioni materiali che l'abitazione di proprietà riveste per i cittadini italiani residenti all'estero, in maniera particolare per le seconde e terze generazioni: dal punto di vista simbolico essa rappresenta spesso l'unico legame rimasto con la patria di origine; quanto alle implicazioni materiali, queste non riguardano solo i proprietari delle abitazioni ma anche e soprattutto il circuito economico dei territori. I rischi immediatamente derivanti da un allentamento o una recisione del legame di cui sopra sono ingenti, e devono essere considerati nell'ambito di una valutazione costi-benefici dell'assetto impositivo attuale: desertificazione urbanistica di territori già particolarmente provati dalla crisi e dalle nuove ondate migratorie; ulteriore depauperamento dei valori immobiliari, e relative conseguenze sul settore edilizio; brusca diminuzione del turismo di ritorno;

impegna il Governo:

ad operare, in ragione delle considerazioni precedentemente esposte e nell'ambito della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, nella direzione di un riassetto dell'imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; ripristino delle modalità di pagamento previste dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati, a cominciare dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE, per impedire che la riforma in discussione possa generare nuove forme di elusione fiscale.

G/843/18/6 e 11

FABBRI, FUCSIA, AMATI, MERLONI, MORGONI, NENCINI, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione;

i commi 1 e 2 dell'articolo 4 dispongono un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga;

il comma 1 dell'articolo 4 dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

gli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, prevedono un importo pari a 1.962,8 milioni di euro per il 2013 e a 1.121,5 milioni di euro per il 2014;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013 e ribadiscono, inoltre, la necessità di un'immediata ripartizione delle risorse stanziare dal decreto-legge, per poter fornire, con tempestività, una prima risposta alle esigenze dei territori;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, volte a garantire la reale copertura integrale del fabbisogno dell'anno in corso;

a rivisitare i criteri di distribuzione delle risorse, tenendo conto delle reali domande presentate alle strutture territoriali dell'INPS, nonché degli interventi della Bilateralità, che hanno consentito un minor ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;

a determinare, altresì, criteri omogenei di utilizzo degli stessi ammortizzatori in deroga, attraverso l'individuazione di differenti percorsi di finanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni e la mobilità e la definizione dei soggetti beneficiari. Tali criteri, non essendo uguali nelle varie Regioni, determinano situazioni di evidente disparità che si ripercuotono sulle Regioni «maggiormente virtuose» e, di conseguenza, anche su migliaia di lavoratori e lavoratrici.

G/843/19/6 e 11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843);

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

il comma 2 del medesimo articolo 4 demanda a un apposito decreto interministeriale, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

tale decreto deve essere emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari competenti e sentite le parti sociali;

considerato che:

la libertà di organizzazione sindacale è costituzionalmente garantita dall'articolo 39;

impegna il Governo:

a coinvolgere nella procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4 il più ampio numero di organizzazioni sindacali al fine di assicurare la rappresentanza del più ampio numero di lavoratori e categorie.

G/843/20/6 e 11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843);

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 4, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure;

si tratta del personale assunto dal Ministero dell'interno nel 2008 per fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale a causa del massiccio afflusso di stranieri giunti irregolarmente in Italia;

considerato che:

secondo relazione illustrativa, la norma è finalizzata a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina;

impegna il Governo:

ad effettuare, entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del decreto in esame, un monitoraggio presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure al fine di stabilire se sussista, e in che quantità, un effettivo fabbisogno del personale di cui in premessa.

G/843/21/6 e 11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843);

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con un apposito decreto interministeriale, dei criteri per la loro concessione;

considerato che:

ferma restando la necessità di provvedere immediatamente al finanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», con una maggioranza di 540 voti a favore e 30 contrari;

tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema del 2008, ha sancito in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedono stabilmente, ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale;

in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»;

in quanto paese fondatore dell'Unione europea, l'Italia ha, ancor più degli altri paesi, il dovere di impegnarsi nel recepire gli atti di indirizzo politico comunitari in ogni ambito, e non esclusivamente per quanto riguarda le politiche di rigore finanziario;

la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire alla Repubblica italiana dall'articolo 3 della Costituzione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/843/22/6 e 11

D'Alì

Il Senato

premesso che:

l'articolo 4 del testo dispone un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e demanda ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga;

considerato che:

il settore degli studi professionali è stato colpito, in modo consistente, dalla crisi economica del momento e che i lavoratori dipendenti degli studi professionali, fino al 2009, non hanno potuto beneficiare di alcuna tutela di sostegno al reddito e che solo attraverso l'accesso alla cassa integrazione in deroga è stato possibile ricevere una indennità nel caso di difficoltà occupazionali;

sono circa 6.800 i dipendenti degli studi professionali andati in cassa integrazione, nell'anno 2012, e che si prevede un'ulteriore crescita durante il 2013, pari a 10.000 unità;

impegna il Governo:

in considerazione del protrarsi della crisi economica, ad assicurare adeguata tutela anche al reddito dei lavoratori degli studi professionali, al pari degli altri lavoratori dipendenti, estendendo le misure della Cassa integrazione in deroga anche ai suddetti lavoratori.

Tale tutela pare ragionevole alla luce del fatto che anche il settore degli studi professionali è stato colpito, in modo consistente, dalla crisi economica del momento e che i lavoratori dipendenti degli studi professionali, non possono beneficiare di altre forme di sostegno al reddito, al di fuori della cassa integrazione in deroga.

G/843/23/6 e 11

D'Alì

Il Senato

premessò che:

l'articolo 4 del testo dispone un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e domanda ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga;

prevede altresì che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa;

considerato che:

il comma 1 dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e che destina al summenzionato finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga una quota, pari a 246 milioni di euro per il 2013, delle entrate contributive dell'INPS ordinariamente destinate al finanziamento della formazione professionale;

si opera, dunque, un cambiamento di destinazione di risorse (per il 2013) in via diretta, prevedendo che nell'ipotesi in cui si verificasse, per il 2013, un'insufficienza delle risorse già stanziare per gli ammortizzatori sociali in deroga, venisse destinata a questi ultimi una quota pari al 50 per cento delle entrate contributive summenzionate relative al periodo 1° giugno 2013-31 dicembre 2013;

impegna il Governo:

ad introdurre un criterio di assegnazione delle risorse derivanti dall'aumento contributivo dello 0,30 dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre, 1978, n. 845, al Fondo sociale per l'occupazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e a valutare l'opportunità di prevedere che le somme destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, per libera scelta dai datori di lavoro non vengano utilizzate a scopo di finanziamento delle misure del presente decreto, o quanto meno lo siano in via successiva rispetto alle somme inoptate.

Questo al fine di evitare che impegni di spesa precedentemente previsti, a favore dei lavoratori, non vengano rispettati e di garantire un sostegno alle politiche attive del lavoro in questo momento di crisi economica e occupazionale.

Art. 1.**1.1**

TREMONTI, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013, tanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali, quanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previsto dal 1° luglio 2013»;

b) sostituire le parole da: «per l'anno 2013» *sino a:* «categorie di immobili» con le seguenti: «per l'anno 2013 il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:».

All'articolo 2, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

2. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessioni, *pro solvendo* o *pro soluto*, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «*ad hoc*» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e dell'articolo 1-*bis*, pari, rispettivamente, a 4000 milioni di euro, da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1, e a 1900 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

b) dalle misure di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis*, comma 3, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 1-*bis*;

b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «volta, in particolare,» aggiungere le seguenti: «ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili, per un valore di acquisto inferiore a 300 mila euro, gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età».

1.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «volta, in particolare,» aggiungere le seguenti: «ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età».

1.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo le parole: «potestà impositiva a livello statale e locale», aggiungere le seguenti: «ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito a familiari del soggetto stesso fino al primo grado di parentela»

1.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo le parole: «potestà impositiva a livello statale e locale» aggiungere le seguenti: «a escludere dall'applicazione di imposte sul possesso di immobili i fabbricati ad uso produttivo».

1.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, primo paragrafo, dopo le parole: «ai fini della determinazione del reddito di impresa» aggiungere le seguenti: «: sia ai fini IRAP che ai fini IRES».

1.7

MARINELLO

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini della determinazione del reddito di impresa»: aggiungere le seguenti: «e del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

1.8

Paolo ROMANI

Al comma 1, dopo le parole: «determinazione del reddito di impresa» inserire le seguenti: «e del valore della produzione netta».

1.9

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «per attività produttive,» aggiungere le seguenti: «ovvero misure alternative per la riduzione del carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva,».

1.10

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «è sospeso» aggiungere le seguenti: «o, laddove già effettuato, è rimborsato,»

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.11

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» con le seguenti: «esclusi gli immobili di lusso tali qualificati ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969».

1.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Al comma 1), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) unica unità immobiliare di proprietà, non di lusso ai sensi del Decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non locata, ubicata nel comune di origine della famiglia, diverso da quello di residenza;»

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Re regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

1.13

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:
«nonché immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica».

1.14

DI BIAGIO, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»;

Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «18,2 milioni» con le seguenti: «20,2 milioni»;
sostituire le parole: «5,1 milioni» con le seguenti: «7,1 milioni».

1.15

DI BIAGIO

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»;

Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «18,2 milioni» con le seguenti: «19,2 milioni»;
sostituire le parole: «5,1 milioni» con le seguenti: «6,1 milioni».

1.16

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per terreni agricoli s'intendono altresì i terreni che pur oggetto di variante e di ottenimento del Piano di Utilizzazione Aziendale, non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo

non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo periodo. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente periodo non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente periodo, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente periodo».

1.17

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) fabbricati di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Se il soggetto passivo d'imposta abbia provveduto al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla somma versata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate le modalità per usufruire del credito d'imposta.».

Conseguentemente, al comma 4:

a) *sostituire le parole: «18,2 milioni» con le seguenti: «19,2 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «5,1 milioni» con le seguenti: «6,1 milioni».*

1.18

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastrale D».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alla sospensione del pagamento della rata IMU riservata allo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare prelevamenti per anticipazioni a carico delle risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" per un importo non superiore a 2.500 milioni di euro. Entro il 15 ottobre 2013, con successivi decreti del Ministro dell'economia e finanze, sono riversate le somme prelevate nella suddetta contabilità speciale a carico delle entrate del maggior gettito conseguente dalla complessiva riforma di cui al comma 1».

1.19

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) immobili ad uso produttivo, classificati C/1 e C/3, nei casi in cui l'esercente l'attività sia il proprietario dell'immobile e svolga l'attività con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità.».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2013 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg." e le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg."».

1.20

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;»

Conseguentemente dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«*3-ter*. La disposizione di cui al comma 1 lettera *c-bis*) opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.21

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) fabbricati ad uso produttivo».

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. All'onere di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.22

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) le unità immobiliari, ancorché non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, se concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado».

Consequentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. All'onere di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.23

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo la lettera c), al comma 1 inserire la seguente:

«*c-bis*) immobili rimanenza e immobili merce, la cui produzione, scambio o vendita costituisce oggetto dell'attività d'impresa, posseduti dalle imprese di costruzioni. Al conseguente onere valutato in 35,1 milioni di euro si provvede razionalizzando e ottimizzando l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine sono riorganizzate tutte le strutture ministeriali, prevedendo la loro riduzione e la loro definizione, ove possibile, su base regionale o la allocazione presso gli uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'interno. La riorganizzazione si attua attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'introduzione di servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera devono derivare risparmi non inferiori a 36 milioni di euro annui a decorrere dal 1 luglio 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione competente ed in caso di accertamento di minori economie, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.24

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) unità immobiliari destinate esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica».

1.25

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) è inoltre sospesa con le modalità di cui al presente comma la modifica del moltiplicatore di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011;»

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.26

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, è sospeso anche per gli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio appartenenti al gruppo catastale D».

1.27

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), sono considerate abitazioni principali anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale».

1.28

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), sono considerate abitazioni principali anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano a titolo di abitazione principale».

1.29

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

1.30

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale».

1.31

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 4, lettera d) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dallo gennaio 2013;" sono abrogate».

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 4-ter.

4-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

1.32

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A compenso dell'extragettito, per l'anno 2012, derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria alle categorie di immobili di cui alla lettera c) del comma 1, accertato ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è disposto un incremento di pari importo della dotazione, per l'anno 2013, riservata agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, quantificati in 160 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge e le occorrenti variazioni di bilancio».

1.33

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le categorie di immobili di cui alla lettera c) del comma 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 novembre 2013».

1.34

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le categorie di immobili di cui alla lettera c) del comma 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 settembre 2013».

1.35

MARINELLO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis Per il solo 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini del versamento delle rate nonché della maggiorazione *standard*, i comuni devono, obbligatoriamente, inviare i modelli di versamento precompilati in tempo utile per effettuare il pagamento del tributo alle scadenze prestabile. In ogni caso, la sanzione di cui al comma 39 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica, esclusivamente, qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello di versamento precompilato.

1-ter. Al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti appositi modelli di versamento precompilati, utili per effettuare il versamento del tributo, tramite qualsiasi mezzo che consenta di attribuire una data certa alla ricezione del documento; in ogni caso, la sanzione di cui al comma 39, si applica

esclusivamente qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello precompilato».

1.36

MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni"».

1.37

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more della complessiva riforma di cui al comma 1, relativa alla disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché in considerazione della proroga al 30 settembre 2013 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni, come stabilito dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera b), numero 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i Comuni possono approvare il bilancio di previsione 2013 anche in deroga alla prescrizione di allegare le deliberazioni di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 172, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.38

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per gli affitti a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni possono deliberare l'aliquota massima dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore al 4 per mille, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 300 milioni di euro per gli anni 2013-2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.39

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/2, con attività stagionale, limitatamente al periodo di chiusura dell'esercizio;
- c) gli immobili posseduti da società di persone limitatamente alla parte dell'immobile adibita ad abitazione principale da uno dei soci».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui al comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.40

NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, BUEMI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Sono in ogni caso esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutti coloro che sono proprietari della sola abitazione principale, che non posseggono alcun altro immobile a titolo di proprietà».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui al comma 2-ter, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.41

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo le parole: «sono rimborsati» inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013» e dopo le parole: «con modalità» sopprimere le seguenti: «e termini».

1.42

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare e con esso convivente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante

riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.43

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, sono computate, ai fini del Patto di Stabilità, al pari delle entrate tributarie».

1.44

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui al periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».

1.45

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto i seguenti periodi:

"L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati nelle aree interessate dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatesi nei

mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013. Al minor gettito derivante dalla disposizione si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero"».

1.46

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono infine aggiunti i seguenti periodi:

"L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del Maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero"».

1.47

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dopo le parole: "di attività", aggiungere le seguenti: "di ricerca scientifica"».

1.48

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado».

Conseguentemente dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma c-bis) del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.49

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio;"».

1.0.1

URAS, BAROZZINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico – ricreative, sono incrementati nella misura non inferiore al 10 per cento e comunque in misura proporzionata all'entità e alla rilevanza economica delle opere realizzate, per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, come confermato al comma 18, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni.

2. Gli incrementi previsti dal comma 1 si applicano ai titolari di concessioni che hanno operato interventi in deroga alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico in materia edilizia, purché non in contrasto con i vincoli paesaggistici re-

cati dalle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dal Piano territoriale paesistico regionale.

3. I manufatti amovibili possono sussistere per il periodo di tempo rapportato alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione, purché non permangano oltre la durata della concessione stessa».

1.0.2

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, LANIECE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013"».

1.0.3

BELLOT, BITONCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo».

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere di cui all'articolo 1-bis, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 2.**2.1**

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La riforma dovrà considerare anche la necessità di ridurre l'imposizione fiscale sui fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione, e ad ogni modo per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, a condizione che l'intervento edilizio riguardi ristrutturazioni e riqualificazioni del patrimonio già esistente».

2.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riforma dovrà definire anche le agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola attraverso il loro inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo».

Art. 3.**3.1**

MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Art. 4.**4.1**

BAROZZINO, URAS

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestituzione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies*. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a)* da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b)* oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.2

MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori» inserire le seguenti: «compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 dopo le parole: «settori produttivi», aggiungere le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».

4.4

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti: «compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: «settori produttivi», aggiungere le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».

4.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti: «, compresi i lavoratori dipendenti degli studi tecnici e professionali.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 65, della legge n.92 del 2012, dopo le parole: "settori produttivi", sono aggiunte le seguenti: "compreso il settore delle libere professioni"».

4.5

BAROZZINO, URAS

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione,»;

b) indi al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementata, per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione di 250 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi, nonché di 350 milioni di euro derivanti da quanto previsto dal successivo comma 1-bis».

c) Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.38 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento".

1-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.

1-*quater*. L'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228, è abrogato».

4.6

MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementata, per l'anno 2013, di euro 500 milioni per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con conseguente fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo».

4.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «250 milioni di euro» fino alla fine della lettera con le seguenti: «500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 dell'indennità ai sensi della legge n.418 del 1999 e fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo».

4.8

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «21 dicembre 1978, n. 845,» aggiungere le seguenti: «che non sono destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.».

4.9

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «versate dall'INPS», aggiungere le seguenti: «fatte salve le somme non destinate ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388».

4.10

MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «219 milioni di euro» con le seguenti: «719 milioni di euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:

«4) Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n.211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui";

5) Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo non possono superare i 5000 euro

netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

6) La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata».

4.11

MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196».

4.12

MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis). Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di qualunque età inoccupati ovvero soggetti di età superiore a quaranta anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.

1-ter). Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1-bis) del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ridotte:

- a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
- d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

1-*quater*). Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*) ed 1-*ter*) sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni».

4.13

BONFRISCO, D'ALÌ

Al comma 2, dopo le parole: «parti sociali», aggiungere le seguenti: «compresi rappresentanti sindacali delle libere professioni».

4.14

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «parti sociali», aggiungere le seguenti: «compresi i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle libere professioni».

4.15

MUNERATO, BITONCI

Al comma 2, dopo le parole: «parti sociali», aggiungere le seguenti: «compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni».

4.16

BAROZZINO, URAS

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,»;

b) dopo le parole: «criteri di concessione» aggiungere la seguente: «uniformi»;

c) *sopprimere le parole*: «, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari»;

d) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi».

4.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione» *con le seguenti*: «criteri di concessione uniformi»,

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: «In considerazione della necessità e dell'urgenza di rifinanziare la cassa integrazione in deroga ovvero di prevedere nuove norme relative agli ammortizzatori sociali, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino o rendano difficoltoso l'accesso al beneficio, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione».

4.18

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di concessione» *aggiungere la seguente*: «uniformi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: «, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari».

4.19

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino, impediscano o rendano difficile l'accesso ai benefici previsti».

4.20

ICHINO, ZIN, MARAN, ROMANO, GIANNINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I criteri di concessione di cui al comma precedente devono prevedere che le risorse disponibili siano utilizzate:

a) per un terzo in funzione di proroga dei trattamenti di disoccupazione, in particolare dell'ASpl, secondo quanto specificato nella lettera d);

b) per un terzo in funzione di proroga dei trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto specificato nella lettera e);

c) per un terzo in funzione della sperimentazione di un sistema di reddito minimo di inserimento secondo quanto specificato nella lettera f);

d) le risorse di cui alla lettera a) vengano utilizzate in parte per la proroga di trattamenti di disoccupazione già in atto, altrimenti destinati a esaurirsi, in parte per l'attivazione di trattamenti di disoccupazione in situazioni nelle quali ne mancherebbero i requisiti contributivi. Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

1) nel caso della proroga di trattamenti di disoccupazione già in atto, l'erogazione non potrà estendersi oltre i 6 mesi;

2) nel caso dell'attivazione di trattamenti di disoccupazione in situazioni nelle quali ne mancherebbero i requisiti contributivi, l'erogazione non potrà estendersi oltre i 12 mesi;

3) in entrambi i casi di cui ai punti 1) e 2) l'erogazione dovrà essere accompagnata dall'attivazione di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, fornito da struttura pubblica o da impresa privata specializzata, con affiancamento al lavoratore di un tutor, e dovrà essere strettamente condizionata alla piena disponibilità del percipiente per la partecipazione a un programma di riqualificazione e reinserimento concordato con il tutor stesso;

e) le risorse di cui alla lettera b) vengano erogate soltanto in funzione del sostegno del reddito di dipendenti di imprese, esclusi quelli contrattualmente inquadrati come dirigenti, comunque entro i limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n.223 del 1991;

f) le risorse di cui alla lettera c) vengano utilizzate per la sperimentazione di un programma di reddito minimo di inserimento, riservato a famiglie fortemente disagiate, senza lavoro e con minori a carico; l'erogazione dovrà avvenire sotto forma di *voucher* o *social card* per il pagamento di bollette relative ai consumi elettrici o del gas, o per altre categorie di spesa che privilegino il benessere dei minori».

4.21

MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

4.22

BAROZZINO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente" con le seguenti: "anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente";

b) sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 luglio 2014"».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5

punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

4.23

BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 228,» aggiungere le seguenti: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014", e».

Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

4.24

BAROZZINO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «il 31 dicembre 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti: «e "i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato" con le seguenti: "i contratti di lavoro non a tempo indeterminato"».

Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5

punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

4.25

BAROZZINO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «il 31 luglio 2014».

4.26

BAROZZINO, URAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro della funzione pubblica avvia un confronto con le Organizzazioni sindacali e le Regioni al fine di individuare regole uniformi per la progressiva stabilizzazione del personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.».

4.27

SCAVONE, Mario FERRARA

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

«4-ter. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli Enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

4-quater. Alla copertura dell'onere di cui al comma 4-ter, pari a 600 mila euro nel 2013 e pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

4.28

SCAVONE, Mario FERRARA

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Al fine di completare il programma di trasformazione e ammodernamento finalizzato alla realizzazione della rete di trasporto pubblico su ferro ad elevata capacità ed alta frequenza che interessa la città metropolitana di Catania, i contratti al personale a tempo determinato presso la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, con copertura dell'onere a carico dell'Ente».

4.29

COMPAGNONE, BILARDI, SCAVONE, Mario FERRARA

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:

"12-ter. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007."».

4.30

BAROZZINO, URAS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

4.31

BAROZZINO, URAS

Al comma 5, sostituire le parole: «prorogato al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «prorogato al 31 luglio 2014».

*Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del medesimo comma con il seguente: «A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».*

4.32

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis.»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2013 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille

kg." e le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg."».

4.33

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

4.34

PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), e l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2013, nel limite massimo di 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter.

5-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

4.35

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede, senza ulteriori oneri, ad effettuare un monitoraggio presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure al fine di stabilire l'effettivo fabbisogno di personale di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576».

4.36

COMAROLI, BITONCI, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al termine del periodo dopo le parole: "patto di stabilità interno" è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto.»

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

20^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

(343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

La PRESIDENTE, relatrice, propone di accantonare l'ordine del giorno G/813/1/1.

Avverte che l'emendamento 1.41 è stato riformulato in un nuovo testo (1.41 testo 2), pubblicato in allegato.

Esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.29, 1.31, 1.32, 1.42, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40. Invita a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 1.18.

Invita a ritirare anche l'emendamento 1.28, nel presupposto che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari partecipano di norma alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.7,

1.16, 1.17, 1.27 e 1.41 (testo 2). Inoltre, preannuncia parere favorevole sull'emendamento 1.24, ove riformulato nel senso di ridurre il termine a dieci giorni.

Invita al ritiro anche dell'emendamento 1.26, osservando che la prima parte potrebbe ritenersi assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.27.

Il ministro QUAGLIARIELLO, a nome del Governo, esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, dal momento che la costituzione del Comitato parlamentare sarebbe lesiva delle prerogative degli organi parlamentari competenti per l'esame in sede referente delle proposte di revisione della Costituzione. Inoltre, ritiene che la formulazione dell'articolo 138 della Costituzione implichi che la revisione costituzionale debba limitarsi esclusivamente a modificazioni puntuali, rimanendo esclusa una modifica complessiva e di ampia portata dell'assetto costituzionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.3, una volta chiarito l'intendimento che i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali partecipano di diritto al Comitato in aggiunta ai suoi 40 membri. Preannuncia il ritiro anche dell'emendamento 1.5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, nel presupposto che la legge elettorale dovrebbe essere esclusa dalle materie affidate al Comitato parlamentare. Inoltre, sottolinea l'urgenza di procedere per via ordinaria alla revisione della legge elettorale.

Il senatore BRUNO (*PdL*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea lo stretto collegamento della legge elettorale con le eventuali modifiche che saranno apportate alla Costituzione. D'altro canto, eventuali modifiche transitorie della vigente legge elettorale restano, come sarà chiarito, nella competenza della Commissione affari costituzionali.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole. Nel condividere i rilievi della senatrice De Petris, osserva che una revisione in termini di salvaguardia della vigente legge elettorale appare prioritaria, rientrando, peraltro, nelle attribuzioni della Commissione affari costituzionali.

La PRESIDENTE, relatrice, replicando alle osservazioni della senatrice De Petris, informa di aver ritirato l'emendamento 2.59 e di averlo

sostituito con l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato, che, fra l'altro, prevede la competenza del Comitato parlamentare sui disegni di legge di riforma della legge elettorale solo se conseguenti alle riforme costituzionali.

La senatrice LO MORO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, ritenendo pacifico che il Comitato parlamentare si occuperà dei disegni di legge di riforma della legge elettorale solo in quanto essi siano conseguenti alle modifiche costituzionali.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), condividendo le considerazioni svolte dal senatore Bruno, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo e sottolinea come anche l'emendamento 6.1 chiarisce che il procedimento si applica esclusivamente ai progetti di legge ordinaria assegnati al comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 2. Tuttavia, ritiene opportuno il riferimento alle leggi elettorali, allo scopo di considerare, anche con norme di rango costituzionale, i limiti entro i quali poter procedere alla riforma della legge elettorale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, condividendo le riserve sull'ipotesi di prevedere esplicitamente una competenza del Comitato sulla materia elettorale. Inoltre, esprime il timore che il dibattito si concentri soprattutto sulle questioni relative al procedimento elettorale.

L'emendamento 1.4, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.6. Inoltre, trasforma l'emendamento 1.9 in distinte proposte di modifica, che vengono accantonate, ad eccezione della proposta 1.550, pubblicata in allegato.

L'emendamento 1.7, posto in votazione, è accolto. L'emendamento 1.8 risulta precluso.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11.

La PRESIDENTE, relatrice e il ministro Quagliariello si rimettono alla Commissione sull'emendamento 1.550, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.9 in più proposte di modifica.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), l'emendamento 1.550, posto in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 sono accantonati.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) sottolinea le ragioni dell'emendamento 1.15, che ritira, con la riserva di riproporlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore BRUNO (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'esigenza sottesa alla proposta 1.15 debba essere risolta all'interno dei Gruppi parlamentari, i quali potranno determinarsi nel senso di riservare uno o più dei propri rappresentanti ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

Nello stesso senso si esprime la senatrice LO MORO (*PD*).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.24 in un nuovo testo (1.24 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) riformula l'emendamento 1.18 in un nuovo testo (1.18 testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.16, posto in votazione, è accolto. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.17, 1.18 (testo 2) e 1.24 (testo 2). L'emendamento 1.19 è precluso.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.21 che, posto in votazione, non è approvato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.22 e 1.23. Inoltre, accogliendo l'invito della relatrice, ritira anche gli emendamenti 1.26 e 1.28.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.25.

L'emendamento 1.27, posto in votazione, è accolto. L'emendamento 1.29 non è accolto.

La PRESIDENTE, relatrice, invita i presentatori a chiarire la portata normativa dell'emendamento 1.30.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che l'emendamento 1.30 è diretto a introdurre una specificazione riguardo alla composizione del Comitato, in caso siano necessarie elezioni suppletive, ritenendo che la previsione non sarebbe deducibile dal Regolamento della Camera.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ricorda che la materia è regolata dal Regolamento della Camera dei deputati, applicabile ai lavori del Comitato parlamentare.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) condivide l'esigenza di chiarimento proposta con l'emendamento 1.30.

La PRESIDENTE, relatrice, e il ministro Quagliariello esprimono un parere contrario sull'emendamento 1.30, che viene posto in votazione e non risulta approvato.

La PRESIDENTE, relatrice, ritiene che il contenuto degli emendamenti 1.31 e 1.32 debba essere ricondotto alle previsioni del Regolamento della Camera, applicabile ai lavori del Comitato.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CAMPANELLA (*M5S*), anche l'emendamento 1.31 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) illustra l'emendamento 1.41 (testo 2).

Il senatore BRUNO (*PdL*) si esprime favorevolmente sulla proposta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che la proposta di escludere ogni possibilità di sostituzione appare eccessivamente rigida.

Nello stesso senso si esprime, a nome del suo Gruppo, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*).

L'emendamento 1.41 (testo 2), posto in votazione, è quindi approvato. L'emendamento 1.32, previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CAMPANELLA (*M5S*), non è accolto.

La PRESIDENTE, relatrice, confermando il parere contrario sull'emendamento 1.42, osserva che sia le esigenze di pubblicità dei lavori del Comitato sia le forme di una possibile consultazione pubblica potranno essere oggetto di un atto di indirizzo specifico concernente le modalità organizzative.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'esigenza di favorire un confronto diretto del Comitato con i cittadini. Questi potrebbero così partecipare attivamente al procedimento di revisione costituzionale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento limitatamente al primo periodo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la proposta di cui all'emendamento 1.42 introduce un nuovo soggetto, i cittadini, nel procedimento di revisione costituzionale, mentre l'articolo 138 della Costituzione e il disegno di legge costituzionale in

esame sottolineano la centralità delle Camere. Sottolinea il principio della democrazia rappresentativa e propone, in alternativa, l'ipotesi di realizzare una piattaforma telematica partecipativa che favorisca il dialogo del Comitato parlamentare con l'opinione pubblica.

Il ministro QUAGLIARIELLO precisa che l'esigenza di una consultazione pubblica è largamente condivisa. Tuttavia, il disegno di legge recepisce l'indirizzo diretto a salvaguardare la centralità del Parlamento. In tal senso, il Governo ha previsto che i lavori del comitato di esperti che svolgono attività di consulenza per il Governo si concluda prima della costituzione del Comitato parlamentare. Inoltre, preannuncia l'iniziativa di una consultazione pubblica molto ampia che il Governo intende condurre sul *web*, con le regole e le garanzie tipiche di quello strumento.

La senatrice DE MONTE (*PD*), intervenendo nel dibattito sull'emendamento 1.42, richiama l'attenzione sull'esigenza di garanzie per consentire una parità di accesso alle consultazioni pubbliche.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), pur essendo favorevole a promuovere un'ampia consultazione pubblica, ritiene che la formulazione dell'emendamento 1.42 definisca una procedura incompatibile con il principio della centralità del Parlamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che la proposta dell'emendamento 1.42 introduca una deroga eccessivamente invasiva dell'articolo 138 della Costituzione. Inoltre, essa lederebbe l'importante funzione che è riconosciuta ai partiti politici.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), dopo aver ascoltato le obiezioni della relatrice e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.42 in un nuovo testo (1.42 testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) condivide le obiezioni svolte nel dibattito e si esprime favorevolmente sulla riformulazione dell'emendamento.

La PRESIDENTE, relatrice, mantiene il parere contrario sull'emendamento 1.42 riformulato. Ricorda che la realizzazione di una piattaforma telematica partecipativa per favorire il dialogo con i cittadini, che recepisce anche l'esperienza dei «media civici», già all'attenzione del dibattito politico.

Esprime apprezzamento per la preannunciata iniziativa del Governo, che avrebbe un significato inedito, non solo a livello nazionale. Invita, quindi, a ritirare l'emendamento, in considerazione dell'opportunità di escludere dal disegno di legge costituzionale tutte le norme di carattere organizzativo.

L'emendamento 1.42 (testo 2), posto in votazione, non è accolto.

Previa dichiarazioni di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, favorevole del senatore CAMPANELLA (*M5S*) e contrarie dei senatori BRUNO (*PdL*) e LO MORO (*PD*), l'emendamento 1.34, posto in votazione, non è approvato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.35.

La senatrice LO MORO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 1.35, posto in votazione, non è accolto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), non è approvato anche l'emendamento 1.36.

Il senatore BRUNO (*PdL*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, osserva che le previsioni di cui agli emendamenti 1.37 e successivi appaiono superflui.

La PRESIDENTE, relatrice, nel ricordare che ai lavori del Comitato è applicabile il Regolamento della Camera dei deputati, rileva che il calendario delle sedute sarà definito tenendo conto opportunamente sia degli impegni delle Assemblee delle due Camere sia delle Commissioni affari costituzionali. La costituzione del Comitato è orientata piuttosto a favorire la funzione referente e a predisporre testi che potranno essere più celermente definiti dalle Camere.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira, quindi, gli emendamenti 1.37 e 1.38.

Gli emendamenti 1.39 e 1.40 sono preclusi.

Su proposta della PRESIDENTE, relatrice, la Commissione conviene, quindi, di accantonare la votazione dell'emendamento 1.2.

Si pronuncia quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.26, limitatamente alla prima parte, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 2.39, 2.44, 2.45, 2.48, 2.50, 2.53, 2.54, 2.56, 2.58 e 2.0.1. Invita a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.12, 2.19, 2.22, 2.25, 2.36, 2.37, 2.40, 2.47, 2.49, 2.52, 2.55, 2.57, nonché gli aggiuntivi 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.32, 2.42, 2.43 e 2.46, ove riformulato, con la precisazione del riferimento alla votazione di conclusione dell'esame.

Il ministro QUAGLIARIELLO si esprime in modo conforme alla relatrice, ad eccezione degli emendamenti 2.16, 2.40, 2.43 e 2.0.1, sui quali si rimette alla Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7, nella parte non dichiarata inammissibile

Il senatore BRUNO (*PdL*) ritira l'emendamento 2.12.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritira l'emendamento 2.49.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira gli emendamenti 2.5, 2.30 e 2.31.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,50.

La PRESIDENTE, relatrice, dà conto dell'emendamento 2.500, diretto ad soddisfare una serie di proposte di modifica.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che la formulazione dovrebbe essere corretta, escludendo il riferimento al Titolo IV della Costituzione.

La PRESIDENTE, considerata l'opportunità di consentire la presentazione di subemendamenti, propone alla Commissione di fissare il termine alle ore 15 di oggi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 813**Art. 1.****1.550 (già 1.9 parte seconda)**

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e di un rappresentante delle minoranze linguistiche» con le seguenti: «e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

1.18 (testo 2)

CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

1.24 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

1.41 (testo 2)

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta».

1.42 (testo 2)

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis Nella seduta immediatamente successiva a quella di cui al comma 4, il Comitato definisce le regole per la partecipazione pubblica ai propri lavori anche mediante la rete *web*».

Art. 2.**2.500**

FINOCCHIARO, *relatrice*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli dei Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione, nonché i conseguenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

1-bis. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, le modificazioni a disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali strettamente connesse alla revisione dei Titoli della Costituzione di cui al medesimo comma 1, nonché i conseguenti testi di legge ordinaria in materia elettorale che si rendano eventualmente necessari per assicurare la coerente definizione dell'assetto istituzionale.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma 1-bis»;

b) all'articolo 4, al comma 5, sostituire le parole: «articolo 2, comma 1» con le seguenti: «articolo 2, commi 1 e 1-bis»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 2», aggiungere le seguenti: «nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 2».

Sottocommissione per i pareri**11^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva che le disposizioni ivi previste riguardano le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente», riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere *a)*, *e)* ed *s)*, della Costituzione, nonché le materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute», riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Quanto all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», nel comma 2, rileva l'opportunità che il decreto interministeriale ivi previsto, volto a definire il piano di azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia «quasi zero», sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, piuttosto che con il semplice parere della stessa.

In riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, capoverso «5-*quinquies*», reputa necessario che la norma ivi prevista sia formulata come facoltà, e non come obbligo, al fine di rispettare le competenze regionali in materia, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale per lo svolgimento di attività di ispezione sugli impianti termici.

Infine, quanto all'articolo 17, comma 1, capoverso 2, rileva che la norma ivi prevista appare invasiva della competenza costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di formazione professionale, in quanto configura un obbligo ad attivare un programma di formazione per tecnici installatori.

Propone, pertanto, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 8.6 propone di formulare un parere contrario, in quanto il richiamo a materie riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato rende superflua la previsione di un obbligo di adeguamento regolamentare da parte di Regioni ed enti locali, dal momento che, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva spetta allo Stato, salva delega alla Regioni.

Quanto all'emendamento 12.4, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, riguardando materia di competenza concorrente, sia formulata come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

In riferimento all'emendamento 16.45, propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione, nel limitare la detrazione di imposta ivi prevista alle sole coppie legate da un rapporto di coniugio, peraltro esclusivamente in base a matrimoni contratti dal 1° gennaio 2013, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza.

Propone un parere contrario anche sull'emendamento 16.0.7, in quanto le disposizioni ivi previste appaiono lesive delle competenze delle Regioni e degli enti locali, oltretutto imponendo obblighi di natura onerosa, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione.

Reputa necessario formulare un parere contrario sull'emendamento 17.201, in quanto finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il riconoscimento, a carico delle Regioni, di crediti formativi e ad introdurre ulteriori obblighi in tema di percorsi formativi, in tal modo ledendo l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni e alla Province autonome.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di ri-finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(587-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(588-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 26.200, ritiene necessario formulare un parere non ostativo, con alcune condizioni. In primo luogo, al comma 2, il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non deve avere carattere vincolante. In secondo luogo, al comma 4, dovrebbe essere soppressa la previsione del versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga, in quanto lesiva dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Inoltre, al comma 5, occorre sopprimere il secondo periodo, dal momento che la norma ivi prevista attribuisce alla Regione competenze riservate, in via esclusiva, allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Infine, appare necessario sopprimere il comma 6, in quanto sembra più ragionevole – e compatibile con i rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni – la procedura prevista all'articolo 26, comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 4, del testo.

Quanto agli emendamenti 26.201 e 26.100, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non abbia carattere vincolante.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**21^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*

FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell’Aringa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) Conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 11^a riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013: esso interviene, in primo luogo, con misure urgenti per far fronte a un contesto socio-economico caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, in linea con le politiche e le iniziative assunte in materia a livello europeo.

Con l’articolo 1 si promuove l’incremento dell’occupazione stabile dei giovani in particolari condizioni soggettive di svantaggio, attraverso un dispositivo incentivante e sperimentale, di agevole e snella gestione. Con l’articolo 2, sempre allo scopo di favorire l’occupazione giovanile, si mira a restituire all’apprendistato il ruolo di strumento tipico di entrata nel mercato del lavoro, contratti di apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere.

In aggiunta a tali interventi, l’articolo 3 introduce ulteriori misure in favore dei giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno, nonché norme per il contrasto alla povertà e al disagio sociale.

L’articolo 4 reca disposizioni volte ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei progetti nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

L’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un’apposita struttura di missione, alla quale viene affidato un duplice compito: da una parte, essa è chiamata ad assicurare

tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al piano «Garanzia per i Giovani»; dall'altra, l'organismo deve promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione vigente.

Con l'articolo 6, nelle more di un riassetto complessivo della disciplina, si intende garantire un più efficace svolgimento del percorso di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in particolare favorendo un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

L'articolo 7 prevede alcune modifiche delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012, per consentire un più facile accesso ad alcune tipologie contrattuali. In particolare, viene modificata la disciplina in materia di contratto a tempo determinato, di contratto di lavoro intermittente, di collaborazioni coordinate e continuative, nonché in materia di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Con l'articolo 8, invece, si intende istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una banca dati allo scopo di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti nell'attivazione del piano «Garanzia per i Giovani».

L'articolo 9 reca ulteriori disposizioni in materia di occupazione, mentre l'articolo 10 contiene norme in materia di politiche previdenziali e sociali.

L'articolo 11 prevede, in primo luogo, lo spostamento, al 1° ottobre 2013, del termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, termine già fissato al 1° luglio 2013. In secondo luogo, si introducono disposizioni volte a dare attuazione, per la parte che riguarda l'Italia, all'accordo europeo che prevede il rilascio, a favore della Grecia, della quota di aiuti da 43,7 miliardi di euro. Infine, l'articolo reca ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale.

L'articolo 12, infine, contiene le norme riguardanti la copertura finanziaria.

Conclusivamente, il relatore propone di esprimere un parere favorevole sui presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che il decreto-legge non sia corredato della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione e, pertanto, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene che l'obiezione del senatore Calderoli riguardi un profilo di competenza della Commissione bilancio. In ogni caso, non condivide l'opinione secondo cui il provvedimento sia carente di copertura finanziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, preve dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice LO MORO (PD) e del senatore BRUNO (Pdl), la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(825) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garavini ed altri, Migliore ed altri Brunetta ed altri

(93) LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(656) DE CRISTOFARO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare

(722) SCHIFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(827) GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Non essendovi richieste di intervento nella discussione generale, su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 3 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 825, che si intende adottato come testo base per il seguito dell'esame, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15.

(813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

(343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame dei subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti all'emendamento 2.500. Su di essi, come relatrice, esprime un parere contrario.

Il ministro QUAGLIARIELLO si pronuncia in modo conforme.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 2.500/1, ritenendo inopportuno modificare il Titolo II, relativo al Presidente della Repubblica.

L'emendamento 2.500/1, posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo del senatore CAMPANELLA (*M5S*), è respinto anche l'emendamento 2.500/2. È quindi respinto, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 2.500/3. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*M5S*), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 2.500/4 è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), è respinto l'emendamento 2.500/5. Infine è respinto l'emendamento 2.500/6, mentre l'emendamento 2.500/4 risulta concluso.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.500, esprime soddisfazione per il recepimento delle diverse proposte emerse nel dibattito. Si sgombra così il campo sia dai dubbi interpretativi riguardanti le modifiche strettamente collegate a quelle che riguardano i Titoli della Parte II della Costituzione specificamente individuati sia dagli equivoci e dalle polemiche sui temi della giustizia e delle riforme elettorali.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo: sarebbe stato opportuno escludere in ogni caso una modifica del Titolo IV. Sottolinea le perplessità e le preoccupazioni della sua parte politica per il rischio che si incida su altre importanti parti della Costituzione.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ribadisce la convinzione del suo Gruppo di prevedere la possibilità di modifiche conseguenti anche a parti della Costituzione che non siano oggetto dei disegni di legge costituzionale su cui lavorerà il Comitato parlamentare. Infatti, una eventuale modifica della forma di Governo in senso presidenziale, a suo giudizio, non potrebbe non riverberarsi su organi di garanzia quali sono il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte costituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che le considerazioni svolte dal senatore Bruno costituiscono la ragione fondamentale del voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 2.500. È evidente, infatti, che il riferimento al Titolo II (Presidente della Repubblica) quale oggetto delle modifiche costituzionali implica la necessità di intervento conseguenti anche sul Titolo IV, in materia di giustizia. Inoltre, la contrarietà è fondata sulla opposizione a ogni eventuale modifica della forma di governo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 2.22, il cui contenuto sarebbe assorbito dall'emendamento 2.500, e si rammarica per le polemiche di stampa che si sono sviluppate intorno alla proposta avanzata da alcuni senatori, di prevedere i possibili riflessi delle modifiche costituzionali su parti che non siano direttamente oggetto dei disegni di legge esaminati dal Comitato. Auspica, infine, una maggiore serenità nel dibattito sulle riforme costituzionali.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) nota che l'emendamento 2.500 è il frutto della volontà inequivoca e maggioritaria della Commissione, emersa dalla discussione. Auspica che non vi sia una strumentalizzazione del confronto che si svolge in Commissione, con polemiche inutili e dannose.

L'emendamento 2.500, posto in votazione, è accolto. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti successivi, riferiti al comma 1 dell'articolo 2, diversi da quelli già dichiarati inammissibili o ritirati dai proponenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.26, nella sua prima parte, considerato che la parte successiva è stata dichiarata inammissibile.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea l'opportunità di limitare l'esame ai progetti di legge che siano stati presentati fino alla data di insediamento del Comitato.

La senatrice LO MORO (*PD*) si esprime in senso contrario sulla proposta 2.26, ritenendo opportuno ammettere l'esame anche delle iniziative presentate durante i lavori del Comitato parlamentare.

Il senatore BRUNO (*PdL*) annuncia il voto contrario ritiene inopportuno limitare l'esame: i disegni di legge presentati durante la discussione rappresenteranno comunque un arricchimento del dibattito.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene che la formulazione del comma 2 in esame sia condivisibile, poiché non limita la possibilità di considerare nuove iniziative anche in una fase avanzata dell'*iter*.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), dopo averne ricordato le motivazioni, ritira l'emendamento 2.27.

L'emendamento 2.60, posto in votazione, è accolto.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ritira l'emendamento 2.28.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CAMPANELLA (*M5S*), l'emendamento 2.29, posto in votazione, è respinto.

La relatrice, ricorda che i proponenti hanno già rinunciato agli emendamenti 2.30 e 2.31 e riconsidera il parere, espresso nella seduta antimeridiana sull'emendamento 2.32, che invita a riformulare solo nel senso di precisare che le norme integrative per il funzionamento del Comitato siano comunque in coerenza con il rinvio al Regolamento della Camera dei deputati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 2.32 in un nuovo testo (2.32 testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, del senatore CRIMI (*M5S*), gli emendamenti 2.33 e 2.34, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

L'emendamento 2.32 (testo 2), è posto in votazione con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo: la Commissione approva.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) l'emendamento 2.35 è respinto. È quindi respinto anche l'emendamento 2.36 con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*M5S*).

A proposito dell'emendamento 2.37, la relatrice FINOCCHIARO (*PD*) sottolinea che le esigenze di pubblicità dei lavori sono già assicurate dal Regolamento della Camera dei deputati e dalla prassi, e che comunque esse saranno considerate con la massima attenzione nella formulazione di indirizzi organizzativi per i lavori del Comitato.

L'emendamento 2.37, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 2.38 è assorbito dall'esito della votazione sull'emendamento 2.32 (testo 2). L'emendamento 2.39, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 2.40 non è accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*), raccogliendo un invito del senatore Calderoli, riformula l'emendamento 2.42 in un nuovo testo (2.42 testo 2), pubblicato in allegato, che assorbe il contenuto dell'emendamento 2.43.

L'emendamento 2.42 (testo 2), posto in votazione con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è accolto. L'emendamento 2.43 è assorbito.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli, a nome del suo Gruppo, del senatore CRIMI (*M5S*), sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Accogliendo l'invito della relatrice, il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'emendamento 2.46 in un nuovo testo (2.46 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è accolto. I senatori CRIMI (*M5S*), CALDEROLI (*LN-Aut*) e PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.47, 2.48 e 2.49. Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 2.50 è respinto.

Su invito della relatrice FINOCCHIARO (*PD*), che prospetta l'opportunità di far salve le prerogative dei Presidenti delle Camere, il senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.51.

L'emendamento 2.52, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) motiva il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.53, diretto a consentire a tutti i parlamentari di illustrare le loro proposte presso il Comitato, considerato il rilievo critico della materia.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia un voto contrario, ritenendo che ove venisse accolto tale emendamento i lavori del Comitato potrebbero paralizzarsi.

L'emendamento 2.53, posto in votazione, è respinto. Quindi è respinto anche il 2.54.

Accogliendo l'invito della relatrice, il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.55.

L'emendamento 2.56, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.57 e 2.58.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede conto del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.0.1.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene che la proposta dovrebbe essere precisata per chiarire le modalità attraverso le quali il Comitato può coinvolgere le autonomie territoriali nel processo di riforma.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,15.

Il ministro QUAGLIARIELLO, commentando la proposta 2.0.1, ricorda che il Governo, nel redigere il disegno di legge, ha tenuto conto degli indirizzi contenuti nella mozione approvata dalle Camere. Un eventuale coinvolgimento delle autonomie territoriali non dovrebbe implicare una diversa composizione del Comitato.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) prospetta la possibilità di una riformulazione, in base alla quale il Comitato dispone la consultazione delle autonomie territoriali, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 2.0.1 in un nuovo testo (2.0.1 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale la stessa relatrice e il rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente.

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo della senatrice LO MORO (*PD*), l'emendamento 2.0.1 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Su proposta della PRESIDENTE, l'emendamento appena accolto si intende quale comma aggiuntivo all'articolo 2.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) osserva che la prima parte dell'emendamento 2.0.2 è superflua. La seconda parte, a suo giudizio, può essere ricondotta a un atto di indirizzo, al pari di altre disposizioni relative alla pubblicità dei lavori del Comitato.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 2.0.2, posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BRUNO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, anche l'emendamento 2.0.3 è respinto. È quindi respinto, dopo la dichiarazione favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), anche l'emendamento 2.0.4. Lo stesso senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.5.

La PRESIDENTE, relatrice, esprime un parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 e invita a ritirare gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12, sui quali altrimenti il parere è contrario. Inoltre, invita a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso già indicato per l'emendamento 2.46, in modo da fare riferimento alla votazione di conclusione dell'esame; su tale emendamento, comunque, esprime un parere contrario. Quanto all'emendamento 3.17, invita i proponenti a reconsiderarne la formulazione. Inoltre, informa di aver presentato un nuovo emendamento (3.500), pubblicato in allegato, relativo al termine entro il quale il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti nella fase della discussione in Assemblea.

Il ministro QUAGLIARIELLO si pronuncia in senso conforme alla relatrice ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.35 e 3.500 della relatrice.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 17,50.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CRIMI (M5S), l'emendamento 3.2, posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, della senatrice LO MORO (PD), l'emendamento 3.35 è accolto.

Il senatore CAMPANELLA (M5S) ritira l'emendamento 3.3. Inoltre, accogliendo il suggerimento della relatrice, riformula l'emendamento 3.4 in un nuovo testo (3.4 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è respinto.

Anche l'emendamento 3.5, di contenuto analogo, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore CRIMI (M5S) ritira le proposte 3.6, 3.7 e 3.8 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.9, che viene posto in votazione ed è respinto.

La PRESIDENTE, relatrice, precisando le motivazioni del parere, nota che gli emendamenti 3.10 e 3.11, tra l'altro, escludono l'ammissibilità di questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli e di rinvio in Commissione. Nel ribadire l'invito a ritirare tali proposte, ricorda che la sua proposta 3.500 assicura un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dal Comitato.

Il ministro QUAGLIARIELLO ritiene che le preoccupazioni del senatore Calderoli sottese agli emendamenti 3.10 e 3.11 possano essere in parte risolte con la previsione di un termine più ampio, secondo quanto proposto dall'emendamento 3.500.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), accogliendo l'invito della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 3.10 e 3.11. Quanto all'emendamento 3.17, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un nuovo testo (3.17 testo 2), che suscita il parere favorevole della relatrice e del ministro Quagliariello.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.12, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (M5S) a nome del suo Gruppo. L'emendamento è respinto. Con distinte votazioni e dichiarazioni di voto favorevole del senatore CRIMI (M5S), sono respinti anche

gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.18. Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), a nome del suo Gruppo, è respinto l'emendamento 3.19.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.20, che viene posto in votazione ed è respinto. Successivamente, è accolto l'emendamento 3.17 (testo 2).

Respinto l'emendamento 3.21, previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore CRIMI (*M5S*), anche l'emendamento 3.22, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 3.23 non è accolto.

La PRESIDENTE, relatrice, conferma il parere contrario sull'emendamento 3.25, che viene posto in votazione dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*) a nome del suo Gruppo ed è respinto. Anche l'emendamento 3.24, posto in votazione, non è accolto.

La PRESIDENTE, relatrice, conferma il parere contrario sull'emendamento 3.26 e sostiene l'opportunità di ampliare il termine per la presentazione di subemendamenti.

L'emendamento 3.26, posto in votazione, è respinto, mentre è accolto il 3.500.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta della Sottocommissione pareri per oggi, alle ore 20,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 813**Art. 2.****2.500/1**

DE PETRIS

All'emendamento 2.500, al comma 1, sopprimere la parola: «II».

2.500/2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

All'emendamento 2.500, sopprimere il comma 1-bis ivi richiamato, nonché le parole da: «Conseguentemente,» alle parole: «del medesimo articolo 2».

2.500/3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

All'emendamento 2.500, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o elabora».

2.500/4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

All'emendamento 2.500, al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui al medesimo comma 1,» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo IV, della Parte Seconda».

2.500/5

DE PETRIS

All'emendamento 2.500, al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «, nonché i conseguenti testi», fino alla fine del periodo, nonché le parole da: «Conseguentemente,» fino alle parole: «del medesimo articolo 2».

2.500/6

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

All'emendamento 2.500, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, preclusi all'esame del Comitato i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione».

2.500FINOCCHIARO, *relatrice*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli dei Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione, nonché i conseguenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

1-bis. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, le modificazioni a disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali strettamente connesse alla revisione dei Titoli della Costituzione di cui al medesimo comma 1, nonché i conseguenti testi di legge ordinaria in materia elettorale che si rendano eventualmente necessari per assicurare la coerente definizione dell'assetto istituzionale.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma *1-bis*»;

b) all'articolo 4, al comma 5, sostituire le parole: «articolo 2, comma 1» con le seguenti: «articolo 2, commi 1 e *1-bis*»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 2», aggiungere le seguenti: «nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma *1-bis* del medesimo articolo 2».

2.32 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal primo periodo».

2.42 (testo 2)

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato».

2.46 (testo 2)

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4 sostituire le parole: «alla votazione finale» con le seguenti: «alla votazione di conclusione dell'esame».

2.0.1 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Raccordo con le autonomie territoriali)

1. Il Comitato dispone, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 3, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Art. 3.**3.4 (testo 2)**

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1 sostituire le parole: «alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 4», con le seguenti: «alla votazione di conclusione dell'esame».

3.17 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «al testo del comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'art. 2, comma 6» inserire le seguenti: «ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera».

3.500FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «settantadue ore»

Sottocommissione per i pareri**12^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

PALERMO

La seduta inizia alle ore 20,15.

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di ri-finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Quanto agli emendamenti 1.2 e 1.3, propone di formulare un parere contrario, in quanto reca disposizioni che, nel riconoscere benefici di natura fiscale in base al requisito anagrafico, sono suscettibili di ledere il principio di uguaglianza.

In riferimento all'emendamento 1.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina transitoria ivi prevista sia riferita esclusivamente ai beni demaniali marittimi di competenza statale.

Illustra, quindi, gli emendamenti 3.1, 4.6 e 4.7, sui quali propone di esprimere un parere contrario, poiché la disposizione, oltre ad incidere su diritti soggettivi acquisiti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, appare irragionevole, in quanto suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

Quanto all'emendamento 4.10, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il punto 5) – eventualmente individuando altra copertura finanziaria – dal momento che la norma, oltre ad incidere su diritti soggettivi acquisiti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, appare irragionevole, in quanto suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

Riferisce quindi sull'emendamento 4.26, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la stabilizzazione del personale abbia luogo esclusivamente per coloro che sono stati assunti previo concorso pubblico, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

In conclusione, dà conto dell'emendamento 4.28, sul quale propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma, oltre ad essere lesiva delle competenze costituzionalmente riconosciute all'ente locale in mate-

ria di reti di trasporto pubblico, è suscettibile di violare l'autonomia finanziaria dell'ente medesimo.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,25.

Plenaria

22^a Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

(343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 3.27, posto in votazione, è respinto.

Dopo la dichiarazione favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), a nome del suo Gruppo, anche l'emendamento 3.28, è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.29 e sull'emendamento 3.30, che prescrive una relazione illustrativa per gli emendamenti del Governo.

Il ministro QUAGLIARIELLO osserva, quanto all'emendamento 3.30, che il Governo darà la massima disponibilità per realizzare la sostanza della proposta.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 3.29 e 3.30 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.31 e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.32 e sull'emendamento 3.33.

Gli emendamenti 3.32 e 3.33, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.34.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) esprime un parere contrario sugli emendamenti soppressivi identici 4.1 e 4.2, nonché sugli emendamenti 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18. Invita a ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.6 e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.3 e sull'emendamento 4.14, ove riformulato sopprimendo le parole «sul medesimo testo».

Dà conto, inoltre, di una riformulazione dell'emendamento 4.20 (4.20 testo 2), pubblicata in allegato.

Il ministro QUAGLIARIELLO si pronuncia in modo conforme alla relatrice ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti 4.19 e 4.20 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 4.6.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 4.14 in un nuovo testo (4.14 testo 2), pubblicato in allegato.

I senatori CRIMI (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*) preannunciano i voti favorevoli dei rispettivi Gruppi sugli emendamenti identici 4.1 e 4.2.

Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2, posti congiuntamente in votazione, sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 4.3.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.4, sottolineando che nel momento in cui decorre il termine previsto per la conclusione dei lavori del Comitato, vengono meno le ragioni delle deroghe all'articolo 138 della Costituzione.

Inoltre, ritira l'emendamento 4.5, tenendo conto dell'impegno più volte affermato dalla Presidente per un atto di indirizzo concernente le modalità organizzative che riguardano la pubblicità dei lavori.

L'emendamento 4.4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritira gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Viene quindi posto in votazione ed è accolto l'emendamento 4.20 (testo 2). Anche gli emendamenti identici 4.19 e 4.9, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12 risultano preclusi.

L'emendamento 4.13 non è accolto, mentre l'emendamento 4.14 (testo 2) è accolto. Restano assorbiti gli emendamenti 4.15, 4.16 e 4.17, mentre il 4.18 è precluso.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il ministro QUAGLIARIELLO si pronuncia in modo conforme, ad eccezione dell'emendamento 5.1, su cui si rimette alla Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.1, sottolineando l'opportunità di prevedere in via obbligatoria lo svolgimento del *referendum* popolare.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che il *referendum* confermativo, secondo quanto previsto dalla Costituzione, sia uno strumento a disposizione delle minoranze e pertanto la sua attivazione non dovrebbe essere prevista in via obbligatoria. Pertanto preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'ipotesi di prevedere obbligatoriamente il *referendum* confermativo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.1, coerente con le proposte di modifica avanzate dalla sua parte politica.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), intervenendo per chiarire il significato della proposta, ricorda l'intento espresso dal Presidente del Consiglio all'atto della presentazione del Governo, favorevole a una consultazione diretta del corpo elettorale sulle ipotesi di modifica della Costituzione. Invita a considerare la circostanza che l'obbligatorietà riguarde-

rebbe solo i *referendum* indetti per la conferma di eventuali modifiche approvate ai sensi del disegno di legge che si sta esaminando.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, convinto dell'opportunità di limitare quanto più è possibile deroghe all'articolo 138 della Costituzione.

Dopo che la relatrice FINOCCHIARO (*PD*) ha ricordato che il testo prevede l'indizione dei *referendum* anche qualora il progetto sia approvato con il *quorum* dei due terzi nella seconda deliberazione, l'emendamento 5.1, posto in votazione, è respinto. Con distinte votazioni, successivamente, sono respinti anche gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 5.5 e 5.6, che posti separatamente in votazione, sono respinti.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) ricorda che l'emendamento 6.1 è precluso e si esprime favorevolmente sull'emendamento 6.2, di contenuto redazionale. Inoltre, invita a ritirare l'emendamento 6.0.1.

Il ministro QUAGLIARIELLO si esprime in modo conforme.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.2 e ritira l'emendamento 6.0.1.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, è accolto.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) e il ministro QUAGLIARIELLO si esprimono favorevolmente sull'emendamento 7.1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea le motivazioni dell'emendamento 7.1 e invita il Governo a precisare se il riferimento alla «pubblicazione» della legge costituzionale debba intendersi nel senso della pubblicazione che fa seguito all'approvazione delle Camere, prima dell'indizione del *referendum*.

Il ministro QUAGLIARIELLO, a nome del Governo, conferma tale interpretazione.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, è quindi accolto.

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.2. A sua volta, ritira l'emendamento 8.0.1.

Il ministro QUAGLIARIELLO si pronuncia in modo conforme.

L'emendamento 8.1, fatto proprio dal senatore BRUNO (*PdL*), in assenza del proponente, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 8.2.

La PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.1 è precluso.

Si riprendono quindi in esame gli emendamenti all'articolo 1, che erano stati precedentemente accantonati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.9, limitatamente alle parti non riprodotte nell'emendamento 1.550, accolto nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 1.10, posto in votazione dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), a nome del suo Gruppo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.11 e 1.13.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 1.12, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento Tit.1.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che, ove vi fosse consenso su tale emendamento, si dovrebbe preventivamente accogliere la proposta di modifica della rubrica dell'articolo 1, proposta con l'emendamento 1.2, che riformula in un nuovo testo (1.2 testo 2), pubblicato in allegato.

Conviene il senatore CRIMI (*M5S*).

Con il parere favorevole della relatrice e del ministro QUAGLIARIELLO, l'emendamento 1.2 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Sono altresì accolti, con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici Tit.1 e Tit.2.

Dopo l'invito rivolto in tal senso dalla relatrice FINOCCHIARO (*PD*) e dal ministro QUAGLIARIELLO, il quale precisa che l'atto di indirizzo dovrebbe riguardare esclusivamente i disegni di legge di riforma della legge elettorale conseguenti alle modifiche costituzionali, la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/813/1/1, che sarà riproposto in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si riserva di presentare in occasione della discussione in Assemblea un ordine del giorno che recepisca le proposte avanzate dalla sua parte politica e ritirate nel corso dell'esame, aventi

per oggetto la pubblicità dei lavori del Comitato parlamentare e le forme di consultazione pubblica.

Si procede quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) e il senatore CRIMI (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto contrario.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice Finocchiaro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 813, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 343.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 825 E CONNESSI

La PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 13 di domani, mercoledì 3 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 825, già fissato per le ore 18.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 813**Art. 1.****1.2 (testo 2)**

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI,
PIZZETTI

Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «per le riforme costituzionali ed elettorali».

Art. 4.**4.20 (testo 2)**

FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «approvati» con la parola: «esaminati»; al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «approvati» con la seguente: «esaminati».

4.14 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«3. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 2 luglio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Facendo seguito alle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il presidente PALMA, nel comunicare che verrà richiesto al Dipartimento dell'Amministrazione pe-

nitenziaria del Ministero della giustizia e al Commissario straordinario per le carceri di fornire alla Commissione tutti i dati in loro possesso utili all'avvio dell'indagine, invita i colleghi a indicare nella seduta di domani i soggetti di cui ritengono più urgente procedere all'audizione da parte della Commissione. Invita inoltre i colleghi, anche al fine di contenere al minimo le spese per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ad individuare le strutture carcerarie da visitare, in modo da poter ripartire fra i senatori della Commissione lo svolgimento delle visite in base alla loro collocazione geografica.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(15) LO GIUDICE ed altri. – *Norme contro la discriminazione matrimoniale*

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(204) DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(239) GIOVANARDI. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(393) ORELLANA ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314)

Il presidente PALMA ricorda che sui disegni di legge in titolo si è svolta una relazione congiunta nella quale entrambi i relatori, senatrice Cirinnà e senatore Falanga, hanno concordato sul fatto che i disegni di legge nn. 15, 204 e 393, in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso da un lato e i disegni di legge nn. 197, 239 e 314 in materia di disciplina delle coppie di fatto dall'altro, hanno ad oggetto esigenze e situazioni sostanzialmente diverse e si prestano dunque ad un esame e a un esito separato.

Parimenti, la stessa opinione è stata espressa dal senatore Lo Giudice, nell'unico intervento svolto finora in discussione generale.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da lui investito dalla questione, ha proposto pertanto la disgiunzione dal primo gruppo dei disegni di legge dall'altro, in modo che possano avere percorsi separati.

Egli pertanto propone la disgiunzione dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393 e il seguito congiunto del loro esame, e allo stesso modo il seguito congiunto dell'esame dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314 dando per acquisite la fase delle relazioni e attribuendo alla discussione generale

sui disegni di legge n. 15 e congiunti l'intervento svolto dal senatore Lo Giudice.

Egli fa altresì presente che è stata assegnata alla Commissione il disegno di legge n. 14 del senatore Manconi recante: «Disciplina delle unioni civili» di cui si dovrà valutare la congiunzione con i disegni di legge nn. 197, 239 e 314.

Dopo alcune osservazioni dei senatori LO GIUDICE (*PD*), BARANI (*GAL*) e AIROLA (*M5S*), la Commissione concorda.

(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) si esprime in primo luogo in senso complessivamente favorevole al disegno di legge in titolo, che prende atto di una situazione di gravissima emergenza, causata in Campania in particolare dalla mancata applicazione degli ultimi due condoni edilizi a seguito dell'impugnazione di essi da parte dell'Amministrazione regionale, che ha determinato una situazione assolutamente ingestibile con gli strumenti di carattere giudiziario e che provoca, come egli stesso verifica ogni giorno sul campo nella sua attività di avvocato, una serie di automatismi il cui effetto non possono essere che gravi ingiustizie sostanziali.

Al di là della scelta operata dal provvedimento opportuna sul piano metodologico, di riservare al prefetto la competenza in materia di demolizione dei manufatti abusivi a seguito di sentenza penale, e ciò in considerazione del fatto oltretutto della natura amministrativa e non penale del provvedimento di demolizione, egli preannuncia che presenterà un emendamento diretto a fornire all'autorità incaricata di provvedere alla demolizioni – rimanga essa quella giudiziaria, ovvero diventi essa quella amministrativa – un disciplinare sull'ordine di priorità con il quale procedere alle demolizioni stesse, che veda al primo posto i manufatti in pericolo di crollo, seguiti da quelli immediatamente riconducibili alla titolarità di soggetti facenti parte della criminalità organizzata, poi da quelli edificati su aree a grave rischio idrogeologico, da quelli a notevole impatto ambientale, da quelli a uso diverso dall'abitazione, da quelli non ultimati, da quelli utilizzati per attività produttive, da quelli ad uso abitativo in possesso di persone altrimenti collocabile e, infine, da quello ad uso abitativo che presentano aspetti di più grave necessità.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) esprime una valutazione positiva sull'intervento del collega Cardello, facendo presente come anche lei pre-

senterà un analogo emendamento che – stabilendo un ordine di priorità leggermente diverso, che vede al primo posto le case realizzate nella zona di rispetto del cratere del Vesuvio, seguite da quelle nelle zone a grave rischio idrogeologico e poi dalle altre categorie – stabilisce esso pure un protocollo sulle priorità degli abbattimenti, non modificando però l'attribuzione attualmente prevista degli abbattimenti stessi all'autorità giudiziaria.

Dopo brevi interventi del senatore AIROLA (*M5S*), il quale sottolinea la necessità che la pur opportuna introduzione di protocolli operativi sulla priorità degli abbattimenti non abbia come effetto quello di impedire di fatto l'abbattimento di manufatti abusivi realizzati da esponenti del crimine organizzato o di loro proprietà, e del senatore BUCCARELLA (*M5S*), il quale ribadisce la contrarietà del suo Gruppo all'impianto generale del disegno di legge n. 580, in quanto l'attribuzione della titolarità delle demolizioni all'autorità amministrativa potrebbe aprire la strada all'impugnabilità dei provvedimenti da questa emanati, sia pure in esecuzione di un giudicato penale, con conseguente allungamento dei tempi degli abbattimenti stessi, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*), il quale, pur esprimendo apprezzamento per i tentativi di razionalizzare l'organizzazione degli abbattimenti in modo da dare la priorità a quelli più urgenti sotto il profilo ambientale e dell'ordine pubblico, tuttavia ribadisce le forti riserve del Gruppo del partito democratico sul disegno di legge nel suo complesso, e ciò in quanto ritiene necessario impedire qualsiasi arretramento sul fronte della difesa dell'ambiente e del territorio da un lato, e della promozione della legalità dei comportamenti pubblici e privati dall'altro.

Certamente la sua parte politica è consapevole di come in alcuni casi la violazione delle norme edilizie sia la risposta dei cittadini all'inerzia delle amministrazioni comunali nella realizzazione dei piani urbanistici. Tuttavia queste situazioni vanno combattute promuovendo una maggiore legalità e una maggiore efficienza del sistema, e del resto negli ultimi anni sono stati fatti significativi passi avanti nel senso della semplificazione delle procedure per gli interventi in materia edilizia attraverso l'introduzione della dichiarazione di inizio attività e, da ultimo, del principio del silenzio-assenso.

Nel ribadire come l'attuale sistema della classificazione degli illeciti edilizi corrisponda ad un criterio di razionalità, riservando all'autorità giudiziaria la titolarità dell'esecuzione delle demolizioni solo quando queste conseguano al giudicato penale e si configurino dunque come sanzioni accessorie, osserva che il difetto principale di questo disegno di legge, come di un po' tutti gli atti normativi che intendano intervenire a qualsiasi titolo sulle situazioni di irregolarità edilizia, è quello di suscitare nei cittadini aspettative che determinano nuove violazioni.

L'oratore conclude osservando che da alcuni interventi si è avuta l'impressione che alcune Procure abbiano già introdotto con disposizioni interne una sorta di disciplinare delle priorità degli abbattimenti. Egli ri-

tiene quindi che sarebbe opportuno svolgere alcune audizioni informali con i titolari delle procure stesse al fine di valutare l'effettiva necessità dell'intervento legislativo in tal senso.

Dopo un intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), il quale sottolinea la difficoltà di mediare tra le opposte esigenze di salvaguardare la tutela della legalità e dell'ambiente e la stessa incolumità pubblica – in particolare in un'area come la cosiddetta «zona rossa» del Vesuvio, in cui è stata compiuta un gran numero di violazioni edilizie che danno luogo a situazioni di gravissimo pericolo – e le esigenze delle fasce più deboli della popolazione, il presidente PALMA, nel rinviare il seguito della discussione generale, fa presente che la richiesta di informazioni sulle prassi delle Procure della Repubblica dei distretti di Napoli e Salerno in materia di demolizione di manufatti abusivi potranno essere utilmente richieste e fornite per iscritto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente PALMA (*PdL*) ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BARANI (*GAL*) osserva come, in particolare nel corso degli ultimi decenni, il diritto penale abbia progressivamente perso la sua natura di *extrema ratio*; si è assistito cioè ad una sorta di panpenalizzazione del diritto e della politica, che ha provocato numerose conseguenze negative sulla vita associata.

Da un lato, infatti, si è assistito ad una profonda trasformazione della politica criminale nel senso di uno spostamento del fulcro di questa dalle attività di prevenzione a quelle di repressione, dall'altro si è per forza di cose svuotato di effettività il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale – che egli stesso peraltro avversa, ma che comunque in un diverso contesto di ricorso alla sanzione penale risulterebbe applicabile in maniera meno arbitraria – mentre le corti penali sono sempre più sommerse da un contenzioso difficilmente gestibile.

La conseguenza più grave però è sicuramente nel sovraffollamento e nella perdita di umanità del nostro sistema carcerario, che nel giro di 20 anni ha visto raddoppiare il numero dei detenuti.

Il disegno di legge in esame quindi va nella giusta direzione, che è quella di limitare le pene detentive unicamente ai reati più gravi e ai sog-

getti socialmente più pericolosi, nella prospettiva oltretutto di recuperare la funzione rieducativa della pena detentiva stessa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pur condividendo le finalità dichiarate dal provvedimento, ritiene che gli interventi da esso in concreto previsti siano per più versi molto discutibili, fino al punto da rendere impossibile per la sua parte esprimere una valutazione positiva.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, che depenalizza una serie di delitti di contravvenzione trasformandoli in sanzioni amministrative, mentre ad esempio non si può che condividere la depenalizzazione del reato di pubblicazioni e spettacoli osceni, non altrettanto si può dire per quella di reato di atti osceni, contro il quale dovrebbe essere mantenuta una reale deterrenza penale nel contesto delle attività di contrasto alle violenze contro le donne.

Parimenti appare discutibile la depenalizzazione dei comportamenti puniti con la sola multa o ammenda in talune materie, quali la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove l'Italia registra una grave arretratezza.

Analoghe considerazioni valgono per la depenalizzazione di illeciti in materia di gioco e scommesse, in un contesto nel quale la ludopatia è diventata una gravissima emergenza sociale.

Con riferimento all'articolo 3, mentre condivide la trasformazione in illecito civile dell'ingiuria, ritiene che la questione sia più complessa con riferimento alla diffamazione, in particolare quella a mezzo stampa.

Esprime infine perplessità sulla formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

Il relatore CASSON (*PD*) fa presente che in data di oggi è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 735, di cui egli è primo firmatario, in materia di riforma della parte generale del codice penale, che a suo parer evorebbe essere esaminato congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Il presidente PALMA prende atto della richiesta del senatore Casson che sarà sottoposta alla valutazione della Commissione e rinvia il seguito dell'esame.

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nell'ultima seduta aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge in titolo, e ciò tanto per ragioni di

ordine politica quanto per motivi di ordine tecnico-legislativo. Egli osserva in primo luogo che il contenuto dell'iniziativa legislativa appare eccessivamente eterogeneo, in quanto numerosi e diversi tra loro sono i beni giuridici tutelati.

Infatti il disegno di legge reca disposizioni, quali quella di cui all'articolo 3 in materia di scambio elettorale politico-mafioso, che hanno ad oggetto la tutela dell'ordine pubblico, altre in materia di corruzione – a tutela quindi della pubblica amministrazione – altre ancora a tutela del patrimonio e altre, infine, che intervengono sulla disciplina civilistica dei rapporti societari.

L'oratore si sofferma poi sulla novella dell'articolo 416-ter del codice penale recata dall'articolo 3, rilevando l'estrema genericità sia della condotta che integra il reato di scambio elettorale politico-mafioso, sia dell'utilità che costituisce l'oggetto del dolo specifico, e rileva che in tal modo si potrebbe perfino arrivare a qualificare come scambio elettorale illecito qualsiasi proposta avanzata da un candidato in campagna elettorale che sia suscettibile di recare vantaggi, tra gli altri cittadini, anche a personaggi riconducibili ad associazioni mafiose, con la conseguenza di rendere possibili iniziative dell'autorità giudiziaria tali da determinare oggettivamente discredito sull'imparzialità della magistratura.

Anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di concussione e corruzione, il senatore Falanga rileva l'inopportunità di intervenire a così breve istanza su una materia che è stata modificata dalla legge n. 190 del 2012, senza avere ancora gli elementi per effettuare una valutazione delle nuove norme, che hanno peraltro introdotto delle innovazioni a suo parere estremamente positive, in particolare distinguendo le fattispecie della corruzione per costrizione e di quella per induzione, una distinzione che dovrebbe evitare il perpetuarsi di quel fenomeno così diffuso in passato degli imprenditori che, dichiarandosi concussi e non corruttori, si garantivano una sostanziale impunità in cambio della collaborazione con la magistratura requirente.

Parimenti appare inopportuna la reintroduzione, in materia di concussione, della figura dell'incaricato di pubblico servizio.

In proposito egli osserva che la condotta apparentemente concussiva di soggetti che potrebbero essere ricondotti a tale qualifica è già stata inquadrata Corte suprema di cassazione come costitutiva del reato di estorsione.

L'oratore si sofferma quindi sulle definizioni dei reati in materia di riciclaggio e antiriciclaggio, osservando che andrebbe chiarito il rapporto tra gli articoli 518-bis e del 518-ter del codice penale introdotti con la novella di cui all'articolo 9, e i vigenti articoli 648-bis e 648-ter.

Esprime infine vive perplessità sulle disposizioni recate dal disegno di legge in materia di falso in bilancio; in proposito egli osserva che nel corso della sua esperienza parlamentare egli ha spesso assunto posizioni in contrasto con quelle ufficiali della sua parte politica su provvedimenti che potevano essere qualificati come leggi *ad personam*; tanto più

ritiene di non poter approvare alcuna iniziativa legislativa che sia sospettabile di essere una legge *contra personam*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nel condividere le osservazioni critiche del senatore Falanga circa una certa eterogeneità del provvedimento, ritiene però che le disposizioni da esso recate, ivi compresa quella che modifica le novità in materia di concussione e corruzione introdotte con la legge n. 190 del 2012 siano meritevoli di un'attenta considerazione.

Preannuncia peraltro la presentazione di disegni di legge del suo Gruppo sulla stessa materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(15) *LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale*

(204) *DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(393) *ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il senatore BARANI (*GAL*) si esprime in modo complessivamente favorevole sull'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto del matrimonio egalitario, che negli ultimi anni è entrato nella legislazione di un numero crescente di paesi europei e non.

Egli si rende conto peraltro di quanto sia difficile il percorso legislativo di un'iniziativa di questo genere in un paese tradizionalmente gravato dall'ingerenza della Chiesa cattolica anche nella legislazione civile, e fa presente di non aver presentato disegni di legge in questa materia, ma di aver assunto un'iniziativa a favore del riconoscimento dei diritti e doveri delle coppie conviventi, proprio nella consapevolezza di una condizione storica che rappresenta una assoluta peculiarità del nostro paese.

Il riconoscimento del diritto ad una vita familiare delle persone omosessuali rappresenta il punto finale di un lungo percorso storico che in Italia inizia con la presentazione nella X legislatura del disegno di legge n. 2340 della deputata socialista Alma Agata Cappiello, che peraltro non venne mai esaminato.

Dopo aver ricordato il percorso giurisprudenziale e legislativo che ha portato un numero crescente di Stati a riconoscere il matrimonio egalitario, il senatore Barani condivide quanto affermato in precedenza, in particolare dal senatore Lo Giudice, circa il fatto che la sua approvazione rappresenterebbe l'attuazione dell'articolo 29 della Costituzione letto alla luce delle trasformazioni sociali e culturali intervenute nei decenni seguiti

all'approvazione della Carta costituzionale e alla luce del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione stessa.

Nel condividere dunque l'idea che i principi della nostra Costituzione debbano trovare attuazione attraverso una sempre maggiore estensione dei diritti civili e umani protetti dalla legge, osserva come purtroppo la stessa tensione verso l'attuazione dei valori costituzionali non si riscontri in relazione ad altri principi altrettanto fondamentali, quali quello della divisione dei poteri.

Il senatore LUMIA (PD) e il senatore LO GIUDICE (PD) ribadiscono l'opportunità già segnalata in precedenza di svolgere alcune audizioni informali con esperti nelle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, sia sotto il profilo civilistico che sotto quello costituzionalistico, prima della chiusura della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente BUCCARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione.

Il senatore CASSON (PD) osserva che il disegno di legge in esame prende le mosse da una proposta avanzata nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze i quali, ai fini di una riforma della contabilità del patrimonio pubblico italiano basata su criteri condivisi di contabilità internazionale, avevano rilevato come il sistema di classificazione dei beni pubblici adottato dal codice civile italiano non fosse aderente da un lato ai principi della Costituzione, approvata successivamente al codice stesso, e dall'altro ai mutamenti intervenuti nella dottrina e nella giurisprudenza sia in ordine alla valutazione della natura dei beni stessi, sia in ordine alla definizione giuridica di nuove realtà emerse negli ultimi decenni, si pensi ad esempio a *internet*.

L'iniziativa del 2003 non ebbe seguito, ma nel giugno 2006 le conclusioni di questo gruppo di studiosi furono presentati ad una giornata di studio svoltasi presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

In tale lavoro si proponeva anche la costituzione di una Commissione ministeriale per la revisione del contesto giuridico dei beni pubblici, iniziativa accolta dal Ministro della giustizia dell'epoca e che portò alla costituzione, il 4 luglio 2007, di un'apposita Commissione presieduta dal professor Rodotà.

Il disegno di legge in titolo ne recepisce le conclusioni, operando una radicale revisione del sistema di classificazione dei beni recato dal titolo I, del libro III del codice civile introducendo in primo luogo la nozione di beni comuni accanto a quella, già nota, di beni pubblici o privati.

In sostanza alla prima categoria appartengono quei beni il cui uso, indipendentemente dalla titolarità che può essere di persone giuridiche pubbliche o di soggetti privati, è per sua natura proprio della comunità dei cittadini, in quanto si tratta di cose che esprimono utilità funzionale allo sviluppo della persona umana quali i corsi d'acqua, i parchi, le foreste, i nevai e i ghiacciai, i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, i beni archeologici o culturali, le aree paesaggistiche, la fauna selvatica e la flora tutelata.

Quanto ai beni pubblici, viene abbandonata la distinzione alquanto artificiosa tra beni demaniali e beni patrimoniali, distinguendo invece quelli ad appartenenza pubblica necessaria, nel senso che soddisfano interessi generali fondamentali – quali le opere di difesa, le reti stradali e ferroviarie, i principali porti ed aeroporti, lo spettro delle frequenze, gli acquedotti e così via – i beni pubblici sociali, vale a dire quelli attraverso i quali gli enti pubblici intervengono per soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti della persona – come ospedali, istituti di istruzione e così via – e che come i primi non sono usucapibili ma che, a differenza di essi, sono alienabili salvo il mantenimento del vincolo di destinazione, almeno fino al momento che non sia altrimenti e meglio assicurato il soddisfacimento dei bisogni cui sono destinati, e infine i beni pubblici fruttiferi che sono utilizzabili e alienabili con strumento di diritto privato ogni volta che si è dimostrata il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico.

Il senatore Casson conclude osservando che l'adozione di questa nuova classificazione dei beni rappresenta certamente una vera rivoluzione culturale, sulla quale peraltro il Parlamento non può fare a meno di confrontarsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria**34^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti identici a quelli già esaminati dalle Commissioni di merito, che conferma il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 5.11, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.14, 9.1, 9.4, 13.0.1, 13.0.5, 13.0.6, 14.1, 14.3, 14.5, 14.8, 14.10, 14.14, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.24, 14.25, 14.27, 14.30, 14.32, 14.36, 14.37, 14.38, 14.40, 14.41, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 15.3, 15.5, 15.9, 15.11, 15.0.1, 16.4, 16.5, 16.3, 16.6, 16.11, 16.12, 16.13, 16.18, 16.19, 16.20, 16.30, 16.32, 16.39, 16.35, 16.38, 16.37, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.0.4, 16.0.6, 17.0.1, 17.0.2, 19.1, 19.2, 19.3, 20.3, 20.5, 20.7, 20.0.4 e 21.1.

Sull'emendamento 5.9, ribadisce, poi, che il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «è utilizzato», delle seguenti: «entro i limiti delle risorse del fondo stesso». Sull'emendamento 6.15, ribadisce, poi, che il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «è utilizzato», delle seguenti: «entro i limiti delle risorse del fondo stesso». Sull'emendamento 7.10, ribadisce un parere di semplice contrarietà, con la seguente osservazione: nell'estendere una fattispecie di esenzione, la proposta emendativa deve essere adeguatamente coordinata con l'esistente normativa europea di riferimento, al fine di evitare riflessi negativi in termini di procedure di infrazione. Occorre poi valutare, in relazione al testo, la proposta 7.8 (testo 2). Ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.29 e 16.29. Rileva quindi che è necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 16.1. L'emendamento 16.24 (testo 3) che, estende agli elettrodomestici la detrazione fiscale prevista per i mobili, fa presente che risulta aver recepito la condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tale condizione non risulta, invece, recepita negli analoghi emendamenti 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – in quanto sostanzialmente corrispondenti a precedenti emendamenti che hanno già ricevuto la stessa valutazione – sulle proposte 2.201, 5.205, 9.200, 14.201, 14.202, 14.300, 15.200, 20.200 e 20.0.200. Propone un parere di semplice contrarietà – in quanto sostanzialmente corrispondenti a precedenti emendamenti che hanno già ricevuto la stessa valutazione – sulle proposte 6.207, 12.200, 12.201, 13.0.200 e 13.0.201.

Segnala che occorre valutare, poi, con riguardo all'emendamento 5.204, se l'estensione della detrazione sia compatibile con il rispetto dei limiti del fondo. In merito all'emendamento 5.100, chiede conferma del fatto che l'inclusione della certificazione energetica sia compatibile con il rispetto dei limiti del fondo. Osserva che l'emendamento 6.200 deve essere valutato in relazione al testo, al fine di escludere effetti onerosi per gli immobili di proprietà o utilizzati dalle amministrazioni pubbliche. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri, per gli immobili di proprietà o utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, in relazione agli emendamenti 6.203 e 6.204. Rileva che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 14.200, 14.204, 15.0.200, 16.202, 16.200, 16.201, 19.200, 20.0.201 e 20.0.203. Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 14.203, 15.201, 16.0.200 e 20.0.202. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalla proposta 17.200. In merito alla proposta 17.201, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria del primo periodo, mentre il secondo periodo sembra comportare oneri per la finanza regionale. Chiede poi conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi all'emendamento 18.200. Conclude precisando che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene sull'emendamento 16.24 (testo 3), segnalando che le norme di agevolazione, rispettivamente per lavori di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, anche ad avviso del ministero di settore, dovrebbero rimanere separate, dando luogo a due diversi tetti di spesa, fermo restando che il *plafond* riservato agli elettrodomestici si configura come aggiuntivo rispetto all'agevolazione per le ristrutturazioni. Invita, pertanto, la Commissione a rivedere il proprio precedente parere, dal momento che il mantenimento dei due ambiti di incentivo non comporta maggiori oneri, posto che entrambi sono già esistenti a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI, nel convenire con le osservazioni del rappresentante del Governo, segnala che l'emendamento 5.204 non è adeguatamente valutabile sotto il profilo degli oneri in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata. La proposta 5.100, invece, riguarda una fattispecie chiaramente distinta, includendo solamente i costi di certificazione energetica in un ambito soggetto ad un tetto di spesa, e non comporta quindi maggiori oneri. Rispetto all'emendamento 6.200, nota come non vi siano effetti finanziari diretti, quanto piuttosto un appesantimento procedurale che merita di essere segnalato dalla Commissione a mezzo di un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO rileva che l'emendamento 16.202 non comporta, di per sé, oneri non coperti a carico dello Stato.

Il PRESIDENTE aggiunge che, tuttavia, la disposizione viene coperta dal punto di vista degli oneri tramite un definanziamento del Trattato di amicizia italo-libico. La Commissione, già in occasione di precedenti emendamenti, si era pronunciata in senso contrario a coperture sulla medesima voce di spesa.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) invita ad un'attenta valutazione della proposta 14.203, ritenendo che la copertura necessaria sia addirittura inferiore a quella prevista nel testo dell'emendamento.

Il PRESIDENTE rileva come, per converso, l'emendamento sia privo di una adeguata quantificazione degli oneri.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) indica altresì l'opportunità di un approfondimento sulla proposta 15.201, a suo avviso non onerosa.

Il sottosegretario GIORGETTI ritiene, invece, di confermare l'orientamento espresso dal Relatore sull'emendamento in questione, che potrebbe risultare ampliativo di benefici, e dunque costoso.

Il senatore SANTINI (*PD*) interviene a proposito dell'emendamento 17.200, segnalandone la delicatezza anche in termini di ripercussioni sul

mercato del lavoro. Rileva, ai fini del giudizio di competenza della Commissione, che l'attività di formazione dei tecnici del settore è già prevista nel testo originario del decreto-legge.

Il PRESIDENTE, convenendo con quanto fatto presente dal senatore Santini, considera altresì l'emendamento 17.201 privo di oneri, dal momento che produce effetti solo sulla materia dei crediti formativi. Analogo giudizio vale, a suo parere, per la proposta 18.200, dal momento che la ripartizione di competenze nei confronti delle regioni ad autonomia speciale rappresenta un dato già acquisito.

Il relatore MANDELLI (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.201, 5.11, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.204, 5.205, 6.14, 9.1, 9.4, 9.200, 13.0.1, 13.0.5, 13.0.6, 14.1, 14.3, 14.5, 14.8, 14.10, 14.14, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.24, 14.25, 14.27, 14.30, 14.32, 14.36, 14.37, 14.38, 14.40, 14.41, 14.200, 14.201, 14.202, 14.203, 14.204, 14.300, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 15.3, 15.5, 15.9, 15.11, 15.200, 15.201, 15.0.1, 15.0.200, 16.1, 16.4, 16.5, 16.3, 16.6, 16.11, 16.12, 16.13, 16.18, 16.19, 16.20, 16.30, 16.32, 16.39, 16.35, 16.38, 16.37, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.200, 16.201, 16.202, 16.0.4, 16.0.6, 16.0.200, 17.0.1, 17.0.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.200, 20.3, 20.5, 20.7, 20.200, 20.0.4, 20.0.200, 20.0.201, 20.0.202, 20.0.203 e 21.1.

Sull'emendamento 5.9, il parere è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «è utilizzato», delle seguenti: «entro i limiti delle risorse del fondo stesso»; sull'emendamento 6.15, il parere è altresì di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «è utilizzato», delle seguenti: «entro i limiti delle risorse del fondo stesso».

A rettifica dell'avviso precedentemente espresso, in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo, il parere sull'emendamento 16.24 (testo 3), è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: «, da considerarsi inclusi» fino al termine del periodo.

Sulla proposta 16.28 il parere è altresì condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole da: «Conseguentemente» fino al termine dell'emendamento.

Sulle proposte 14.29, 16.29, 6.207, 12.200, 12.201, 13.0.200, 13.0.201 e 6.200 il parere è di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 7.10, il parere è di semplice contrarietà, con la seguente osservazione: nell'estendere una fattispecie di esenzione, la proposta emendativa deve essere adeguatamente coordinata con l'esistente nor-

mativa europea di riferimento, al fine di evitare riflessi negativi in termini di procedure di infrazione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al sottosegretario Toccafondi, auspicando per il futuro una maggiore puntualità rispetto agli orari della Commissione.

Il sottosegretario TOCCAFONDI si scusa per il ritardo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per le procedure informative all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta dell'interrogante, senatore Ruvolo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00110 è rinviato ad altra seduta.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00148 del senatore Mazzoni, su un episodio di bullismo avvenuto in una scuola di Firenze, precisando anzitutto che il Ministero dedica da tempo grande attenzione alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno nelle scuole, mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle vittime una serie di strumenti. Ricorda in particolare alcune iniziative, che prendono le mosse fin dalla direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007, tra le quali l'attivazione di uno specifico numero verde al quale rispondono operatori specializzati; la creazione di un sito *internet* che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, fornendo suggerimenti per fronteggiarlo; la predisposizione di un indirizzo *e-mail* presso il Dicastero che raccoglie le segnalazioni di casi, le richieste di informazioni e i consigli; l'istituzione degli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli Uffici scolastici regionali, che costituiscono un importante riferimento a livello territoriale.

Con particolare riguardo al *cyber* bullismo, fa presente che il Gruppo nazionale «Più scuola meno mafia» ha organizzato recentemente un seminario dal titolo «IrRETIti – impigliati nella rete», all'interno del quale sono state presentate due iniziative esemplari: il progetto di Milano «*Open Eyes. safenet use*», un osservatorio per informare e formare studenti, famiglie e scuole sull'uso lecito e illecito della Rete e sui possibili rischi ad esso associati, nonché uno sportello per la gestione dei casi di *stalking* e *cyber* bullismo, nonché per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori; il progetto di Caserta «Nausicaa», un osservatorio di ricerca, formazione, intervento e sostegno psicologico per le vittime di reato e per casi di disagio giovanile legati al fenomeno del bullismo oltre che alla criminalità organizzata.

Riferisce inoltre che il Dicastero ha aderito come *associate partner* al progetto europeo «*Tabby in Internet*» (*Threat Assessment of Bullying Behavior: Valutazione della minaccia di cyberbullismo nei giovani*) approvato nel quadro del programma Daphne III (2007-2013) e finalizzato a promuovere una cultura della rete «sana», ad accrescere la conoscenza delle minacce derivanti dall'uso di *internet* e/o di altri mezzi di comunicazione informatizzata e ad attivare strategie e interventi mirati alla prevenzione di comportamenti devianti.

Tutto ciò premesso, con riferimento allo specifico episodio richiamato nell'interrogazione, comunica che il competente Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha prontamente disposto un accertamento istruttorio presso la dirigenza scolastica dell'istituto interessato ed ha avviato

un procedimento disciplinare nei confronti dei docenti di classe. Il predetto Ufficio – precisa il Sottosegretario – ha inoltre conferito un incarico ispettivo per acquisire maggiori elementi di conoscenza in ordine a eventuali pregressi episodi analoghi.

Per quanto concerne l'attuazione della cosiddetta «direttiva Fioroni», il medesimo Ufficio scolastico per la Toscana ha riferito di aver promosso a livello territoriale attività educative articolate in tre direzioni: il supporto alle iniziative delle scuole con il finanziamento di 192 progetti di prevenzione e contrasto realizzati autonomamente da altrettante istituzioni scolastiche; l'elaborazione di specifiche linee guida per le scuole toscane; la promozione di azioni pilota regionali con reti di scuole. In tale ambito sono stati promossi tre specifici progetti: il primo per l'educazione alla legalità e al rispetto delle regole all'interno del curriculum scolastico, realizzato in 50 scuole di ogni ordine e grado; il secondo, denominato P.E.R.-D.O.N.O., volto all'educazione alla mediazione del conflitto nelle scuole primarie; il terzo, in fase di avvio, in collaborazione con l'Università di Firenze, finalizzato alla sperimentazione del modello finlandese «K.I.V.A» (*Finnish kiusaamista vastaan*, che significa appunto «contro il bullismo») in 12 istituti comprensivi della Toscana, tra cui l'istituto comprensivo di Firenze coinvolto nella vicenda.

Il Sottosegretario fornisce anche alcuni dati sul tasso di utilizzo degli strumenti dinanzi illustrati per il contrasto al bullismo: nell'anno scolastico 2012/2013 ci sono stati 1380 accessi al telefono verde e 1050 accessi all'indirizzo *e-mail* dedicato. Gli utenti del telefono sono stati principalmente genitori e, a seguire, docenti e studenti; gli utenti dell'indirizzo *e-mail* sono stati invece prevalentemente alunni e genitori. I casi seguiti per l'intera gestione sono stati 693. Si tratta perciò, conclude il Sottosegretario, di dati importanti che testimoniano un fenomeno di consistente rilevanza. È importante constatare che sia gli alunni, sia le loro famiglie, sanno di poter contare su appropriati strumenti predisposti per contrastarlo, ma occorre senz'altro il continuativo impegno del Ministero per divulgare sempre più la conoscenza delle iniziative in atto.

Il senatore MAZZONI (*PdL*) si dichiara molto soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, che conferma l'attenzione del Ministero ad un fenomeno in forte espansione soprattutto tramite la Rete. L'episodio citato nell'interrogazione è infatti solo l'ultimo di una lunga serie, che configura un quadro molto preoccupante ed evidenzia la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e adeguati strumenti di prevenzione. Pur condividendo lo spirito dello Statuto delle studentesse e degli studenti del 1988, che ha superato il modello solo sanzionatorio risalente al 1925 introducendo anche l'obbligo di comportamenti di natura riparatoria da parte di chi si sia reso responsabile di atti di bullismo nei confronti di coetanei, ritiene peraltro che di fronte a fatti come quello di Firenze siano assolutamente necessarie sanzioni esemplari.

Osserva comunque che l'operazione di tipo culturale promossa nel 2007 dall'allora ministro Fioroni, ancorché abbia dato per ora risultati in-

soddisfacenti, rappresenti la strada giusta e vada dunque potenziata. Si chiede tuttavia dove fossero gli insegnanti che avrebbero dovuto vigilare sulla classe dove è avvenuto l'episodio citato nell'interrogazione e perché non si siano resi conto che quel «gioco» era degenerato in azioni di vera e propria tortura contro un compagno di classe. Nel porre quindi il problema del grado di preparazione degli insegnanti nel valutare il confine tra brave e atti di bullismo vero e proprio, ricorda che il ministro Gelmini si era detta favorevole all'introduzione di telecamere nelle aule, con effetto dissuasivo rispetto agli episodi di violenza fra studenti. Neanche quella misura, peraltro inattuata e molto discussa, sarebbe stata comunque a suo avviso sufficiente, atteso che il problema è molto più vasto e investe l'insufficiente dialogo tra scuola e genitori, da una parte, e genitori e figli, dall'altra.

Egli si sofferma infine sul nuovo fenomeno del *cyber* bullismo, purtroppo oggi in grande espansione, che non consente a chi lo subisce di sfuggire o di nascondersi e coinvolge un numero sempre più alto di vittime. La diffusione sul *web* di immagini spesso estorte è infatti una gogna che in questo momento nessuno ha i mezzi per prevenire.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde indi all'interrogazione n. 3-00156 della senatrice Serra sull'inserimento degli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento, precisando preliminarmente che la questione è stata oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo ai quali è stato fornito riscontro nel mese di giugno di quest'anno. Ricorda peraltro anche in questa sede, come la scelta di chiudere il canale di reclutamento costituito dalle graduatorie permanenti sia stata compiuta dal Legislatore nel 2006 e poi confermata con coerenza nei provvedimenti legislativi successivi.

Chiarisce dunque che l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, con il quale è stata istituita la quarta fascia aggiuntiva, non contraddice questa linea di azione in quanto, per un verso, non rappresenta una vera e propria riapertura delle graduatorie ormai chiuse e, per altro verso, ha voluto assicurare uno sbocco professionale a quanti avevano conseguito determinati titoli abilitanti negli ultimi anni di attivazione dei relativi percorsi professionali.

Afferma perciò che la fissazione dell'anno accademico 2010-2011 come termine ultimo per il conseguimento dei suddetti titoli appare coerente con l'avvenuto superamento dei percorsi abilitanti, che sono stati sostituiti dal tirocinio formativo attivo (TFA).

Ciò posto, si dichiara comunque consapevole di alcuni inconvenienti legati alla circostanza che non in tutte le situazioni vi è perfetta corrispondenza tra il termine ultimo per la maturazione dei requisiti per l'inserimento nella fascia aggiuntiva e la conclusione dei percorsi professionali in questione. Ribadisce dunque l'impegno del Ministero a individuare e proporre i provvedimenti più opportuni nell'ambito della complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico annunciata dal Ministro in sede di dichiarazioni programmatiche.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta, apprezzando in particolare l'impegno assunto dal Ministro a rivedere le modalità di formazione dei docenti.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine congiuntamente all'interrogazione n. 3-00157 della senatrice Serra e all'interrogazione n. 3-00181 della senatrice Petraglia, nelle quali vengono chiesti alcuni chiarimenti sul Tirocinio formativo attivo (TFA) speciale con particolare riferimento alla valutazione dell'anno scolastico 2012-2013 per la maturazione dei requisiti di partecipazione.

Al riguardo, informa preliminarmente che la disciplina dei percorsi speciali abilitanti è oggi contenuta nel decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, in via di definizione a seguito della intervenuta registrazione nei giorni scorsi da parte della Corte dei conti. Specifica quindi che i provvedimenti richiamati riguardo le modalità di attivazione del TFA speciale sono naturalmente conseguenti alla definizione del suddetto regolamento e non sono stati adottati dal Ministro *pro tempore* nel marzo 2013 proprio in quanto la loro formalizzazione richiedeva necessariamente l'entrata in vigore del regolamento principale.

Ricorda peraltro che le innovazioni apportate con il suddetto regolamento sono volte a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti privi di abilitazione che hanno maturato, tra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012, esperienze di insegnamento in scuole statali, paritarie o in centri di formazione professionale. Precisa altresì che il nuovo percorso abilitante ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dai decreti ministeriali nn. 39 del 1998 e 22 del 2005. Per entrambi i percorsi di TFA, ordinari e speciali, il titolo conseguito abilita alla partecipazione ai concorsi ordinari, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie.

Quanto alle modalità di istituzione e organizzazione dei corsi speciali abilitanti e alle modalità di accesso alla prima e seconda annualità, fa presente che esse saranno definite una volta concluso l'*iter* del citato regolamento.

Sottolinea dunque che la mancata considerazione dell'anno scolastico 2012-2013 ai fini della maturazione dei requisiti per la partecipazione ai corsi speciali abilitanti si giustifica sulla base del fatto che proprio a partire dal 2012 è stato avviato il nuovo sistema di formazione del personale docente.

Riguardo infine alla richiesta se il Ministro abbia intenzione di porre mano al sistema di reclutamento dei docenti attualmente in vigore, richiama i contenuti delle linee programmatiche espresse dal Ministro stesso, dove si preannuncia una riflessione generale sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico che sarà svolta attraverso un confronto con il mondo della scuola.

La senatrice SERRA (*M5S*) si dichiara solo parzialmente soddisfatta, deplorando la lunga attesa dei docenti, una volta abilitati, prima dell'inquadramento in ruolo.

Anche la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) si dichiara solo parzialmente soddisfatta, lamentando che il Ministero non intenda ricomprendere l'esperienza conseguita nell'anno scolastico 2012-2013 fra i requisiti utili all'accesso ai TFA speciali. Apprezza tuttavia l'intenzione del Ministro di affrontare lo spinoso problema di una revisione delle modalità di accesso alla professione docente, attualmente così diversificate da ingenerare aspettative inconciliabili fra le molteplici categorie di abilitati. In particolare, ritiene doveroso risolvere la questione emergenziale dei docenti precari, ai quali il sistema ha per lunghi anni attribuito la responsabilità dell'insegnamento e la cui esperienza è stata pertanto indiscutibilmente maturata sul campo. Auspica infine che si chiarisca una volta per tutte che i TFA non danno accesso all'inquadramento in ruolo ma conferiscono solo l'abilitazione necessaria per partecipare ai concorsi.

Concluso lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il PRESIDENTE rinvia a domani – come previsto – lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00121 del senatore Bocchino, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IN SEDE REFERENTE

(316) PUGLISI ed altri. – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

(728) CENTINAIO. – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva avanzato alcune richieste di chiarimento al Governo, prima di dare avvio alla discussione generale.

Ha quindi la parola il sottosegretario TOCCAFONDI, il quale conferma che, come già annunciato dal Ministro in sede sia di dichiarazioni programmatiche che di replica, la questione dei docenti inidonei riveste particolare rilevanza per il Governo. Lo stesso Ministro ha del resto auspi-

cato un lavoro congiunto sul tema, pur tenendo conto delle attuali compatibilità finanziarie.

Riferisce indi che, a giudizio degli Uffici del Ministero, non possono esserci mutamenti rispetto a quanto valutato in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2012 recante la «*spending review*», quando fu stimato che la questione investisse circa 3.565 docenti permanentemente inidonei, 800 docenti temporaneamente inidonei e 900 docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, con risparmi di spesa pari a euro 114,31 milioni nel 2013, 110,09 milioni nel 2014, 105,86 milioni nel 2015, 101,63 milioni nel 2016 e 97,41 milioni a decorrere dal 2017, in quanto le suddette cifre sono state inserite nei saldi di finanza pubblica. Pertanto, anche nel caso in cui il numero degli inidonei non fosse più quello a suo tempo comunicato dal Dipartimento per l'istruzione, occorrerebbe comunque trovare una copertura finanziaria corrispondente a quelle cifre. Ciò, sia nel caso di un'abrogazione della norma che dispone il transito dei suddetti docenti nel personale ATA, come prevedono i disegni di legge in titolo, sia nel caso che la normativa resti immutata ma il numero dei passaggi nei ruoli ATA risulti di fatto inferiore rispetto a quello preventivato.

Nell'affermare che la questione necessita a suo avviso di ulteriori verifiche, precisa poi che, quando il Ministro in sede di replica ha parlato di un costo inferiore dell'intervento, si riferiva esclusivamente alla categoria dei docenti permanentemente inidonei, sulla quale era stato richiesto un chiarimento nel corso del dibattito. Gli importi dianzi riferiti sono relativi invece alla copertura necessaria all'abrogazione dell'intera norma, che comprende anche i docenti temporaneamente inidonei e i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555.

Il Sottosegretario fa presente poi che, per ora, alla mancata attuazione della norma si è data copertura con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, nei fatti riducendo l'importo disponibile dei fondi di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 e di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, precisa tuttavia che, ferma restando la necessità di verificare in quale misura detta copertura sia effettivamente disponibile nel corrente anno 2013, sicuramente non lo sarà più dal 1° gennaio 2014. A decorrere da quella data, infatti, il fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 risulta azzerato per effetto della legge n. 228 del 2012 e l'ammontare di risorse residue nel fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 potrebbe essere nullo, salva più favorevole certificazione a cura del Ministero dell'economia, in attuazione del contratto collettivo nazionale siglato in data 13 marzo 2013.

Egli pone quindi in luce come, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e forse già da quest'anno, la mancata attuazione della norma sugli inidonei o una sua abrogazione determineranno l'esigenza di trovare una copertura completa, pari alle somme dianzi indicate.

La relatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia il Sottosegretario non solo per i dati forniti ma anche, e soprattutto, per l'impegno ad approfondire ulterior-

mente la questione. Non può infatti a suo avviso essere trascurato il fatto che alcuni docenti, nell'ambito di quelli solo temporaneamente inidonei, sono tornati in servizio e che sarebbe comunque increscioso trasferire nei ruoli ATA docenti solo temporaneamente inidonei all'insegnamento contestualmente lasciando senza rinnovo del contratto gli attuali precari. Auspica pertanto una fattiva intesa fra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali onde risolvere definitivamente la questione. Nell'attesa, ritiene preferibile rinviare l'apertura della discussione generale.

Conviene il senatore BOCCHINO (*M5S*), il quale sollecita tuttavia una più chiara presa di posizione da parte del Governo, a fronte di una dichiarata volontà comune a tutte le forze politiche di evitare il passaggio dei docenti inidonei nei ruoli ATA. Al di là della quantificazione delle unità di personale cui si riferirebbe la norma, certamente essenziale ai fini di una corretta copertura finanziaria, reputa infatti prioritario che il Governo chiarisca se intende risolvere positivamente la questione o meno.

Si associa il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), il quale dichiara che il suo Gruppo non è disponibile ad accontentarsi di mere affermazioni di principio ed invoca una parola chiara da parte del Governo circa le sue intenzioni nei confronti dei docenti inidonei.

Il presidente SIBILIA osserva che il Sottosegretario si è impegnato ad approfondire ulteriormente la questione.

Riprende quindi la parola il sottosegretario TOCCAFONDI, il quale conferma che la questione dei docenti inidonei è senz'altro fra le priorità del Governo, come hanno dimostrato le dichiarazioni programmatiche del ministro Maria Chiara Carrozza e la sua replica agli intervenuti nel dibattito. La volontà del Governo di risolvere positivamente la vicenda è quindi fuori discussione. Se peraltro non è possibile dare concretamente seguito a tali affermazioni nell'immediato, ciò dipende dalla necessità di fare i conti con la difficile situazione di finanza pubblica e dalla conseguente esigenza di reperire un'adeguata copertura finanziaria. A tal fine, ribadisce la necessità di una previa quantificazione precisa.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bocchino aveva svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), la quale condivide la rilevanza del problema, che mette a rischio le condizioni di sicurezza delle scuole. Dopo aver a sua volta accennato alle ulteriori difficoltà connesse all'eventuale presenza di alunni con disabilità, pone l'accento sull'esigenza di assicurare capillarmente la qualità della didattica, anche superando alcune rigidità che attualmente caratterizzano l'ordinamento. Auspica perciò la stabilizzazione di un organico funzionale, anche per i dirigenti scolastici, che consenta la sostenibilità degli interventi ed eviti che all'inizio di ogni anno scolastico si ripresentino le medesime questioni. Del resto, sottolinea, una più adeguata composizione delle classi consentirebbe di impartire percorsi di studio personalizzati, soprattutto nella delicata fascia di età adolescenziale, riducendo l'insuccesso scolastico e quindi la dispersione.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) si sofferma a sua volta sull'esigenza di garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ricordando che le aule sono attualmente dimensionate per ospitare un numero massimo di 25 ragazzi, mentre di fatto ne ospitano 28/30 con picchi anche di 31 o 32. Questa situazione finisce per vanificare i consistenti investimenti nella formazione degli insegnanti sulla sicurezza, che peraltro a suo avviso potrebbero essere ridotti avvalendosi delle potenzialità della Rete. Auspica pertanto un serio impegno del Governo in questo senso.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ringrazia il relatore per aver sottoposto alla Commissione un tema così delicato, a cui certamente tutte le forze politiche non faranno mancare il proprio appoggio. Invita peraltro a considerare anche la questione della crescente presenza nelle classi di alunni stranieri, non sempre con una solida conoscenza dell'italiano, che impone una maggiore attenzione alla qualità della didattica.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) ricorda, non senza nostalgia, le classi briose e chiassose della sua adolescenza, composte da 36/37 alunni. Certamente, a quell'epoca il tasso di dispersione scolastica era altissimo e tutte le misure adottate per contrastarlo devono quindi essere salutate con estremo favore. Condivide pertanto l'appello lanciato dal senatore Bocchino, augurandosi che la scuola sia presto riposizionata fra le priorità di Governo. Condivide altresì la sollecitazione riguardante la formazione delle classi negli istituti penitenziari.

Si associa la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), la quale reputa improcrastinabile risolvere i problemi strutturali degli edifici scolastici, attraverso adeguati investimenti sulla sicurezza e sulla qualità della formazione. A fronte del parametro nazionale di 25 alunni per classi chiede quindi al Governo che cosa intenda fare per assicurare il rispetto della normativa vigente. Specularmente, invoca maggiore flessibilità per la formazione delle classi nelle carceri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che il testo della replica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al dibattito tenutosi sulle sue dichiarazioni programmatiche, svoltasi lo scorso giovedì presso il Senato, in seduta congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, è disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria**16^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CONSIGLIO*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (*PdL*), relatrice illustra il provvedimento in titolo, ponendo in evidenza le importanti misure adottate dal Governo su alcuni delicati fronti dell'economia: si va dalla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, alla proroga dei contratti a tempo determinato presso la pubblica amministrazione, oltre all'eliminazione dello stipendio accessorio per i parlamentari che fanno parte del Governo.

Ricordato che l'abolizione dell'IMU e la sua completa restituzione è stata una battaglia della sua parte politica, confida nell'impegno del Presidente del Consiglio a trovare una soluzione che effettivamente porti al superamento di questa imposta entro il termine previsto, quello del 31 agosto, per evitare che fatalmente ci si trovi a settembre a dover pagare con ritardo quella rata che non si è pagata a giugno sull'abitazione principale. Sottolinea quindi che la sospensione, che ha interessato le abitazioni principali, i terreni agricoli e i fabbricati rurali, non ha toccato gli edifici ad uso industriale, per i quali sarebbe stata opportuna un'apposita previsione quanto meno per consentire la deduzione dell'imposta. Questione rilevante soprattutto in vista di quella riforma complessiva dell'im-

posizione fiscale sul patrimonio immobiliare a cui il Governo sta lavorando.

Passando ad illustrare l'articolato, osserva che l'articolo 1 contiene, oltre alla norma testé citata, anche una specifica norma introdotta dalla Camera dei deputati riguardo alle minori entrate per i Comuni a causa della sospensione della prima rata dell'IMU: viene ampliato il limite massimo per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e i relativi oneri legati agli interessi saranno rimborsati a ciascun Comune dal Ministero dell'interno.

L'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia rispetto all'eventualità che il Governo non concluda l'*iter* di riforma di cui sopra, ciò a salvaguardia degli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo rispetto al pareggio di bilancio.

La Camera dei deputati ha anche introdotto un'ulteriore limitazione all'articolo 3, laddove viene previsto il divieto di cumulo tra l'indennità parlamentare e lo stipendio percepito come membro del Governo.

Quanto all'intervento recato dall'articolo 4, con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga e ai contratti di solidarietà, non va dimenticato che si tratta di misure temporanee e provvisorie che quindi dovranno trovare diversa stabilizzazione o comunque soluzione in un rilancio delle attività produttive.

In considerazione dell'ampio dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e dei miglioramenti apportati ad un provvedimento che reca in ogni caso primi interventi su cui il Governo dovrà consolidare le scelte adottate, ritiene di poter raccomandare ai colleghi l'espressione di un parere favorevole con l'eventuale inserimento di una raccomandazione alle Commissioni di merito affinché valutino l'opportunità di un'apposita previsione che consenta, nell'ambito di una revisione organica, di escludere dal pagamento dell'IMU gli edifici ad uso industriale strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.

Illustra pertanto uno schema di parere con raccomandazione, pubblicato in allegato al resoconto.

Si apre il dibattito.

La senatrice FISSORE (*PD*), pur favorevole ad interventi che possano dare ossigeno alle imprese, ritiene eccessiva la completa eliminazione dell'IMU per quanto concerne i capannoni industriali, propendendo semmai per una sua modulazione, in considerazione delle esigenze di copertura finanziaria.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene che, rispetto al mondo delle imprese, vadano valutate le priorità, tra cui individua prima di ogni altra la riduzione del costo del lavoro, che rappresenta il fattore di maggiore penalizzazione delle imprese italiane nella competizione internazionale sui mercati interno ed estero.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare controlli mirati relativamente alle dichiarazioni IMU, per evitare che, nella classificazione di abitazione principale, possano ricadere altre fattispecie che nulla hanno a che vedere con l'abitazione comunemente intesa. Concorda sulla esigenza di detassare il lavoro per aumentare la competitività delle imprese.

Il senatore ASTORRE (*PD*), nell'ambito di una revisione complessiva dell'IMU, ritiene possa essere adeguatamente maggiorata la detrazione per l'abitazione principale, piuttosto che legare la rimodulazione dell'imposta all'ammontare del reddito. Si dice quindi favorevole all'introduzione di un'apposita raccomandazione riguardante l'esenzione dall'IMU dei capannoni industriali, in un momento di particolare difficoltà, dal punto di vista economico, delle imprese produttive.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede alla Presidenza un rinvio dell'esame, che consenta un maggiore approfondimento del tema prima dell'espressione di un parere definitivo.

A tale richiesta si associa il senatore ASTORRE (*PD*).

Il presidente CONSIGLIO prende atto della richiesta e, non essendovi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 843**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un'apposita previsione che consenta, nell'ambito di una revisione organica, di escludere dal pagamento dell'IMU gli edifici ad uso industriale strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria**15^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 10.**IN SEDE REFERENTE*

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, la relatrice FAVERO (PD) ricorda che nel corso della XIV, XV e XVI legislatura ha operato in Senato una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro; in particolare, nella XVI legislatura la Commissione d'inchiesta ha concluso i propri lavori con l'approvazione all'unanimità di una relazione. Le stesse considerazioni finali della Commissione d'inchiesta della XVI legislatura pongono l'esigenza di un completamento del lavoro interrotto, sulla scia degli accertamenti già avviati e delle proposte formulate. L'aspetto principale da cui ripartire è il completamento dell'attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, cosiddetto «testo unico» in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e l'avvio quanto prima del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Uno dei settori più critici per il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è quello degli appalti e dei subappalti, a causa di eccessivi ribassi nelle offerte, sia in fase di progettazione che di realizzazione dei lavori. Accanto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, la relatrice richiama l'attenzione sulla prevenzione e il contrasto delle malattie professionali, con particolare attenzione alle patologie legate all'esposizione all'amianto.

Illustra quindi diffusamente l'articolato e caldeggia conclusivamente la rapida approvazione del Documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (n. COM (2013) 430 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore PAGANO (*PdL*) rileva che i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri svolgono un ruolo essenziale nel coadiuvare 26 milioni di disoccupati in tutta Europa a trovare un lavoro. Con la costituzione di una Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, come previsto dalla proposta in esame, si crea una piattaforma che rende possibile confrontarne le prestazioni a livello europeo, individuando buone pratiche e favorendo l'apprendimento reciproco per rafforzare la capacità e l'efficienza dei servizi. Tale struttura potrà consentire di attuare i progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE), nonché rafforzare le iniziative già promosse in ambito EURES.

L'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego è essenziale per l'attuazione pratica da parte degli Stati membri delle politiche in materia di occupazione, come l'iniziativa Garanzia per i giovani. La rete degli SPI aiuterebbe altresì gli Stati membri a mettere in atto le raccomandazioni specifiche per ogni paese adottate dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego. Il relatore ricorda inoltre che a Berlino il prossimo 3 luglio, nel corso di un vertice sulla disoccupazione giovanile, si svolgerà una riunione degli SPI per discutere su queste forme di cooperazione rafforzata. In quella sede saranno presentate misure concrete per l'attuazione della Garanzia per i giovani e si discuterà su come assicurare un'assistenza reciproca in questo campo. Riterrebbe dunque opportuno che anche il Governo italiano delineasse un modello di intervento sul mercato del lavoro che possa rafforzare la capacità di indirizzo e coordinamento dello Stato e porre fine alla moltiplicazione di livelli istituzionali di intervento. La costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro, su base federale, potrebbe essere un passo significativo in questa direzione, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi europei.

Il fondamento della proposta in esame risiede nell'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): i finanziamenti per la cooperazione rafforzata tra SPI proverranno dalla sezione occupazione del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale PSCI/PROGRESS per il periodo 2014-2020.

Dopo aver illustrato gli articoli di cui si compone la proposta di decisione, il relatore osserva che i modelli di funzionamento del mercato del

lavoro sono diversi da Stato membro a Stato membro e sarebbe errato puntare tutto sull'operatore pubblico. Peraltro, per l'Italia l'investimento finanziario sarebbe molto significativo e ci si dovrebbe domandare se nel breve periodo sia opportuno ed efficace, oltre che compatibile con il consolidamento della finanza pubblica. Ritiene perciò necessaria una cooperazione tra pubblico e privato, sottolineando che anche nell'ambito degli operatori del mercato del lavoro è auspicabile un modello di sussidiarietà estesa che permetta a più attori (agenzie private, enti bilaterali, enti *no profit*, camere di commercio) di operare per un efficace incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 luglio 2013

Plenaria**18^a Seduta**

Presidenza della Presidente

DE BIASI

indi della Vice Presidente

RIZZOTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'AGE.NA.S, il dottor Giovanni BISSONI, presidente e il dottor Fulvio MOIRANO, direttore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa il 19 giugno scorso.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il Presidente ed il direttore dell'AGE.NA.S, avverte che con l'odierna audizione prende concretamente avvio l'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor MOIRANO, dopo aver ricordato la natura dell'AGE.NA.S, sottolinea come il suo compito esclusivo riguarda la formazione ECM con il relativo supporto organizzativo, amministrativo ed informatico. L'Agenzia poi svolge ulteriori compiti connessi all'affiancamento delle regioni sottoposte a piani di rientro, oltre ad ulteriori azioni che riguardano l'*Health Technology Assesstment*, il monitoraggio dei tempi di attesa e delle *performance* sanitarie, attraverso il programma nazionale di valutazione esiti (PNE). Inoltre, l'Agenzia esprime pareri sulla programmazione sanitaria delle regioni ed è coinvolta in alcuni progetti specifici, quali ad esempio, quello sulla cronicità.

Il dottor BISSONI, nel dichiararsi disponibile a fornire ai senatori la documentazione che verrà ritenuta necessaria, evidenzia come l'Agenzia non è un *Authority* bensì una struttura tecnico-scientifica a supporto di chi svolge funzioni di governo in sanità. L'Agenzia copre un'area molto vasta di interventi, spesso indefiniti in quanto si concretizzano su richiesta del Ministero della salute e della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Nel merito delle questioni sottese all'indagine conoscitiva in titolo, l'Italia si caratterizza per un finanziamento del sistema sanitario nazionale non eccessivo rispetto alla media del Unione europea, anche tenuto conto della profonda disomogeneità nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie tra le varie regioni. In particolare, l'andamento della spesa sanitaria nel decennio 2000 - 2010 ha fatto registrare un incremento in termini nominali, il quale però risulta assai contenuto in termini reali se si considera il tasso di inflazione e l'aumento demografico. Non solo, quindi, questo incremento appare in linea con le indicazioni dell'OCSE, ma va valutato anche alla luce del fatto che la spesa sanitaria italiana negli anni '90 risultava tra le più basse. Si sono quindi registrati miglioramenti in termini di appropriatezza delle prestazioni, sebbene si tratti di una questione complessa sulla quale si misurano tutti i servizi sanitari, sia universalistici sia assicurativi.

Si sofferma quindi sull'impatto delle diverse disposizioni che negli ultimi anni sono state fatte rientrare nella cosiddetta politica di *spending review*. A fronte di una rideterminazione preliminare del Fondo sanitario nazionale, si sono effettuati interventi sui contratti di lavoro e sui livelli della spesa farmaceutica, interventi che hanno avuto un impatto notevole. Invece, le disposizioni concernenti il prezzo di riferimento di beni e servizi hanno invece prodotto un impatto al di sotto delle aspettative, sia perché esso ha talvolta determinato una riduzione delle prestazioni, sia perché non si è accompagnato ad un'impostazione realmente innovativa che introducesse una corretta logica di mercato nell'acquisizione di beni e servizi.

L'AGE.NA.S ha quindi svolto uno studio sui *ticket* attraverso il quale si è rilevato un calo delle entrate ed una perdita di competitività per quanto riguarda talune prestazioni specialistiche, con conseguente migrazione verso il settore privato e rinuncia alle stesse cure.

Sono rimasti poi al palo alcuni interventi riferiti al riordino della rete ospedaliera e delle cure primarie territoriali. In generale, si è riscontrata una diversa reazione da parte delle regioni, con ulteriore accentuazione del divario tra l'Italia settentrionale e quella meridionale.

Con riferimento poi alla cosiddetta politica dei tagli lineari, bisogna preliminarmente tener conto del fatto che alcune regioni hanno di fronte margini di manovra alquanto ristretti poiché, nel passato, sono già intervenute in questo ambito. Peraltro, a suo giudizio, in un sistema caratterizzato dal finanziamento onnicomprensivo è inevitabile che qualunque intervento sul Fondo sanitario nazionale assuma di per sé le caratteristiche di un taglio lineare.

Per quanto riguarda poi i piani di rientro per le regioni con disavanzi sanitari, l'articolo 120 della Costituzione attribuisce al Governo l'esercizio di poteri sostitutivi quando necessari per garantire i livelli di assistenza. Tuttavia, i piani di rientro hanno avuto una connotazione eccessivamente economicistica, mentre avrebbero dovuto incidere anche sul riordino dei servizi; il solo controllo dei fattori di spesa non sempre sortisce effetti positivi in ambito sanitario. Per questa ragione, dovrebbe essere rivista la natura dei piani di rientro, attraverso un recupero della centralità delle politiche sanitarie. Il «Patto per la salute 2010-2012» aveva introdotto in tal senso alcune novità, alle quali però non è stato dato seguito, preferendo insistere in una logica di continuità con i vecchi piani di rientro. Si augura, pertanto, che la revisione di tali strumenti possa effettivamente essere concretizzata nell'ambito del nuovo Patto per la salute chiamato a stabilire obiettivi ed azioni.

La senatrice DIRINDIN (PD) chiede ai soggetti auditi ulteriori ragguagli e dati in merito ai *ticket* sulle prestazioni sanitarie nonché sugli scenari possibili nell'ambito della compartecipazione alle spese. Inoltre, potrebbe essere utile conoscere quali criteri sono stati adottati nella scelta di beni e servizi oggetto della determinazione dei prezzi di riferimento, mentre occorrerebbe disporre di ulteriori elementi conoscitivi anche sulle azioni che AGE.NA.S sta svolgendo in tema di piani di rientro.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) rileva come AGE.NA.S effettua un'attività di rilievo strategico a supporto del Ministero della salute che però ha perso negli ultimi anni centralità ed autorevolezza. Al fine di orientare i lavori della indagine conoscitiva, sarebbe utile che i soggetti auditi producessero un contributo scritto che suggerisse gli interventi legislativi necessari per affrontare le diverse problematiche esposte.

La senatrice SILVESTRO (PD) invita i soggetti auditi ad approfondire il problema del blocco del *turn over* e, in generale, la situazione di personale sanitario. Infatti, sarà arduo garantire i livelli essenziali di assistenza, l'accesso alle cure e la qualità dell'assistenza sanitaria senza affrontare tali questioni.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede di sapere se l'AGE.NA.S ha svolto una valutazione anche delle strutture territoriali, oltre che di quelle ospedaliere e con quali esiti. Inoltre, chiede se i progetti di ricerca sono decisi autonomamente dalla stessa agenzia o se invece rispondono a determinate richieste.

La senatrice BIANCONI (GAL), nel ritenere utile la trasmissione dello studio svolto da AGE.NA.S in materia di *ticket* e dei documenti riguardanti il riordino della rete ospedaliera, per quanto attiene al problema del prezzo di riferimento dei beni e servizi chiede delucidazioni sui criteri oggettivi che sono stati adottati, per evitare che si creino evidenti disparità nel prezzo di alcune prestazioni, come ad esempio il vitto.

In generale, l'interlocuzione dei vertici dell'AGE.NA.S può costituire l'occasione per un approfondimento anche sulla riforma del Titolo V della Costituzione e sull'esigenza da più parti avvertita su un accentramento presso lo Stato di alcune competenze, ad esempio per quanto riguarda la farmaceutica.

La senatrice FUCSIA (M5S), chiede se è disponibile un rapporto costi benefici concernente l'unificazione dell'ISPESL con l'INAIL e se è stato svolto un monitoraggio sui costi dell'ECM.

La senatrice PADUA (PD) rileva come in Sicilia il piano di rientro abbia sicuramente conseguito dei risultati positivi sotto il profilo contabile, ma forse pagando un prezzo troppo alto sulla risposta ai bisogni di salute della popolazione. In tal senso, si chiede quali azioni possano essere intraprese per evitare che vi siano disparità tra le varie regioni.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) reputa opportuno che i soggetti auditi producano documentazione sulle questioni legate alle regioni sottoposte ai piani di rientro.

La senatrice SIMEONI (M5S) richiama l'attenzione sul fatto che molti ospedali sono stati dismessi, senza però che tali strutture fossero oggetto di recupero o reimpiego. Si tratta di una situazione resa più grave dal fatto che in taluni territori si è invece proceduto a costruire nuovi ospedali che non sono stati mai attivati. Anche alla luce di questi fatti, denuncia che in passato non è stata svolta una seria vigilanza per evitare sprechi a danno dei cittadini.

Il dottor MOIRANO, nel replicare ai senatori intervenuti, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sull'esperienza dell'ECM anche se essa ha avuto bisogno di una lunga fase di sperimentazione. Certamente, va sviluppato un sistema più fluido e innovativo, ma esso ha contribuito a buoni risultati in termini di maggiore formazione del personale medico.

Per quanto riguarda poi le varie questioni sollevate in merito ai piani di rientro, si dichiara disponibile a fornire la documentazione prodotta dall'AGE.NA.S, tenendo conto che si tratta di un tema complesso che deve tener conto di diversi aspetti che, ad esempio, attengono alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dei sistemi di emergenza oltre che alla valutazione delle direzioni aziendali.

Il dottor BISSONI reputa apprezzabile la posizione assunta dal Governo sui 2 miliardi di euro aggiuntivi per quanto concerne i *ticket*, ribadendo tuttavia che tale sistema non ha prodotto le entrate previste perché parte dei soggetti paganti è uscita da esso, con conseguenti problemi anche in termini di fedeltà fiscale. A suo giudizio, quindi, il problema della compartecipazione alla spesa si risolve o allargando la platea dei paganti o allargando la platea delle prestazioni soggette a pagamento.

In relazione poi al prezzo di riferimento di beni e servizi, ricorda che in un primo momento l'AGE.NA.S predispose un elenco che conteneva i beni e servizi più ricorrenti, anche se tale elenco doveva servire soltanto ad una prima valutazione. Tuttavia esso è divenuto poi la base per il calcolo del prezzo di riferimento, nonostante esso comprendesse beni non omogenei. È stato quindi predisposto un nuovo elenco, rendendo le voci più omogenee, sebbene la valutazione su alcuni servizi resti alquanto problematica, ad esempio proprio per quanto riguarda il vitto, sul quale bisogna tener conto di molteplici fattori; inoltre occorre un coinvolgimento della stazione appaltante oltre ad un più efficace coordinamento fra tutti i soggetti che esercitano competenze in questo settore.

Precisa poi che è stata svolta una valutazione solo della rete ospedaliera, e non anche delle strutture territoriali a causa della disomogeneità delle banche dati esistenti. Sui piani di rientro, le regioni dell'Italia centro meridionale soffrono dell'assenza di una *governance*; e ciò motiva l'esigenza di rivedere la natura di tali strumenti.

AGE.NA.S ha poi svolto lavori sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, mentre per quanto concerne i farmaci innovativi occorrerebbe chiarire cosa sia davvero innovativo.

La PRESIDENTE, nel ringraziare i soggetti auditi per le interessanti valutazioni fornite alla Commissione e nel comunicare loro che potranno inviare memorie e contributi scritti, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MATURANI (PD) fa presente che la Commissione Igiene e sanità è chiamata ad esprimere un parere (alla Commissione lavoro) sulla proposta in titolo che intende istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, già operativa durante la XIV, XV e XVI legislatura; in particolare, nella XVI legislatura la Commissione d'inchiesta ha concluso i propri lavori nel gennaio 2013 con l'approvazione all'unanimità di una relazione conclusiva.

I senatori proponenti motivano tale proposta, partendo dal fatto che, nonostante il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia abbia mostrato negli ultimi anni una riduzione, i dati restano tuttavia preoccupanti: il numero delle «morti bianche» nel 2012 è stato di 820, registrando un calo del 3 per cento rispetto all'anno precedente ed è diminuito del 9 per cento anche il numero delle denunce di infortunio sul lavoro.

Le malattie professionali hanno registrato nel 2010 un incremento delle denunce, pari al 22 per cento rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo di 42.350 casi; da sempre l'INAIL, le parti sociali e i medici del lavoro consideravano quello delle malattie professionali un fenomeno sottostimato, una parte rilevante del quale non riusciva ad emergere, dando luogo alle cosiddette malattie «nascoste» o «perdute». Ciò per una serie di motivi, tra cui i lunghi periodi di latenza di molte patologie, le difficoltà nell'individuazione e nell'accertamento del nesso causale ma, soprattutto, un significativo fenomeno di «sottodenuncia» da parte degli interessati.

Un cenno particolare meritano le patologie da amianto, passate a 2.300 denunce nel 2010, con una crescita del 7 per cento rispetto al 2009. Si conferma così il trend crescente degli ultimi anni, causato anche dai lunghi periodi di latenza pari, come nel caso del mesotelioma, anche a 40 anni, col picco di manifestazione stimato intorno al 2025. Circa 300 infine i casi denunciati di silicosi nell'ultimo quinquennio, con una certa variabilità negli anni. Per questa ragione la Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha raccomandato nella scorsa legislatura l'attivazione del Piano nazionale amianto affinché sia definito un adeguato e capillare sistema di sorveglianza sanitaria per le persone a rischio.

Più in generale, i tumori professionali restano la principale causa di morte per malattia tra i lavoratori. Le cifre rilevate dall'INAIL devono, purtroppo, considerarsi sottostimate: esiste infatti per queste patologie un fenomeno di sottodenuncia, a causa delle difficoltà di riscontro del nesso causale – il più delle volte di natura multifattoriale – e della ancora ridotta consapevolezza della possibile natura professionale di molti tumori. I tu-

mori denunciati (compresi quelli da asbesto) – per tutte le gestioni – continuano a superare i 2.000 casi l'anno, restando tra le patologie professionali più frequenti. Più della metà sono legati ai polmoni e alla pleura, con una certa rilevanza anche di quelli legati alla vescica (quasi 300 denunce l'anno).

Venendo al merito della proposta in esame, con particolare riferimento alle parti di competenza, si segnala che l'istituenda Commissione d'inchiesta è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti (articolo 2).

L'articolo 3 espone i compiti della suddetta Commissione: tra questi, in particolare, degni di attenzione risultano la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso; il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario; l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul Servizio sanitario nazionale.

In base all'articolo 4, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; le spese del suo funzionamento sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per il 2013 e di 100.000 per ciascun anno di durata della Commissione. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Alla luce del dibattito che sarà svolto, si riserva di porre l'accento sulle questioni che più strettamente investono la competenza della Commissione.

Il relatore, senatore ROMANO (*SCpI*) si associa all'esposizione svolta dalla senatrice Maturani, segnalando che la Costituzione riconosce al lavoro un valore fondamentale che inerisce diritti fondamentali e inviolabili della persona quali il diritto alla vita ed alla salute. Esprime poi perplessità sui costi di funzionamento dell'istituenda Commissione d'inchiesta, previsti dall'articolo 4.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) interviene incidentalmente per esprimere un giudizio negativo sulla prassi che si sta instaurando sulla nomina di un doppio relatore per i diversi provvedimenti trattati dalla Commissione, compresi quelli che vengono esaminati in sede consultiva.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) si associa alla questione sollevata dal senatore Volpi, fermo restando il rispetto per l'autonomia decisionale della Presidente.

Rileva come si debba evitare una dilatazione dei tempi di esame dei provvedimenti a discapito della efficacia dei lavori della Commissione.

La presidente RIZZOTTI rassicura i senatori Volpi e D'Ambrosio Lettieri che riferirà alla presidente De Biasi la questione da loro sollevata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 2 luglio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI WORLD WILDLIFE FUND (WWF),
LEGAMBIENTE, GREENPEACE E FARE AMBIENTE NELL'AMBITO DELL'ESAME
DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN
MARE)*

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,15.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente MARINELLO, ricordando le decisioni assunte in sede di programmazione dei lavori circa l'esigenza di svolgere un ciclo preliminare di audizioni sull'affare assegnato in titolo, riferisce che oggi in Uffi-

cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state audite le associazioni ambientaliste quali il *World Wildlife Fund* (WWF), Legambiente, *Greenpeace* e Fare Ambiente. Comunica al riguardo che sono state consegnate documentazioni le quali, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il presidente MARINELLO comunica altresì che Confcommercio e Unioncamere hanno riferito di voler essere rappresentati da altre associazioni, tra cui Federalberghi, e dunque le rispettive audizioni previste in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani alle ore 8,30 non avranno più luogo.

Ricorda poi che nell'Ufficio di Presidenza convocato domani alle ore 14 saranno auditi l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po.

Propone infine di anticipare alle ore 16 la seduta plenaria già prevista per domani alle ore 16,15.

Conviene la Commissione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede se nel caso di impossibilità di alcune associazioni o di esperti a partecipare alle audizioni sia possibile un loro rinvio, tenuto conto ad esempio che il professor Ortolani non potrà partecipare all'audizione di giovedì 4 luglio alle ore 8,30.

Il PRESIDENTE fa presente che è possibile rinviare le audizioni già calendarizzate compatibilmente con la programmazione dei lavori della Commissione. Segnala peraltro che analoga esigenza è stata avanzata dall'Associazione Marevivo.

Precisa comunque che è ciascun soggetto da audire può inviare documenti scritti, in luogo dell'audizione, che saranno acquisiti dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 8,30, per l'audizione dei rappresentanti di Confcommercio e Unioncamere nell'ambito dell'affare assegnato n. 52, non avrà più luogo.

Avverte altresì che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 16,15, è anticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 2 luglio 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 12 alle ore 12,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 2 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,10

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 12,15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori ESPOSITO (*PdL*) CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FAVA (*SEL*) e TOFALO (*M5S*).

La seduta termina alle ore 14.

ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 46 di mercoledì 26 giugno 2013, seduta n. 9 (2^a pomeridiana) della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a),

alla pagina 217:

- alla sesta riga, dopo la parola: «9.0.3», **aggiungere** la parola: «(testo 2)»;
- alla settima riga, **sostituire** la lettera: «v)», con la lettera: «u)»;
- alla settima riga, dopo la parola: «9.0.4», **aggiungere** la parola: «(testo 2)».

alla pagina 218:

- alla decima riga, dopo la parola: «9.0.3», **aggiungere** la parola: «(testo 2)»;
- alla dodicesima riga, **sostituire** la lettera: «v)», con la lettera: «u)»;
- alla tredicesima riga, dopo la parola: «9.0.4», **aggiungere** la parola: «(testo 2)»;
- alla quattordicesima riga, **sostituire** la lettera: «v)», con la lettera: «u)».

Nel resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 47 di giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 10 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 41:

– dopo la terza riga **aggiungere** il capoverso: «La Commissione respinge l'emendamento 28.0.1 sul quale vi è parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione.»;

– dopo la ventitreesima riga, **aggiungere** il capoverso: «La Commissione respinge l'emendamento 35.13 sul quale vi è parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione.»;

– alla ventiquattresima riga, il capoverso **va sostituito** con il seguente: «La Commissione, infine, respinge gli emendamenti 36.0.1 e 36.0.2, gravati dal parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione.».

